

NORME AMBIENTALI E SOCIALI

2 FEBBRAIO 2022



Banca europea
per gli investimenti

NORME AMBIENTALI E SOCIALI

2 FEBBRAIO 2022



**Banca europea
per gli investimenti**

Norme ambientali e sociali

2 febbraio 2022

© Banca europea per gli investimenti, 2025

Tutti i diritti riservati.

Per domande su diritti e licenze rivolgersi a publications@eib.org.

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo

Per maggiori informazioni sulle attività della BEI consultare il sito internet della Banca all'indirizzo www.eib.org, oppure contattare l'Ufficio informazioni InfoDesk all'indirizzo info@eib.org. Per iscriversi alla newsletter visitare la pagina www.eib.org/sign-up.

Pubblicazione della Banca europea per gli investimenti

Disclaimer

La presente versione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della BEI. Per ragioni di calendario non è stata applicata la consueta procedura di editing e correzione di bozze della Banca.

In caso di divergenze tra la presente traduzione e la versione originale, fa fede quest'ultima.

Stampato su carta FSC®

INDICE

- NORMA 1 – IMPATTI E RISCHI AMBIENTALI E SOCIALI 1
- NORMA 2 – COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI 13
- NORMA 3 – USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO 21
- NORMA 4 – BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI 27
- NORMA 5 – CAMBIAMENTI CLIMATICI..... 36
- NORMA 6 – REINSEDIAMENTO INVOLONTARIO 41
- NORMA 7 – GRUPPI VULNERABILI, POPOLI INDIGENI E GENERE..... 53
- NORMA 8 – DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORO 64
- NORMA 9 – SALUTE E SICUREZZA 73
- NORMA 10 – PATRIMONIO CULTURALE..... 84
- NORMA 11 – FINANZIAMENTI INTERMEDIATI 92
- GLOSSARIO..... 96

NORMA 1 – IMPATTI E RISCHI AMBIENTALI E SOCIALI

Introduzione

1. La presente norma promuove un approccio integrato alla valutazione dell'impatto e alla gestione dei rischi garantendo che le considerazioni ambientali, climatiche, sociali e in materia di diritti umani¹ siano affrontate e prese in considerazione nei processi decisionali.
2. La presente norma riconosce l'importanza dell'impegno dei promotori a favore di prestazioni ambientali e sociali efficaci e sostenibili attraverso l'attuazione di un sistema di gestione ambientale e sociale commisurato agli impatti e ai rischi individuati.

Obiettivi

3. La presente norma descrive le responsabilità² del promotore in relazione alla procedura di valutazione dei potenziali impatti e rischi ambientali, climatici e/o sociali associati al progetto, nonché all'elaborazione e attuazione di procedure di gestione e monitoraggio³ di tali impatti e rischi lungo l'intero ciclo del progetto BEI, in concreto:
 - a. individuare, descrivere e valutare correttamente i probabili effetti significativi, che comprendono gli effetti diretti e indiretti, secondari, positivi e negativi, nonché tutti gli effetti cumulativi e transfrontalieri associati al progetto e alle opere e impianti accessori o connessi, se del caso;
 - b. applicare la gerarchia della mitigazione individuando misure destinate a evitare, prevenire e ridurre eventuali effetti negativi significativi e, se necessario, correggere/compensare gli impatti residuali sulle persone, le comunità e i lavoratori interessati dal progetto, nonché sull'ambiente;
 - c. garantire il rispetto dei diritti umani integrando gli impatti e i rischi correlati ai diritti umani nella procedura di valutazione degli impatti descritta nella presente norma;
 - d. individuare misure volte a massimizzare gli effetti positivi dei progetti e prevedere la creazione di programmi di ripartizione dei benefici dei progetti e/o di sviluppo delle comunità, se del caso;
 - e. garantire in modo sistematico il monitoraggio e il controllo dell'attuazione delle misure concordate in materia di prevenzione, riduzione e, se del caso, riparazione/compensazione, così come delle misure che consentono di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali, climatiche e sociali dei progetti.

¹ Nell'ambito della presente norma, le considerazioni in materia di diritti umani sono completamente integrate negli aspetti ambientali e sociali.

² Le altre responsabilità del promotore sono definite nelle altre norme, quando applicabile.

³ La creazione di un sistema di gestione ambientale e sociale o di un meccanismo equivalente.

Ambito d'applicazione

4. La presente norma si applica a tutti i progetti che possono avere impatti e rischi ambientali, climatici e/o sociali significativi. Tali impatti e rischi devono essere presi in considerazione il prima possibile nei processi di pianificazione e decisionali, per garantire tra l'altro la coerenza con i principi e i requisiti di «non arrecare un danno significativo» (DNSH) e delle «garanzie minime di salvaguardia»⁴.

Requisiti generali

5. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA e nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile. I progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul benessere delle persone sono oggetto di una valutazione a norma della direttiva relativa alla valutazione d'impatto ambientale (VIA)⁵. Parallelamente alla valutazione e alla gestione degli impatti ambientali⁶ a livello di progetto, nella procedura di valutazione si dovrebbe tenere conto anche di tutte le informazioni pertinenti ottenute o delle conclusioni tratte in virtù dell'applicazione della direttiva relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS)⁷, se del caso.
6. Tale valutazione può essere coordinata o integrata da qualsiasi requisito applicabile e una o più delle valutazioni seguenti:
 - a. quelle derivanti contemporaneamente dalla legislazione UE applicabile, ovvero le opportune valutazioni ai sensi delle direttive Habitat⁸ e Uccelli⁹ e le valutazioni previste dalla direttiva quadro sulle acque¹⁰ e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino¹¹; e/o
 - b. valutazioni relative a temi specifici che richiedono un'attenzione speciale: biodiversità e servizi ecosistemici, cambiamenti climatici, patrimonio culturale, impatti sociali, se del caso e se ritenuto necessario dalla BEI.
7. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono rispettare la legislazione nazionale applicabile così come i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali previsti dalla legislazione dell'UE che la BEI considera pertinenti in materia di valutazione e gestione degli impatti e dei rischi ambientali, climatici e/o sociali, in particolare quelli contenuti nella direttiva VIA, definiti nei paragrafi da 14 a 31 e negli allegati della presente norma. Ad esempio, i progetti che possono avere impatti ambientali, climatici e/o sociali significativi devono essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIAS). La valutazione di tutti gli aspetti sociali è pienamente integrata in questo processo e dovrebbe tenere conto dei rischi potenziali in materia di diritti umani¹².

⁴ Come definiti nel regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia dell'UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>.

⁵ Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

⁶ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva VIA, popolazione e salute umana nonché beni materiali e patrimonio culturale sono tra i fattori di cui tenere conto nella procedura di valutazione.

⁷ Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS), compresa, se del caso, l'applicazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

⁸ Articolo 6 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), come modificata.

⁹ Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli), come modificata.

¹⁰ Articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come modificata, relativo alla deroga agli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque in ragione di nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o di alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei, o dell'incapacità di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale (compreso da uno stato elevato a un buono stato) dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

¹¹ Articolo 14 della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, come modificata.

¹² Compresi, tra gli altri, i diritti relativi al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, la libertà di riunione e di associazione, la non discriminazione.

8. Se la BEI lo ritiene necessario, in funzione della natura del progetto e del contesto nazionale, la valutazione effettuata nel quadro della VIAS può essere coordinata o integrata da qualsiasi requisito applicabile o qualsiasi valutazione o studio attinente a settori specifici che potrebbero richiedere un'attenzione particolare, ove pertinente. In tal caso, durante la procedura di valutazione si tiene conto altresì di qualsiasi raccomandazione formulata negli orientamenti pertinenti dell'UE e delle buone prassi internazionali in materia di valutazione e gestione degli impatti e dei rischi ambientali, climatici, sociali e/o correlati ai diritti umani.

Requisiti specifici

Procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA e nei paesi candidati o potenziali candidati.

9. Per tutti i progetti di cui all'allegato I della direttiva VIA e all'allegato II per i quali le autorità competenti interessate abbiano stabilito la necessità di una VIA, il promotore:
- redige e fornisce alla BEI un rapporto¹³ di valutazione dell'impatto ambientale che contenga le informazioni pertinenti richieste ai sensi dell'allegato IV della direttiva VIA e le conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 6a della presente norma;
 - svolge o coadiuva altrimenti le autorità competenti (come prescritto nella norma 2) a svolgere la pertinente procedura di partecipazione pubblica¹⁴, anche in un contesto transfrontaliero¹⁵, se del caso;
 - comunica alla BEI la o le decisioni delle autorità competenti interessate che riprendono la conclusione della procedura VIA e soddisfano i requisiti di cui alla direttiva VIA, comprese le informazioni pertinenti nel caso in cui il progetto sia esentato dalla realizzazione della VIA¹⁶;
 - attua tutte le condizioni ambientali prescritte in tale o tali decisioni e le misure previste al fine di evitare, ridurre o, se possibile, compensare i notevoli effetti negativi sull'ambiente nonché le eventuali misure di monitoraggio.
10. Per tutti i progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA per i quali le autorità competenti interessate hanno stabilito la necessità di una VIA, il promotore presenta alla BEI, su richiesta:
- le informazioni comunicate alle autorità competenti e su cui queste ultime si sono basate per la loro decisione¹⁷ (conformemente all'allegato II.A della direttiva VIA);
 - la decisione pertinente che soddisfa i requisiti di cui alla direttiva VIA. Il promotore attua le misure previste al fine di evitare e prevenire ciò che, in loro assenza, avrebbe potuto avere notevoli effetti negativi sull'ambiente, se del caso.

¹³ In sede di redazione del rapporto VIA occorre tenere conto anche delle disposizioni di cui al paragrafo 22.

¹⁴ In linea con lo spirito e i principi della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus), disponibile all'indirizzo: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

¹⁵ Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e al Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (convenzione di Espoo e protocollo di Kiev), disponibile all'indirizzo: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf.

¹⁶ Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

¹⁷ Articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/92/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

11. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle informazioni che figurano nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale¹⁸, la BEI può richiedere al promotore di confermare che le informazioni previste ai sensi del paragrafo 9 siano aggiornate; a tal fine fornisce:
- un aggiornamento del rapporto basato sugli studi più recenti, se necessario. La portata esatta delle informazioni supplementari che il promotore deve fornire è concordata con la BEI; e/o su richiesta della BEI
 - una dichiarazione dell'autorità competente interessata che confermi che le informazioni contenute nel rapporto sono precise e pertinenti e riflettono correttamente, tra l'altro, le condizioni di base, i requisiti legali, le conoscenze e le metodologie di valutazione attuali.
12. Il promotore effettua e fornisce alla BEI tutte le valutazioni pertinenti che integrano la VIA, come definite al paragrafo 6b, se del caso.
13. Inoltre, per i progetti ubicati nei paesi candidati o potenziali candidati, il promotore:
- prende in considerazione gli eventuali termini per il conseguimento della conformità con la legislazione ambientale specifica dell'UE, concordati tra l'Unione europea e i paesi candidati o potenziali candidati nel quadro di accordi bilaterali e/o di programmi d'azione, e le difficoltà incontrate;
 - tiene conto, nel quadro della procedura VIA, delle considerazioni sociali pertinenti descritte di seguito e nelle norme applicabili.

Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIAS) per i progetti ubicati nel resto del mondo

14. Per i progetti ubicati in paesi coperti da politiche europee di vicinato e partenariato, il promotore applica le disposizioni della presente sezione della norma. Inoltre, possono applicarsi anche i requisiti di cui al paragrafo 13, se del caso.
15. Al fine di migliorare l'efficacia della VIAS a livello di progetto, i promotori sono incoraggiati ad adottare l'approccio di tipo VAS¹⁹ per garantire che le considerazioni e le alternative ambientali, climatiche e sociali siano affrontate quanto prima possibile nei piani o nei programmi che stabiliscono il quadro per lo sviluppo di progetti specifici, se del caso. La VAS dovrebbe riguardare gli effetti diretti e indiretti, così come quelli cumulativi²⁰.
16. La procedura VIAS può comportare alcune o tutte le fasi seguenti: i) determinazione della necessità di realizzare una VIAS, ii) portata e livello di dettaglio della valutazione e iii) redazione di un rapporto VIAS e di un piano di gestione ambientale e sociale. Il coinvolgimento dei soggetti interessati²¹ dal progetto è parte integrante della procedura. I requisiti specifici al riguardo sono esposti nella norma 2.

Determinazione della necessità di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale e sociale

¹⁸ Ciò è particolarmente importante nel caso di progetti che richiedono un lungo periodo di preparazione e per i quali gli impatti sono stati previsti in una fase precoce della progettazione, quando i dati pertinenti potevano non essere facilmente disponibili.

¹⁹ Dato che i requisiti relativi all'adozione di un approccio di tipo VAS sono sempre più integrati nei sistemi giuridici nazionali (ad esempio normative e disposizioni relative alla VIA, alle risorse naturali o settoriali), i risultati della procedura variano e possono assumere forme diverse: rapporto VAS, rapporto VIA/VIAS, ecc.

²⁰ Gli effetti cumulativi corrispondono agli impatti dei singoli progetti che possono essere contenuti se considerati isolatamente, ma significativi se si considerano i progetti collettivamente.

²¹ Cfr. note 12 e 13.

17. È necessario realizzare una valutazione dell'impatto ambientale e sociale per i progetti di cui all'allegato I della direttiva VIA e/o quando la VIAS è richiesta dalla legislazione nazionale o sulla base di una decisione adottata in virtù dei paragrafi 18 e 19 della presente norma.
18. Per i progetti di cui all'allegato II della direttiva VIA e/o di cui alla legislazione nazionale, la necessità di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale e/o sociale è determinata mediante un esame caso per caso, tenendo conto dei criteri specificati nell'allegato 1a della presente norma.
19. Ai fini della determinazione della necessità di una valutazione dell'impatto ambientale e sociale, il promotore raccoglie e fornisce alla BEI le informazioni elencate nell'allegato 1b della presente norma. Le informazioni dovrebbero essere sufficientemente complete per supportare la decisione del promotore. I risultati della decisione e la relativa giustificazione sono comunicati alla BEI e presi in considerazione nell'espletamento degli obblighi di diligenza.

Portata e livello di dettaglio della valutazione

20. Se ritenuto necessario dalla BEI o se richiesto dalla legislazione nazionale, in questa fase vengono determinati gli impatti e i rischi ambientali, climatici e/o sociali nonché i settori che possono rivestire la massima importanza e dovrebbero essere quindi affrontati in maggiore dettaglio. La valutazione dovrebbe essere commisurata e proporzionata agli impatti e ai rischi potenziali. La loro natura, probabilità di accadimento e ampiezza determinano quindi la scala e la portata della valutazione, comprese le valutazioni e gli studi di cui al paragrafo 8.
21. Al fine di identificare gli effetti ambientali, climatici e sociali significativi da affrontare in modo approfondito, il promotore dovrebbe analizzare gli elementi seguenti²²:
 - a. gli studi di riferimento necessari per comprendere la situazione attuale dell'ambiente, in particolare la necessità di effettuare eventuali indagini supplementari e il loro livello di dettaglio;
 - b. il contesto socio-economico prevalente al fine di consentire l'identificazione degli individui e/o dei gruppi vulnerabili, emarginati, discriminati o esclusi a causa delle loro caratteristiche socio-economiche;
 - c. le alternative che occorre prendere in considerazione, compreso lo scenario di «status quo»;
 - d. i metodi da utilizzare per anticipare l'ampiezza degli effetti ambientali, climatici e sociali; e
 - e. i criteri che devono servire da riferimento per valutare l'importanza degli effetti.
22. La valutazione degli impatti e dei rischi ambientali, climatici e/o sociali tiene conto altresì degli impatti e dei rischi che riguardano uno o più degli elementi seguenti, se del caso, anche se non beneficiano del finanziamento della BEI:
 - a. le opere e gli impianti accessori o connessi realizzati, ampliati o progettati che possono essere considerati come parte integrante del progetto in virtù, tra l'altro, della loro finalità, natura, caratteristiche e/o ubicazione;
 - b. le attività e gli impianti di supporto o abilitanti di proprietà o sotto il controllo di terzi (quali subappaltatori) titolari del contratto per la costruzione e/o il funzionamento del progetto proposto;
 - c. le opere e gli impianti accessori o connessi che potrebbero essere di proprietà di una persona giuridica separata e senza i quali il progetto non sarebbe tecnicamente realizzabile.

Contenuto di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e sociale

²² L'elenco non è esaustivo.

23. Quando è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale e sociale, il promotore redige un rapporto che tenga conto di tutte le fasi pertinenti del progetto e comprenda, come minimo, le informazioni indicate nell'allegato 2a della presente norma.

Piani di gestione ambientale e sociale

24. Tenuto conto delle risultanze della procedura VIAS, delle conclusioni di eventuali altre valutazioni e studi pertinenti e dei risultati del coinvolgimento dei soggetti interessati, il promotore elabora e attua una serie di misure per affrontare gli impatti e i rischi individuati nonché le eventuali opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali del progetto. Tali misure possono essere documentate in un piano di gestione ambientale e sociale o equivalente. Il livello di dettaglio e di complessità, nonché l'ordine di priorità delle misure stabilite devono corrispondere alla natura e all'ampiezza degli impatti e dei rischi associati al progetto.

25. Il piano di gestione ambientale e sociale o equivalente può essere una combinazione documentata della struttura organizzativa, delle responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse per l'attuazione e il monitoraggio del piano, delle azioni misurabili previste per affrontare gli impatti e i rischi individuati, nonché i documenti di supporto (compresi gli accordi giuridici, se del caso) e deve comprendere, come minimo, gli elementi indicati nell'allegato 2b della presente norma.

26. Il promotore è inoltre tenuto a garantire il rigoroso rispetto di tutti i requisiti specifici definiti nel piano di gestione ambientale e sociale o equivalente da parte di appaltatori e subappaltatori. Un'efficace gestione degli appaltatori comprende la debita considerazione delle disposizioni pertinenti del piano di gestione ambientale e sociale per quanto riguarda:

- a. i documenti di gara, se del caso, compresi i criteri (quali conoscenze, competenze e risorse) per determinare la capacità degli appaltatori/fornitori di primo livello di rispettare i requisiti;
- b. gli obblighi contrattuali per gli appaltatori/fornitori di primo livello di rispettare le norme applicabili e di porre rimedio a qualsiasi non conformità rilevata;
- c. la supervisione della conformità degli appaltatori/fornitori di primo livello con gli obblighi summenzionati; e
- d. in caso di subappalto, gli appaltatori/fornitori di primo livello sono tenuti a concludere accordi simili con i loro subappaltatori.

27. Il promotore può interagire con soggetti interessati e soggetti terzi, quali esperti indipendenti, comunità locali e/o organizzazioni non governative (ONG), al fine di sostenere l'attuazione degli obblighi di monitoraggio definiti nel piano di gestione ambientale e sociale o equivalente o di facilitare il monitoraggio da parte degli attori locali.

28. Il promotore riferisce periodicamente in merito all'attuazione del piano di gestione ambientale e sociale e al rispetto degli obblighi e/o degli impegni che figurano nella documentazione giuridica firmata con la BEI. Il promotore notifica alla BEI qualsiasi infortunio o incidente in relazione agli aspetti ambientali o sociali, compresi gli incidenti basati sulla violenza di genere o altre forme di violenza e di molestie, che abbia ripercussioni negative notevoli, e deve adottare misure immediate per farvi fronte e prevenire qualsiasi recidiva.

Capacità e competenze organizzative del promotore

29. Il promotore attua un sistema di gestione ambientale e sociale integrato (o un meccanismo equivalente) come processo dinamico, modulabile e continuo, proporzionato alle dimensioni e alla natura degli impatti e dei rischi dell'attività. Il sistema di gestione ambientale e sociale può essere oggetto di approvazione da parte della dirigenza e di una comunicazione adeguata interna ed esterna, se del caso.

30. Il sistema di gestione ambientale e sociale definisce la serie di processi e di procedure gestionali che consentono al promotore di garantire la conformità con il quadro normativo ambientale, climatico e sociale applicabile, le buone prassi internazionali e i requisiti della BEI, se del caso. Il sistema di gestione ambientale e sociale può essere sottoposto ad audit esterni, se del caso e se la BEI lo ritiene necessario.
31. Il promotore stabilisce, mantiene e rafforza, se necessario, la struttura organizzativa che definisce responsabilità e ruoli chiari ai fini dell'attuazione e del monitoraggio dell'efficacia del sistema di gestione ambientale e sociale. Il promotore garantisce la disponibilità permanente di risorse umane e finanziarie sufficienti per migliorare in modo tangibile e continuo i risultati del sistema di gestione ambientale e sociale.
32. Le responsabilità in relazione all'allineamento delle attività delle controparti all'accordo di Parigi sono definite nel Quadro per l'allineamento delle controparti all'Accordo di Parigi della BEI²³.

²³ https://www.eib.org/attachments/publications/the_eib_group_path_framework_en.pdf.

ALLEGATO 1a – Criteri per determinare la necessità di realizzare una VIAS (cfr. par. 18)

1. Le caratteristiche del progetto, con particolare attenzione agli elementi seguenti, se pertinenti:
 - le dimensioni e, se del caso, le opere accessorie e connesse;
 - il cumulo con altri progetti e attività (esistenti e/o approvati/e);
 - l'uso del territorio e delle risorse naturali²⁴, compresi i relativi diritti e usi, formali e informali/consuetudinari;
 - la produzione di rifiuti;
 - l'inquinamento e i disturbi ambientali;
 - gravi incidenti e/o calamità, inclusi quelli dovuti ai cambiamenti climatici;
 - i rischi per la salute umana e qualsiasi potenziale impatto sociale, come definiti nelle norme da 6 a 9.
2. La localizzazione del progetto, tenuto conto della sensibilità ambientale e di ogni componente sociale specifica della zona geografica che può risentire dell'impatto del progetto, e più in particolare degli elementi seguenti, se pertinenti:
 - l'utilizzo del territorio esistente e approvato, compresa la sottrazione del territorio;
 - la ricchezza relativa, la disponibilità, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali²⁵ della zona;
 - la capacità di carico dell'ambiente naturale²⁶;
 - zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto delle norme di qualità ambientale;
 - le zone a forte densità demografica;
 - le caratteristiche socio-economiche della zona;
 - le zone in cui è nota un'elevata incidenza dei rischi sociali descritti nelle norme da 6 a 9 (quali la presenza di popoli indigeni, violazioni dei diritti umani, in particolare discriminazioni reali o potenziali, conflitti e/o violenza sociale, rischi specificamente legati al genere, diritti dei lavoratori²⁷), nonché qualsiasi situazione di conflitto o di fragilità;
 - i paesaggi e i siti di importanza storica, culturale o archeologica.
3. La natura e l'importanza dei potenziali effetti del progetto, in particolare per quanto riguarda:
 - l'entità e l'estensione fisica dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione e le comunità potenzialmente interessate dal progetto);
 - la natura (compresa la natura transfrontaliera), l'intensità, la complessità, la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità dell'impatto;
 - il cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti e attività;
 - la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

²⁴ In particolare territorio, suolo, acqua e biodiversità.

²⁵ Compresi suolo, territorio, acqua e biodiversità.

²⁶ Accordando particolare attenzione alle zone classificate che devono essere oggetto di una valutazione della biodiversità conformemente alla norma 3, alle zone classificate o protette dalla normativa nazionale e alle zone protette da strumenti internazionali.

²⁷ L'elenco non è esaustivo e potrebbe comprendere la violenza sessuale e altre forme di violenza, la tratta di esseri umani e il lavoro forzato, lo sfruttamento e gli abusi sessuali, l'elevata concentrazione di sfollati interni, di lavoratori migranti o di rifugiati.

ALLEGATO 1b – Informazioni che il promotore è tenuto a fornire al fine di determinare la necessità di una VIAS (cfr. par. 19)

1. La descrizione del progetto, comprese le caratteristiche fisiche.
2. La descrizione dell'ubicazione del progetto, con particolare riguardo alle componenti sociali e alla sensibilità ambientale dell'area geografica che può risentire dell'impatto.
3. Informazioni relative al contesto nazionale che può condizionare i rischi sociali specifici a livello del progetto, quali la situazione dei diritti umani, le condizioni di lavoro, l'ambiente propizio alla partecipazione pubblica, la violenza di genere e altre forme di violenza e molestie (compresi i rischi di ritorsione), le disparità socio-economiche (anche legate al genere), nonché gli impatti e i rischi propri delle situazioni di conflitto o di fragilità.
4. La descrizione delle componenti ambientali, climatiche e sociali e l'individuazione delle persone e/o delle comunità interessate dal progetto che possono subire un impatto significativo, prestando particolare attenzione agli impatti sugli individui e/o sui gruppi vulnerabili, emarginati, discriminati o esclusi a causa delle loro caratteristiche socio-economiche.
5. La descrizione dei probabili effetti significativi (nella misura del possibile sulla base delle informazioni disponibili) sull'ambiente, il clima, i diritti umani, la salute e il benessere delle persone, nonché delle disparità socio-economiche, derivanti dagli aspetti seguenti: i) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente, ii) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, iii) espropriazioni di terreni e/o servitù che danno luogo a sfollamenti e reinsediamenti involontari, potenziali restrizioni dell'accesso alla terra, agli alloggi, ai mezzi di sussistenza e alle strategie di sostentamento e/o acquisizioni volontarie della terra, e iv) condizioni di lavoro.

ALLEGATO 2a – Contenuto raccomandato del rapporto VIAS

(cfr. par. 23)

1. La descrizione del quadro giuridico ambientale e sociale applicabile, accompagnata da un'analisi del divario che mostri le differenze tra la legislazione nazionale pertinente e le norme della BEI, se del caso.
2. La descrizione del contesto nazionale e/o settoriale che può condizionare i rischi sociali specifici a livello del progetto, quali la situazione dei diritti umani, le condizioni di lavoro, l'ambiente propizio alla partecipazione del pubblico, la violenza di genere e altre forme di violenza e molestie (compresi i rischi di ritorsione), le disparità socio-economiche (anche legate al genere), nonché gli impatti e i rischi propri delle situazioni di conflitto o di fragilità.
3. La descrizione del progetto, tra cui in particolare:
 - a. la localizzazione, il sito, la concezione e la dimensione;
 - b. le caratteristiche fisiche del progetto (compresi eventuali obblighi di demolizione o di utilizzazione della terra);
 - c. la capacità tecnica e le caratteristiche della fase operativa;
 - d. una stima dei residui, delle emissioni e dei rifiuti (quantità e tipologia) prodotti.
4. La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) adeguate al progetto proposto, e l'indicazione dei principali motivi che hanno determinato la scelta, compreso un raffronto degli effetti ambientali e sociali.
5. La descrizione dello scenario di base rispetto al quale sono valutati gli impatti del progetto. Dovrebbe basarsi su dati quantitativi e qualitativi, primari e secondari, adeguati e appropriati concernenti gli aspetti pertinenti.
6. La descrizione degli aspetti ambientali, climatici e/o sociali²⁸ che possono essere influenzati dal progetto proposto, compresa l'individuazione e l'analisi complete e specifiche al contesto delle popolazioni e delle comunità che possono risentire dell'impatto, nonché degli altri soggetti interessati pertinenti, riservando un'attenzione particolare agli individui e/o ai gruppi vulnerabili, emarginati, discriminati o esclusi a causa delle loro caratteristiche socio-economiche.
7. La valutazione dei probabili effetti ambientali e sociali rilevanti del progetto proposto (tenendo conto anche dei risultati di eventuali valutazioni complementari e/o di studi mirati di cui ai paragrafi 9 e 10, se del caso) dovuti in particolare:
 - a. alla costruzione e all'esistenza del progetto;
 - b. all'uso delle risorse naturali, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;
 - c. alle tecnologie e sostanze utilizzate;
 - d. alle emissioni di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - e. ai rischi per la salute umana, il benessere, gli individui e/o i gruppi vulnerabili, emarginati, discriminati o esclusi a causa delle loro caratteristiche socio-economiche, il patrimonio culturale o l'ambiente;

²⁸ Tale elenco non è esaustivo e può comprendere gli elementi seguenti: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio diminuzione di materia organica, erosione, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra e impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali, patrimonio culturale, compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio, nonché, se possibile, dati socio-economici disaggregati per sesso.

f. al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti o attività.

La descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

8. La descrizione dei metodi di previsione o degli elementi di prova utilizzati per individuare e valutare gli effetti ambientali, climatici e sociali significativi, precisando le difficoltà legate a lacune tecniche o mancanza di conoscenze, nonché le principali incertezze riscontrate.
9. La descrizione e la giustificazione delle misure previste per prevenire, ridurre e, se possibile, compensare/correggere gli eventuali effetti negativi significativi ambientali, climatici e/o sociali contenute nel piano di gestione ambientale e sociale, come definito nel paragrafo 24.
10. La descrizione dei previsti effetti negativi significativi ambientali, climatici e/o sociali, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto, compresi quelli dovuti ai cambiamenti climatici. Se del caso, dovrebbe essere inclusa nel piano di gestione ambientale e sociale la descrizione delle misure previste al fine di prevenire tali rischi, nonché delle misure concernenti la preparazione e la risposta alle situazioni d'emergenza (coperte dalle norme 3 e 9).
11. La descrizione delle opportunità e delle misure che consentono di migliorare ulteriormente la prestazione ambientale e sociale (compresa la situazione dei diritti umani) del progetto e di aumentarne gli impatti positivi.
12. Le modalità di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia della gestione degli impatti nonché di ogni azione di miglioramento, se del caso, misurata nel quadro del piano e del sistema globale di gestione ambientale e sociale, che dovrebbe comprendere indicatori qualitativi e quantitativi appropriati e basarsi sui riscontri da fonti interne ed esterne, compresi i soggetti interessati pertinenti.
13. Il riassunto della procedura di coinvolgimento dei soggetti interessati attuata con i diversi gruppi di uomini e donne e/o comunità riguardati dal progetto e con gli altri soggetti interessati pertinenti, indicando i risultati ottenuti e il modo in cui sono stati integrati/presi in considerazione o altrimenti trattati (il coinvolgimento dei soggetti interessati è affrontato in dettaglio nella norma 2).
14. Le modalità relative ai meccanismi di trattamento dei reclami e le misure che saranno adottate per garantire un accesso effettivo ai mezzi di ricorso per i soggetti interessati; tali meccanismi dovrebbero riflettere le norme sociali e il contesto culturale per garantire che siano culturalmente e socialmente appropriati e non escludano alcun utente previsto, conformemente ai requisiti pertinenti indicati nella norma 2.
15. Un riassunto non tecnico (o equivalente) delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

ALLEGATO 2b – Informazioni minime da includere nel piano di gestione ambientale e sociale (cfr. par. 25)

1. Le misure di mitigazione e/o compensazione/riparazione, che riflettono la gerarchia della mitigazione e determinano le modalità di monitoraggio. Nel caso in cui alcuni soggetti interessati siano identificati come soggetti svantaggiati, esclusi, vulnerabili o emarginati (secondo la definizione di cui alla norma 7), il piano di gestione ambientale e sociale o equivalente deve prevedere misure differenziate, affinché tali soggetti non subiscano in modo sproporzionato gli impatti negativi del progetto, né siano svantaggiati nella distribuzione dei benefici e delle opportunità di sviluppo derivanti dal progetto.
2. Le opportunità di conseguire i benefici ambientali e sociali supplementari derivanti dal progetto indicando, se del caso, i programmi di sviluppo locale e precisando chiaramente che i contributi positivi non saranno utilizzati per compensare gli effetti ambientali e sociali negativi.
3. Procedure per: i) valutare l'efficacia delle misure di mitigazione e/o compensazione/riparazione, compresi indicatori qualitativi e quantitativi appropriati (disaggregati per sesso, età e qualsiasi altra caratteristica socioeconomica pertinente, nei limiti del possibile), obiettivi e criteri di accettazione; e per ii) individuare effetti negativi non ancora previsti, sulla base dei riscontri da fonti interne ed esterne, compresi i soggetti interessati pertinenti. Inoltre, il promotore può fare ricorso a terzi, come esperti indipendenti, comunità locali o ONG al fine di completare o verificare le sue informazioni di monitoraggio.
4. L'assegnazione delle risorse (anche finanziarie), le responsabilità e il calendario di attuazione e di monitoraggio. Se del caso, il piano di gestione ambientale e sociale o equivalente riconosce e incorpora il ruolo delle azioni e situazioni pertinenti sotto il controllo di terzi al fine di affrontare gli impatti e i rischi individuati. Può altresì includere disposizioni concernenti la partecipazione di uomini e donne e delle comunità interessate dal progetto e degli altri soggetti interessati, a seconda del caso, come indicato sopra

NORMA 2 – COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

Introduzione

1. La presente norma riconosce l'importanza del coinvolgimento dei soggetti interessati quale mezzo per garantire il rispetto dei diritti in materia di¹: i) accesso alle informazioni, ii) partecipazione del pubblico al processo decisionale, e iii) accesso alla giustizia.
2. Il coinvolgimento dei soggetti interessati² è essenziale per garantire l'efficacia della valutazione, della gestione e del monitoraggio degli impatti e dei rischi ambientali, climatici e/o sociali e contribuisce alla sostenibilità globale e a migliori risultati dei progetti. Rafforza i benefici e la comprensione dei soggetti interessati pertinenti e, pertanto, il loro sostegno ai progetti.

Obiettivi

3. La presente norma descrive le responsabilità del promotore per quanto riguarda l'attuazione di un coinvolgimento dei soggetti interessati³ dal progetto trasparente e continuo, che ha come obiettivi principali:
 - a. adottare un approccio inclusivo e sistematico per coinvolgere in modo costruttivo i soggetti interessati, ovvero le persone e/o le comunità direttamente o indirettamente influenzate da un progetto⁴ o che possono avere interessi in un progetto e/o la capacità di influenzarne i risultati in senso positivo o negativo;
 - b. garantire che i soggetti interessati abbiano accesso in tempo utile alle informazioni relative ai rischi e agli impatti ambientali, climatici e/o sociali del progetto secondo modalità adeguate dal punto di vista culturale e comprensibili per tutti i soggetti interessati, compresi quelli che necessitano di misure speciali o di assistenza;
 - c. promuovere e consentire una partecipazione e un contributo significativi e liberi dei soggetti interessati ai processi decisionali legati ai progetti che possono riguardarli, cercando in tal modo di instaurare una fiducia reciproca e di migliorare i risultati dei progetti;
 - d. fornire ai titolari di diritti⁵ meccanismi efficaci per presentare reclami e accedere ai mezzi di ricorso e promuovere la responsabilità organizzativa nonché l'apprendimento e il miglioramento continui.

¹ In linea con lo spirito e i principi della convenzione di Aarhus della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

² Il coinvolgimento dei soggetti interessati è un processo inclusivo e iterativo che comporta, a vari livelli, l'individuazione e l'analisi dei soggetti interessati, la pianificazione del coinvolgimento, la divulgazione di informazioni, una consultazione significativa e un meccanismo che garantisce l'accesso alle procedure di reclamo e ai mezzi di ricorso.

³ Noto come «processo di partecipazione del pubblico» (compreso l'accesso alle informazioni e ai processi di consultazione) nel quadro giuridico applicabile dell'UE, ad esempio la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

⁴ Denominate «pubblico interessato» nell'Unione europea, secondo la definizione di cui al quadro giuridico applicabile dell'UE, per esempio la direttiva VIA 2014/52/UE e la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

⁵ Per titolari di diritti si intendono, dal punto di vista dei diritti umani, tutti gli individui e i gruppi di popolazione che possono rivendicare legittimamente i diritti fondamentali. Nell'ambito dei progetti della BEI, si fa riferimento ai soggetti anche solo potenzialmente interessati dalle eventuali ripercussioni negative del progetto. Si tratta delle persone interessate dal progetto, dei membri della comunità locale, dei lavoratori, ecc. Come indicato nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le organizzazioni o le entità quali Stati, sindacati o istituzioni religiose, non sono titolari di diritti umani, ma possono agire in rappresentanza delle persone fisiche in quanto titolari di diritti.

4. Sebbene il processo di coinvolgimento dei soggetti interessati rientri nella responsabilità delle autorità competenti pertinenti, il promotore collabora con queste ultime al fine di garantire il conseguimento di risultati conformi alla presente norma.

Ambito di applicazione

5. La presente norma si applica a un progetto specifico, ove la sua pertinenza sia determinata in occasione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o dell'impatto ambientale e sociale (VIAS) (descritta nella norma 1), sulla base dei potenziali impatti e rischi ambientali, climatici e/o sociali. In funzione di tali impatti e rischi, i requisiti specifici imposti dalla presente norma si applicano lungo l'intero ciclo del progetto della BEI. La natura e la portata del coinvolgimento dei soggetti interessati sono commisurate ai potenziali impatti e rischi ambientali, sociali e/o climatici del progetto, tenuto conto del tipo e della complessità del progetto, del settore e del contesto nazionale.
6. La presente norma deve essere letta in combinato disposto con i requisiti stabiliti nelle norme ambientali e sociali della BEI, se applicabili, prestando un'attenzione particolare al coinvolgimento dei gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, i popoli indigeni, i lavoratori e i loro rappresentanti, nonché nel contesto di reinsediamenti involontari e/o di sfollamenti economici o di preparazione e risposta a situazioni di emergenza.

Requisiti generali

7. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono rispettare la legislazione nazionale applicabile e la presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali previsti dalla legislazione dell'UE che la BEI considera pertinenti per il coinvolgimento dei soggetti interessati, come definiti ai paragrafi da 15 a 44 della presente norma⁶.
8. Il promotore coinvolge i soggetti interessati nella fase iniziale del processo decisionale, quando tutte le opzioni sono ancora aperte, per consentire il loro contributo significativo e garantire che i loro pareri, interessi e timori siano presi in considerazione per conseguire un risultato ottimale.
9. Il processo di coinvolgimento deve rispettare i diritti umani, compresi i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati⁷, ed essere adattato al contesto nazionale, riconoscendo e rispettando i valori e le conoscenze storiche, culturali e locali delle comunità influenzate e degli altri soggetti interessati. Il promotore coinvolge i soggetti interessati senza esercitare alcuna intimidazione, coercizione o violenza nei confronti di persone, in particolare quelle che esprimono il loro parere sui progetti⁸.
10. Il coinvolgimento deve essere sensibile alle questioni di genere e inclusivo, non discriminatorio, e tenere conto, se necessario, delle diverse esigenze e delle potenziali barriere per i vari soggetti interessati al fine di garantire la loro partecipazione equa, comprese le esigenze e le barriere riguardanti gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, nonché le persone tradizionalmente escluse o che necessitano di assistenza speciale⁹.

⁶ Si applicano requisiti specifici in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati conformemente alle norme 6 e 7, in particolare per ottenere un consenso libero, previo e informato, nel caso di progetti che interessano popoli indigeni.

⁷ In linea con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e, se del caso, del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD).

⁸ Conformemente alla politica ambientale e sociale della BEI.

⁹ La norma 7 definisce i requisiti relativi ai gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, nonché i requisiti legati alla procedura di consenso libero, previo e informato per i progetti che interessano i popoli indigeni.

Requisiti specifici

Progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati

11. Per tutti i progetti sottoposti a una valutazione a norma della direttiva relativa alla valutazione d'impatto ambientale (VIA)¹⁰, coordinata con e/o integrata da eventuali valutazioni specifiche applicabili, come definite nella norma 1, il promotore assiste le autorità competenti¹¹ nello svolgimento del processo di partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero, se del caso, al fine di conseguire risultati conformi alla presente norma, e fornisce alla BEI, su richiesta:
- a. la prova che le informazioni pertinenti¹² sono divulgate in tempo utile, per via elettronica e/o con altri mezzi adeguati, che consentono al pubblico di accedervi facilmente ed efficacemente;
 - f. informazioni sulle modalità dettagliate del processo di consultazione, anche in un contesto transfrontaliero, se del caso, al fine di garantirne la significatività, secondo la definizione della presente norma;
 - g. una sintesi dei risultati del processo globale di consultazione e del modo in cui tali risultati sono stati integrati o comunque presi in considerazione, come indicato nella o nelle decisioni delle autorità competenti interessate che soddisfano i requisiti definiti nel quadro giuridico dell'UE.
12. Per tutti i progetti per i quali le autorità competenti interessate hanno determinato che non fosse necessaria una VIA, come definita nella norma 1, il promotore fornisce alla BEI la prova che tale determinazione è stata resa pubblica¹³.
13. Tenuto conto dei requisiti nazionali e dell'UE in materia di partecipazione del pubblico ai diversi processi decisionali oltre la procedura VIA¹⁴, il promotore coinvolge i soggetti interessati pertinenti lungo l'intero ciclo del progetto della BEI, se necessario, e fornisce alla Banca, su richiesta, la prova di tale coinvolgimento.
14. Il promotore integra il processo di coinvolgimento formale svolto dalle autorità competenti interessate o comunque necessario in virtù dei requisiti stabiliti nelle altre norme ambientali e sociali della BEI, se del caso, con qualsiasi misura specificata nei paragrafi da 15 a 44 della presente norma, se ritenuto necessario dalla BEI.

Progetti ubicati nel resto del mondo

15. Il promotore attua un processo di coinvolgimento dei soggetti interessati proporzionato alla natura e alla portata del progetto e ai suoi potenziali impatti e rischi ambientali, che comporta, come minimo¹⁵: i)

¹⁰ Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA).

¹¹ Conformemente alla direttiva VIA, qualora l'autorità competente coincida con il promotore, gli Stati provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti da detta direttiva.

¹² Le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono, come minimo, quanto segue: i) il rapporto VIA quale descritto nella norma 1 della BEI, ii) se del caso, i risultati di ogni valutazione o studio supplementare realizzata/o e iii) qualsiasi rapporto pertinente richiesto dalle autorità competenti conformemente al quadro giuridico nazionale.

¹³ Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva VIA.

¹⁴ La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale non si limita ai requisiti di cui alla direttiva VIA dell'UE e comprende, se del caso, il coinvolgimento nei processi di pianificazione e/o di autorizzazione, ad esempio la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS); la direttiva relativa alle emissioni industriali; la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), come modificata; la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come modificata; la direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, come modificata.

¹⁵ Anche l'individuazione e l'analisi dei soggetti interessati così come l'attuazione e/o il mantenimento del meccanismo per il trattamento dei reclami sono commisurati alla natura e alla portata del progetto e ai suoi potenziali impatti e rischi ambientali e sociali.

l'individuazione e l'analisi dei soggetti interessati; ii) l'attuazione e/o il mantenimento di un meccanismo per il trattamento dei reclami, nonché tutti o parte degli elementi seguenti, a diversi livelli, se ritenuto necessario dalla BEI; iii) la pianificazione del coinvolgimento; iv) la divulgazione di informazioni; v) la consultazione significativa, e vi) il monitoraggio e la rendicontazione.

Individuazione e analisi dei soggetti interessati

16. Il promotore individua, analizza e documenta i diversi soggetti interessati. In tale contesto il promotore presta particolare attenzione e dà priorità all'individuazione e all'analisi delle persone o dei gruppi che possono risentire degli effetti in modo differenziato o sproporzionato a causa della loro condizione di vulnerabilità¹⁶.
17. Su tale base, il promotore approfondisce l'analisi e stabilisce la priorità relativa alle persone e ai gruppi che potrebbero avere preoccupazioni e priorità diverse in relazione agli impatti e ai rischi, ai meccanismi di mitigazione e ai benefici del progetto, e che possono necessitare di forme di coinvolgimento diverse o separate. Tenuto conto del contesto nazionale e del dibattito pubblico sul progetto e del settore in questione, l'analisi deve prendere in considerazione anche qualsiasi rischio di ritorsione nei confronti di coloro che esprimono il loro parere sulle attività del progetto o sul promotore, e individuare i gruppi a rischio a questo proposito.
18. Poiché i rappresentanti legittimi dei soggetti interessati¹⁷ spesso svolgono un ruolo importante nel processo di coinvolgimento, il promotore coopera con loro affinché possano facilitare la comunicazione e trasmettere le osservazioni delle comunità interessate, se del caso.
19. Quando un progetto può avere effetti ambientali, climatici e/o sociali significativi a livello transfrontaliero, l'individuazione e l'analisi dei soggetti interessati deve tenere conto anche delle persone e dei gruppi di altri paesi che possono essere toccati (in particolare i paesi vicini o a valle, o quelli che condividono risorse naturali), senza discriminazioni.
20. L'individuazione e l'analisi dei soggetti interessati devono essere esaustive e fornire un adeguato livello di informazione al fine di determinare la natura, la portata e le modalità del processo di coinvolgimento.

Meccanismo per il trattamento dei reclami

21. Il meccanismo per il trattamento dei reclami si riferisce al sistema introdotto e/o gestito dal promotore che consente a tutti i soggetti interessati, in particolare alle persone e alle comunità toccate, di presentare i loro reclami sulle prestazioni ambientali e sociali del progetto, nonché di accedere ai mezzi di ricorso e di ottenere una riparazione¹⁸.
22. Non appena possibile, il promotore istituisce un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami a livello di progetto, al fine di raccogliere e risolvere le preoccupazioni e i reclami dei soggetti interessati lungo l'intero ciclo del progetto della BEI. Tale meccanismo deve coprire gli aspetti legati a tutte le norme, ad eccezione dei rapporti fra datore di lavoro e lavoratori, compresi gli aspetti che riguardano la salute, l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, dato che è previsto specificamente per tali fini un dispositivo per il trattamento dei reclami separato, conformemente agli obblighi di cui alle norme 8 e 9. Il meccanismo di reclamo stabilisce una procedura chiara, suddivisa per fasi, con calendari indicativi, risultati, indicatori definiti di monitoraggio e di prestazione e obblighi in materia di rendicontazione.
23. Il meccanismo per il trattamento dei reclami a livello di progetto può avvalersi di qualsiasi meccanismo formale o informale esistente, a condizione che sia correttamente concepito e attuato, e adatto alle finalità del progetto. Se la BEI lo ritiene necessario, tali meccanismi possono essere integrati da dispositivi specifici

¹⁶ Cfr. per la definizione il glossario e la norma ambientale e sociale 7 della BEI.

¹⁷ Ad esempio capi della comunità locale, rappresentanti del governo locale, rappresentanti della società civile, insegnanti e/o altre persone che si esprimono a nome di uno o più gruppi di soggetti interessati su cui si ripercuotono gli impatti, compresi i popoli indigeni.

¹⁸ Come sottolineato nel principio 31 dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un meccanismo per il trattamento dei reclami deve essere efficace, ossia: i) comprovatamente legittimo, ii) accessibile, iii) prevedibile, iv) equo, v) trasparente, vi) compatibile con i diritti umani, vii) fondato sulla partecipazione e sul dialogo e viii) una fonte di apprendimento per tutti i soggetti interessati coinvolti, compreso il promotore.

del progetto. Il meccanismo dovrebbe: i) dare una risposta rapida ed efficace alle preoccupazioni, ii) essere esente da qualsiasi forma di intimidazione, coercizione e ritorsione, ed iii) essere inclusivo.

24. Il meccanismo deve anche essere inclusivo e sensibile alle questioni di genere, e affrontare le potenziali barriere all'accesso di uomini e donne, persone non binarie o non conformi al genere, giovani e anziani, persone analfabete o altri gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, a seconda del caso. Dovrebbe garantire il rispetto della vita privata delle persone e includere l'opzione dell'anonimato. Le informazioni sull'accesso alla procedura relativa al meccanismo per il trattamento dei reclami a livello di progetto devono essere rese disponibili al pubblico nelle lingue pertinenti e mediante canali adeguati.
25. Il meccanismo documenta e affronta le preoccupazioni in tempo utile, tramite il dialogo e la partecipazione, utilizzando una procedura comprensibile, giusta e trasparente, adeguata dal punto di vista culturale, compatibile con i diritti e facilmente accessibile a tutti i soggetti interessati, senza costi e senza ritorsioni. Il meccanismo deve prevedere opzioni di ricorso e non deve impedire, né pretendere di impedire, l'accesso dei denunciatori a mezzi giudiziari o amministrativi alternativi per la presentazione di reclami, come il meccanismo per il trattamento dei reclami del Gruppo BEI¹⁹.

Pianificazione del coinvolgimento

26. Per i progetti con impatti e rischi ambientali, climatici e/o sociali significativi, o se la BEI lo ritiene altrimenti necessario, il promotore garantisce un processo di coinvolgimento efficace, pianificandolo minuziosamente ed elaborando un piano di coinvolgimento dei soggetti interessati o un documento equivalente. Tale piano descrive l'intero processo di coinvolgimento dei soggetti interessati del progetto, precisa le attività, espone i ruoli, le risorse e il calendario, e serve da documento di orientamento lungo l'intero ciclo del progetto della BEI.
27. Il promotore elabora il piano di coinvolgimento dei soggetti interessati nella fase iniziale del processo e ne divulga la prima versione non appena possibile, al fine di ottenere un riscontro da parte dei soggetti interessati sul suo contenuto, compresa l'individuazione e l'analisi dei soggetti interessati nonché le attività di dialogo proposte.
28. Il piano di coinvolgimento dei soggetti interessati è adattato alle esigenze e agli interessi dei soggetti individuati e ai loro ruoli previsti nel processo, e specifica i diversi tipi di formato di coinvolgimento che possono essere necessari per garantire una partecipazione significativa di tutti i soggetti interessati.
29. Il piano descrive il processo di consultazione definendo: i) le informazioni da divulgare, ii) i mezzi, gli strumenti e le lingue della divulgazione, iii) il calendario e la frequenza, iv) i livelli e i metodi utilizzati per consultare ciascun gruppo individuato, v) i dettagli del calendario di presentazione di pareri, domande e/o preoccupazioni, e vi) il meccanismo di trattamento dei reclami.
30. Quando esistono o sono previsti rischi di ritorsione e la BEI lo ritiene necessario, il piano di coinvolgimento dei soggetti interessati integra una strategia di prevenzione e di risposta alle ritorsioni, in particolare attraverso un coinvolgimento costruttivo delle persone e dei gruppi a rischio. Il piano deve prestare particolare attenzione alla creazione di canali sicuri per la consultazione di tali gruppi, se necessario, e a garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati esposti a ritorsioni.
31. In funzione della natura del progetto e del livello di informazioni disponibili, il piano di coinvolgimento dei soggetti interessati può adottare un approccio quadro e definire i principi generali e le caratteristiche fondamentali del processo di coinvolgimento pianificato, che saranno precisati una volta disponibili maggiori informazioni relative al progetto.
32. Al fine di garantire l'efficacia nell'assicurare una partecipazione significativa dei soggetti interessati, il piano di coinvolgimento dei soggetti interessati deve essere sottoposto periodicamente a revisioni e aggiornamenti,

¹⁹ Ogni persona fisica o giuridica che desidera segnalare un caso di presunta cattiva amministrazione da parte del Gruppo BEI a livello di decisioni, azioni e/o omissioni può presentare un reclamo tramite il meccanismo per il trattamento dei reclami della BEI. Per maggiori informazioni consultare il sito: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

dato che le informazioni relative al progetto e le esigenze di partecipazione dei soggetti interessati possono variare nel tempo. Il promotore deve rendere pubblica una versione rivista del piano se vengono apportate modifiche significative.

Divulgazione di informazioni

33. Al fine di garantire la partecipazione effettiva dei soggetti interessati individuati, il promotore mette a disposizione del pubblico nel modo più accessibile, non appena possano essere ragionevolmente fornite, le informazioni seguenti:

- a. la finalità, la natura e la portata del progetto, compresa la durata delle attività proposte;
- h. la descrizione dei potenziali impatti e rischi del progetto per le comunità locali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione / correttive proposte, come definite nella norma 1;
- i. se e ove del caso, la descrizione dei potenziali impatti e rischi che potrebbero ripercuotersi in modo sproporzionato su gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, e una panoramica delle misure differenziate proposte per evitarli e ridurli al minimo;
- j. il processo di coinvolgimento dei soggetti interessati proposto e le possibilità di partecipazione del pubblico, in particolare i luoghi e le date delle riunioni di consultazione pubblica previste, nonché la procedura di notifica e rendicontazione di tali riunioni, conformemente a quanto stabilito nel piano di coinvolgimento dei soggetti interessati e nelle sue versioni riviste e aggiornate, se del caso;
- k. il meccanismo per il trattamento dei reclami o del riscontro disponibile a livello di progetto, il meccanismo per il trattamento dei reclami del Gruppo BEI20 e le modalità di accesso da parte dei soggetti interessati; e
- l. le eventuali possibilità di distribuzione dei benefici e del valore aggiunto per le comunità interessate, se del caso.

34. Negli sforzi di divulgazione e diffusione delle informazioni, il promotore cerca di garantire che i soggetti interessati, comprese le persone analfabete, ricevano informazioni attendibili e precise, fornendole in formati e lingue facilmente comprensibili e adeguati dal punto di vista culturale, e adattando le informazioni alle persone che necessitano di misure speciali o di assistenza.

35. Il promotore divulga informazioni su eventuali cambiamenti della portata e/o dell'attuazione del progetto che comportano impatti e rischi ambientali, climatici e/o sociali significativi, man mano che tali cambiamenti intervengono, nonché su ulteriori misure di mitigazione e/o di compensazione/correttive e sulle modalità di monitoraggio, se del caso, e coinvolge i soggetti interessati a tal proposito.

Consultazione significativa

36. Una consultazione significativa è un processo bidirezionale che:

- a. ha inizio il prima possibile al fine di consentire una partecipazione effettiva dei soggetti interessati alla concezione delle attività di progetto o delle misure di mitigazione che potrebbero riguardarli positivamente o negativamente;
- m. è mantenuto lungo l'intero ciclo del progetto della BEI;
- n. si basa sulla divulgazione e la diffusione previa di informazioni pertinenti, precise e facilmente accessibili, entro un termine che faciliti un dialogo significativo con i soggetti interessati in un

²⁰ Panoramica del meccanismo per il trattamento dei reclami del Gruppo BEI: <https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm>.

formato adeguato dal punto di vista culturale, nella lingua o nelle lingue locali pertinenti e in modo comprensibile dai soggetti interessati;

- o. include tutti i soggetti interessati pertinenti, compresi i gruppi generalmente sottorappresentati a causa del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'età, delle condizioni di salute, della povertà, della disabilità, del livello di istruzione o di altri fattori;
- p. comprende misure personalizzate, se del caso, per consentire alle persone e alle comunità interessate, in particolare quelle vulnerabili, emarginate e/o discriminate, di partecipare appieno ed efficacemente al processo di coinvolgimento;
- q. tiene conto del riscontro dei soggetti interessati e delle loro risposte integrando i loro punti di vista o esponendo i motivi per i quali non è stato possibile farlo;
- r. è esente da qualsiasi manipolazione, interferenza, coercizione, discriminazione e intimidazione esterne; e
- s. è registrato e reso pubblico dal promotore²¹.

37. Il promotore intraprende un processo di consultazione significativa che offra ai soggetti interessati la possibilità di esprimere in forma continua il loro punto di vista sul progetto, sugli impatti e rischi ambientali, climatici e/o sociali individuati nonché sulle misure e le azioni proposte per affrontarli. Il promotore coinvolge i soggetti interessati individuati nell'ambito di un processo collaborativo volto ad affrontare e dare risposta ai loro pareri e timori man mano che sono manifestati, e documenta e divulga informazioni su tale processo.

38. La consultazione comprende meccanismi e processi adeguati dal punto di vista culturale ed è adattata alle diverse esigenze dei soggetti interessati. Deve inoltre considerare diverse forme di comunicazione mirata per facilitare una maggiore partecipazione di uomini e donne, tenendo conto anche di fattori quali l'età, il livello di alfabetizzazione, la lingua, la mobilità e la condizione di vulnerabilità. Il calendario del coinvolgimento deve essere realistico e rispettoso di tutti i soggetti interessati individuati, in particolare delle persone e/o dei gruppi toccati.

39. Se il progetto è ubicato in ambienti difficili, come zone di fragilità o di conflitto, o con un'elevata incidenza di violazioni dei diritti umani, o viene eseguito durante una crisi che potrebbe incidere sul processo di consultazione, il promotore tiene conto del contesto specifico e concepisce forme e procedure di consultazione mirate volte a garantire uno spazio sicuro per il coinvolgimento dei soggetti interessati.

40. Il promotore informa il pubblico, in tempo utile, sul modo in cui i pareri dei soggetti interessati sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione al momento della concezione del progetto, nonché sulle misure di mitigazione e/o di compensazione/correttive o sui motivi per cui ciò non è stato fatto.

41. Il promotore informa inoltre i soggetti interessati dell'esistenza del meccanismo di reclamo non giudiziario a livello di progetto, disponibile lungo l'intero ciclo del progetto della BEI.

Monitoraggio e rendicontazione

42. Il promotore effettua un monitoraggio regolare del processo di coinvolgimento dei soggetti interessati concordato con la BEI e utilizza queste informazioni per individuare i settori in cui occorre rafforzare tale coinvolgimento, in particolare con il riesame e l'aggiornamento del piano di coinvolgimento dei soggetti interessati o adeguamenti del meccanismo per il trattamento dei reclami, se necessario. Nella misura del possibile, si consiglia al promotore di disporre di un monitoraggio da parte di terzi, quali rappresentanti dei soggetti interessati, organizzazioni della società civile o basate sulla comunità, le comunità toccate, esperti

²¹ Con la possibilità dell'anonimato delle persone che partecipano alla procedura di consultazione, su loro richiesta, e in linea con lo spirito e i principi del RGPD.

esterni, autorità locali e pubbliche, gruppi di riflessione o altre persone che hanno dimestichezza con gli aspetti pertinenti del progetto.

43. Su richiesta della BEI, il promotore mantiene aperti i canali di comunicazione con i soggetti interessati in merito alle prestazioni ambientali e sociali globali del progetto, basandosi sul coinvolgimento già in corso.
44. Il promotore riferisce alla BEI, su richiesta di quest'ultima, *inter alia*, in merito all'attuazione delle misure concordate in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati, a qualsiasi aspetto o sfida importante, nonché al volume e alla natura dei reclami dei soggetti interessati registrati attraverso il meccanismo per il trattamento dei reclami.

NORMA 3 – USO EFFICIENTE DELLE RISORSE E PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO

Introduzione

1. La presente norma riconosce che un uso efficiente delle risorse concorre a mitigare la pressione ambientale e i cambiamenti climatici, aumentando nel contempo la competitività grazie ai risparmi derivanti dall’incremento dell’efficienza, dalla commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita.
2. La norma incoraggia l’identificazione, la progettazione e l’uso delle tecnologie, dei processi e dei servizi opportuni per conseguire obiettivi di qualità ambientale, ivi compreso l’impiego delle migliori tecniche disponibili (BAT)¹ o delle tecniche emergenti², ove pertinente.
3. La presente norma promuove la transizione verso un’economia circolare mediante lo sviluppo e l’utilizzo di modelli aziendali nuovi e/o esistenti intesi ad aumentare la circolarità (il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile), che a sua volta può determinare risparmi considerevoli di materie lungo l’intera catena di valore e in tutti i processi di produzione, generare valore aggiunto e sbloccare opportunità economiche.

Obiettivo

4. La presente norma descrive le responsabilità del promotore nel garantire un approccio integrato all’uso efficiente delle risorse, alla prevenzione dell’inquinamento e al controllo delle emissioni nell’atmosfera, nell’acqua e nel terreno, dell’inquinamento acustico, delle radiazioni, alla prevenzione degli incidenti nonché alla gestione dei rifiuti e all’uso sicuro di sostanze pericolose e pesticidi, evitando di trasferire l’inquinamento da un comparto ambientale all’altro, garantendo la coerenza con il principio di «non arrecare un danno significativo»³ e contribuendo in tal modo al conseguimento dell’obiettivo dell’UE «inquinamento zero»⁴.

Ambito di applicazione

5. La presente norma si applica a un progetto specifico, ove la sua pertinenza sia determinata in occasione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale / valutazione dell’impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1), nonché ai progetti finanziati dalla BEI associati a modifiche e/o ampliamenti di attività o strutture esistenti, per le quali il promotore stabilisce i requisiti opportuni.

¹ Per «migliori tecniche disponibili (BAT)» si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso, secondo la definizione di cui alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

² Per «tecnica emergente» si intende una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell’ambiente o almeno lo stesso livello e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti (direttiva relativa alle emissioni industriali).

³ Come definito nel regolamento(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, regolamento Tassonomia UE (<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁴ Comunicazione della Commissione europea: Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» del 12 maggio 2021 (COM (2021) 400).

Requisiti generali

6. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione ambientale nazionale e dell'UE applicabile. Per i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati, sarà compito del promotore prendere in considerazione i tempi eventualmente necessari per il raggiungimento della conformità alla legislazione ambientale specifica dell'UE, secondo quanto concordato con l'Unione europea mediante accordi bilaterali e/o programmi di azione. Qualora le norme e i requisiti ambientali nazionali siano più rigorosi di quelli contenuti nella legislazione ambientale dell'UE, come nel caso di standard di qualità ambientale e/o valori limite di emissione, si applicano le norme nazionali.
7. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono rispettare la legislazione nazionale applicabile e la presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali stabiliti dalla legislazione dell'UE e dalle politiche che la BEI considera pertinenti in materia di standard di qualità ambientale e/o valori limite di emissione, di uso sicuro e gestione di sostanze pericolose e di corretta gestione ambientale dei rifiuti secondo la presente norma. La BEI concorda caso per caso con il promotore i requisiti applicabili delle norme dell'UE, tenendo conto delle specificità e condizioni locali.

Requisiti specifici⁵

Uso efficiente delle risorse ed economia circolare

8. Il promotore valuta l'efficacia e l'efficienza dell'uso, nell'ambito del progetto, dei materiali e delle risorse naturali (per esempio territorio, suolo, acqua, biodiversità), dell'energia, in particolare nei processi di produzione, e gli impatti sull'ambiente derivanti dall'impiego delle risorse per tutta la durata del progetto e durante il ciclo di vita di tutti i prodotti ottenuti. In base all'esito di tale valutazione del ciclo di vita, il promotore, agendo con la massima diligenza possibile, adotta misure di prevenzione e mitigazione per proteggere le risorse naturali ed evitare danni significativi al fine di preservarne la disponibilità a lungo termine per l'attività umana. Tali misure includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. ridurre le inefficienze nell'uso dei materiali e delle sostanze o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali fonti energetiche non rinnovabili, materie prime, risorse idriche e suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei beni e prodotti, in termini di durabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, riciclabilità oppure, ove applicabile, facilità di smontaggio e adattabilità di beni e prodotti;
 - b. promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti in conformità con la gerarchia di questi ultimi⁶;
 - c. evitare attività che possano comportare un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento di rifiuti.

Prevenzione e controllo dell'inquinamento

Progetti ubicati nell'UE e nei paesi candidati e potenziali candidati

9. Per quanto concerne i progetti associati ad attività elencate nell'allegato I della direttiva relativa alle emissioni industriali⁷ (IED) che sono anche soggetti a una procedura di VIA, il promotore fornisce alla BEI:

⁵ I requisiti specifici sono applicabili a tutti i progetti indipendentemente dalla loro ubicazione, salvo diversamente specificato.

⁶ Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

⁷ Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

- a. il rapporto VIA, ove applicabile, comprensivo di una descrizione della tecnologia e delle altre tecniche proposte (ivi compreso l'impiego delle BAT o delle tecniche emergenti) per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni nell'atmosfera, nelle acque e nel terreno, la produzione di rifiuti, l'uso di materie prime e il rumore, nonché per migliorare l'efficienza energetica, la prevenzione degli incidenti e il ripristino del sito alla sua chiusura, in linea con i requisiti della IED;
 - b. la decisione o le decisioni pertinenti dell'autorità competente che soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva VIA e dalla IED;
 - c. il permesso esistente rilasciato dall'autorità competente in conformità con i requisiti della IED, ivi compresi i risultati del monitoraggio delle emissioni, ove applicabile.
10. Il promotore adotta tutte le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione (o le decisioni) e le misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, oltre ad adottare, ove opportuno, misure di monitoraggio.
11. Per quanto concerne i progetti associati a modifiche e/o ampliamenti di attività o strutture esistenti contemplate dall'allegato I della IED e che non sono soggetti alla procedura di VIA, il promotore fornisce alla BEI il permesso rilasciato dall'autorità competente pertinente e, su richiesta, le informazioni seguenti:
- a. una descrizione delle attività e strutture esistenti, ivi comprese le modifiche e/o gli ampliamenti proposti, ove applicabile;
 - b. le materie prime e secondarie, altre sostanze e l'energia usata o prodotta, nonché i rifiuti prodotti e il tipo e l'entità delle emissioni in ogni comparto ambientale;
 - c. l'impiego delle BAT e/o di qualunque tecnica emergente;
 - d. le opportune misure adottate per prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, comprese le acque sotterranee, e del suolo, tra cui le modalità di monitoraggio, ove applicabile.

Progetti ubicati nel resto del mondo

12. Per quanto concerne i progetti associati ad attività elencate nell'allegato I della IED che sono soggetti a una procedura di VIAS, il promotore:
- a. fornisce alla BEI il rapporto VIAS, comprensivo di una descrizione della tecnologia e delle altre tecniche proposte per prevenire oppure, qualora ciò non fosse possibile, ridurre le emissioni nell'atmosfera, nelle acque e nel terreno, la produzione di rifiuti, l'uso di materie prime e il rumore, nonché per migliorare l'efficienza energetica, la prevenzione degli incidenti e il ripristino del sito alla sua chiusura;
 - b. concorda con la BEI l'applicabilità delle BAT e di eventuali tecniche emergenti, in tutto o in parte, comprese le tempistiche pertinenti per la loro attuazione;
 - c. attua tutte le condizioni ambientali richieste e le misure previste per evitare, prevenire o ridurre e/o, se necessario, compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente nel suo complesso, oltre ad adottare le opportune misure di monitoraggio indicate nel piano di gestione ambientale e sociale.
13. Per quanto concerne i progetti associati a modifiche o ampliamenti di attività e strutture esistenti elencate nell'allegato I della IED che non sono soggetti alla procedura di VIAS, il promotore fornisce alla BEI, su richiesta, le informazioni di cui all'allegato I della presente norma.

Prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze

14. Il promotore è preparato a intervenire in caso di incidente, infortunio ed emergenza, istituendo sistemi di gestione efficaci e attuando misure di controllo per garantire la prevenzione, la preparazione e la risposta adeguata a incidenti rilevanti⁸ in linea con il quadro giuridico applicabile⁹ e le buone prassi internazionali.
15. I sistemi generali di gestione ambientale e sociale del promotore (descritti nella norma 1 e comunicati alla BEI di conseguenza) stabiliscono, ove pertinente:
 - a. una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza da adottare ai fini della sua attuazione;
 - b. un piano di emergenza¹⁰ che analizzi i rischi di catastrofi e definisca anticipatamente accordi per consentire risposte tempestive, efficaci e appropriate, ivi compresi interventi per garantire che tali piani siano collaudati, rivisti e attuati.
16. Il promotore svolge un ruolo attivo e coadiuva le autorità competenti pertinenti nella progettazione di piani di emergenza esterni, che dovrebbero essere oggetto di debita consultazione con le persone e le comunità potenzialmente coinvolte, nonché con altre parti interessate, specialmente quando la loro partecipazione e collaborazione sono necessarie per garantire una risposta efficace.

Gestione dei rifiuti

17. Per i progetti che comportano la produzione di rifiuti con un impatto ambientale considerevole, il promotore include, nel quadro del rapporto VIA/VIAS, un piano di gestione dei rifiuti contenente le misure pianificate per mitigare tali impatti, nonché traguardi e obiettivi raggiungibili in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti, in linea con il principio della gerarchia di questi ultimi. Ove applicabile, il piano comprende metodi e indicatori di valutazione del ciclo di vita al fine di identificare e valuta gli impatti ambientali associati ai suoi prodotti, processi o attività attraverso la quantificazione delle materie prime, dell'energia e dei rifiuti immessi dal progetto nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo.
18. I rifiuti pericolosi devono essere ridotti e, qualora ciò non sia possibile, gestiti in modo sicuro per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, attenendosi a un regime di controllo rigoroso come quello previsto dalle norme dell'UE e dai trattati internazionali pertinenti. Ciò comprende obblighi di etichettatura, registrazione, monitoraggio e controllo. Il promotore è, inoltre, esortato a individuare alternative pertinenti basate sul mercato per il loro smaltimento ecologicamente corretto, tenendo conto altresì delle limitazioni applicabili ai loro spostamenti transfrontalieri¹¹.
19. Il promotore registra e comunica periodicamente i quantitativi di rifiuti prodotti, nonché il loro trasferimento fuori dal sito, come previsto dalla legislazione nazionale e/o dell'UE, dalle buone prassi e dai trattati internazionali pertinenti. Quando soggetti terzi provvedono allo smaltimento finale dei rifiuti, ivi compresi quelli pericolosi, il promotore garantisce l'impiego di appaltatori autorizzati.

⁸ Come definiti nella direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (la cosiddetta direttiva Seveso III).

⁹ Per quanto concerne i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA e nei paesi candidati e potenziali candidati in cui possono essere presenti sostanze pericolose (ad esempio durante la lavorazione o lo stoccaggio) in quantità superiori a una determinata soglia, si considerano i requisiti della direttiva Seveso III. Per tutti i progetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, si tiene conto altresì dell'approccio definito dalla Convenzione dell'ONU sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/TEIA/Publication/ECE_CP_TEIA_33_final_Convention_publication_Mar_ch_2017.pdf).

¹⁰ Come definito nel quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030: https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordren.pdf.

¹¹ Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento: testo in inglese (basel.int).

Gestione razionale di sostanze e materiali pericolosi

20. Il promotore cerca di evitare, ridurre o eliminare l'uso e lo stoccaggio di sostanze e materiali pericolosi estremamente preoccupanti e valuta la possibilità di rimpiazzarli con prodotti sostitutivi meno pericolosi, qualora siano disponibili alternative adeguate economicamente e tecnicamente sostenibili. Inoltre, il promotore è altresì invitato a elaborare progetti che contribuiscano allo sviluppo e all'utilizzo innovativi di prodotti sostitutivi sostenibili.
21. Il promotore valuta l'uso e lo stoccaggio sicuri di sostanze e materiali pericolosi qualora non sia possibile evitarli né sostituirli, applicando/seguendo rigorosamente i requisiti della legislazione orizzontale dell'UE in materia di sostanze chimiche¹² e le buone prassi internazionali. In tal modo il promotore individua e applica misure di riduzione dei rischi opportune per ridurre al minimo e/o controllare l'esposizione a sostanze e materiali pericolosi estremamente preoccupanti e il loro rilascio.

Utilizzo e gestione dei pesticidi

22. Quando l'attività prevede l'impiego di pesticidi, il promotore attua le norme generali sul loro uso sostenibile:
- riducendo i rischi e gli impatti che l'utilizzo dei pesticidi comporta per la salute umana e l'ambiente;
 - promuovendo il ricorso alla difesa integrata (IPM)¹³;
 - promuovendo tecniche o approcci alternativi, quali ad esempio alternative non chimiche ai pesticidi.
23. Il promotore presta particolare attenzione ad evitare di inquinare le acque superficiali o sotterranee agendo in modo opportuno e riducendo, per quanto possibile, o eliminando se del caso, l'impiego dei pesticidi in aree sensibili (per esempio aree designate per l'estrazione di acqua potabile su superfici impermeabilizzate o molto permeabili), che può comportare un rischio più elevato di inquinamento dell'ambiente acquatico.
24. Il promotore manipola e stocca i pesticidi e i relativi imballaggi e residui in linea con la legislazione dell'UE applicabile e le buone prassi internazionali, attuando misure che contribuiscano ad evitare operazioni di manipolazione pericolose e a prevenire fuoriuscite indesiderate.

¹² Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

¹³ Direttiva dell'UE 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive modifiche.

ALLEGATO 1 - Informazioni che il promotore è tenuto a fornire in relazione ai progetti associati alla modifica e/o agli ampliamenti di attività/strutture esistenti elencate nell'allegato I della IED, ubicati nel resto del mondo e non soggetti alla procedura di VIAS:

1. informazioni sul sito con tutte le attività sviluppate;
2. le materie prime e secondarie, altre sostanze e l'energia usata o prodotta sul sito;
3. l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e/o di eventuali tecniche emergenti, il calendario di attuazione proposto per conseguire la relativa conformità;
4. il tipo e l'entità delle emissioni sul sito rilasciate in ogni comparto;
5. le opportune misure adottate per prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, comprese le acque sotterranee, e del suolo;
6. le modalità di monitoraggio attuate per garantire il controllo del livello di inquinamento;
7. le misure adottate per prevenire la produzione di rifiuti e, qualora ne vengano prodotti, quelle adottate al fine di prepararli per il riutilizzo, il riciclo, il recupero o, come ultima risorsa, lo smaltimento, in modo tale da evitare o ridurre qualsiasi impatto sull'ambiente;
8. le misure adottate per l'impiego efficiente dell'energia e delle risorse, il che può generare opportunità significative in termini di competitività, riduzione dei costi, miglioramento della produttività e sicurezza dell'approvvigionamento.

NORMA 4 – BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI

Introduzione

1. La presente norma riconosce che la protezione e la conservazione della biodiversità¹ e degli ecosistemi² nonché il mantenimento delle funzioni e dei processi ecologici di tali ecosistemi sono fondamentali per la sostenibilità ambientale e sociale. La BEI sostiene progetti compatibili con il mantenimento dell'integrità di zone importanti per la biodiversità così come per le funzioni e i processi naturali fondamentali e la resilienza degli ecosistemi, con l'obiettivo di arrestare e invertire la perdita di biodiversità, aumentare i benefici derivanti dalla biodiversità e dagli ecosistemi e, se del caso, generare un impatto positivo netto³ sulla biodiversità.
2. La presente norma riconosce che le crescenti pressioni sulle risorse naturali e sugli ecosistemi conducono a perdite di biodiversità senza precedenti, esacerbate dagli impatti negativi dei cambiamenti climatici, e che il degrado degli ecosistemi può avere conseguenze sproporzionate per le famiglie rurali povere e le comunità indigene e vulnerabili che dipendono dai servizi ecosistemici per la loro sussistenza e il loro benessere. La BEI promuove pertanto un approccio olistico e fondato sui diritti umani per quanto riguarda la conservazione e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi nonché l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Obiettivo

3. La presente norma descrive le responsabilità dei promotori in materia di individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli impatti e dei rischi per la biodiversità e gli ecosistemi derivanti dai progetti finanziati dalla BEI, garantendo la coerenza con il principio di «non arrecare un danno significativo»⁴ e contribuendo in tal modo a riportare la biodiversità europea e mondiale sulla via della ripresa entro il 2030⁵ attraverso:
 - a. l'applicazione di un approccio di precauzione lungo l'intero ciclo di vita del progetto al fine di evitare e prevenire effetti irreversibili sulla biodiversità e sugli ecosistemi nei casi in cui le conseguenze di danni o di perdite sono potenzialmente significative e mancano le conoscenze necessarie per gestire i rischi e/o gli impatti;
 - b. il ricorso a un'adeguata pianificazione settoriale, del territorio e dello spazio marino, l'applicazione della gerarchia della mitigazione per evitare o, qualora ciò sia impossibile, ridurre al minimo ulteriori perdite, ripristinare o, come ultima risorsa, compensare eventuali impatti residuali sulla biodiversità e sugli ecosistemi. Ciò si applica a tutta la biodiversità e a tutti gli ecosistemi, indipendentemente dal loro stato di conservazione ufficiale;

¹ Ai fini della presente norma, la biodiversità è definita conformemente alla Convenzione sulla diversità biologica (Nazioni Unite, 1992) come la «variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi».

² Gli ecosistemi sono definiti nella Convenzione sulla diversità biologica (Nazioni Unite 1992) come «il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale».

³ L'impatto positivo netto sulla biodiversità è generalmente definito come un obiettivo per le prestazioni di progetto, in cui gli impatti sulla biodiversità (vale a dire la varietà degli ecosistemi e degli esseri viventi) provocati dal progetto sono controbilanciati dalle misure adottate per evitare e ridurre tali impatti, riabilitare le specie e i paesaggi interessati e compensare qualsiasi impatto residuale (definizione dell'IUCN). Il principio dell'impatto positivo netto sulla biodiversità si basa sull'applicazione della gerarchia della mitigazione al fine di evitare, ridurre al minimo, ripristinare o compensare le perdite di biodiversità. È complementare a tali approcci e non sostitutivo. L'impatto positivo netto sulla biodiversità deve essere definito caso per caso rispetto a uno scenario di riferimento adeguato. Commissione europea, «Gestione dei siti Natura 2000: guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)».

⁴ Come definito nel regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, regolamento Tassonomia UE – <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>.

⁵ Comunicazione della Commissione europea «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» del 20 maggio 2020 (COM (2020) 380).

- c. l'uso di un approccio basato sugli ecosistemi per valutare gli impatti e i rischi per la biodiversità, garantendo che siano riconosciute le interdipendenze tra persone, biodiversità ed ecosistemi; e
- d. la ricerca di opportunità per migliorare la biodiversità e gli ecosistemi⁶ ogniqualvolta possibile, in linea con gli sforzi di conservazione più ampi intrapresi nella zona in cui è ubicato il progetto e garantendo che le strategie di mitigazione e di ripristino siano allineate agli obiettivi di conservazione pertinenti e non limitate agli impatti a livello del sito.

Ambito d'applicazione

4. La presente norma si applica a un progetto specifico, ove la sua pertinenza sia determinata in occasione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale / valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1), e specificamente ai progetti finanziati dalla BEI che possono comportare impatti e rischi significativi che riguardano: i) la biodiversità e gli ecosistemi; ii) i servizi ecosistemici⁷, comprese le comunità in cui l'accesso ai servizi ecosistemici o la loro utilizzazione possono essere interessati dalle attività del progetto; iii) le zone protette o le zone riconosciute ad alto valore di biodiversità; e iv) gli habitat critici. La norma si applica altresì ai progetti che comportano una produzione primaria e/o l'acquisizione di risorse naturali viventi.

Requisiti generali

5. Per tutti i progetti il promotore individua, valuta e gestisce gli impatti e i rischi che potrebbero avere conseguenze positive o negative, dirette o indirette, sulla biodiversità e sugli ecosistemi e da cui potrebbe dipendere la riuscita del progetto⁸.
6. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione ambientale nazionale e dell'UE applicabile⁹. Si applicano i requisiti nazionali in materia di conservazione e protezione della biodiversità e degli ecosistemi qualora siano più rigorosi di quelli contenuti nella legislazione ambientale dell'UE.
7. Per i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati, sarà compito del promotore prendere in considerazione i tempi eventualmente necessari per il raggiungimento della conformità alla legislazione ambientale specifica dell'UE secondo quanto concordato con l'Unione europea mediante accordi bilaterali e/o di programmi d'azione.
8. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono rispettare la legislazione nazionale e la presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali stabiliti dalla legislazione e dalle politiche dell'UE, nonché le buone prassi internazionali¹⁰ attinenti alla protezione e alla conservazione della biodiversità, degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici, che la BEI considera pertinenti per evitare perdite di biodiversità e generare un impatto positivo netto sulla biodiversità, se necessario.

⁶ Compresa soluzioni basate sulla natura per massimizzare le sinergie per la biodiversità e i benefici collaterali per il clima.

⁷ La valutazione degli ecosistemi del Millennio definisce i servizi ecosistemici come i «benefici che le persone traggono dagli ecosistemi». Si tratta dei servizi di approvvigionamento, ad esempio di cibo e acqua; dei servizi di regolazione, ad esempio delle inondazioni, della siccità, del degrado del suolo e delle malattie; dei servizi di supporto, ad esempio la formazione del suolo e il ciclo dei nutrienti; e dei servizi culturali, ad esempio benefici ricreativi, spirituali, religiosi e altri benefici non materiali.

⁸ Quando è probabile che un progetto abbia un impatto significativo sul patrimonio naturale, devono essere presi in considerazione gli aspetti culturali e quelli relativi alla biodiversità e ai servizi ecosistemici e si applicano i requisiti di cui alla norma 10 unitamente a quelli stabiliti nella presente norma.

⁹ La legislazione dell'UE pertinente precisa le valutazioni necessarie quando il progetto genera impatti e rischi significativi per la biodiversità, gli ecosistemi, i servizi ecosistemici, le zone protette, gli habitat critici e la produzione di risorse naturali viventi.

¹⁰ Queste buone prassi internazionali sono enunciate nelle convenzioni internazionali relative alla protezione e alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi indicate di seguito: la Convenzione sulla diversità biologica, compreso il protocollo di Nagoya; la Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale; la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Requisiti specifici¹¹

Valutazione degli impatti e dei rischi significativi per la biodiversità e gli ecosistemi

9. Nell'ambito della VIA/VIAS prevista nella norma 1, il promotore prende in considerazione gli impatti diretti, indiretti, cumulativi e combinati del progetto e delle opere e impianti accessori o connessi, se del caso, in sede di valutazione della rilevanza degli impatti e dei rischi per gli habitat, le specie e gli ecosistemi. Tale valutazione include altresì, come minimo, le minacce alla biodiversità e agli ecosistemi, come la perdita, il degrado e la frammentazione degli habitat, la perdita di diversità e di abbondanza delle specie, la perdita di diversità genetica, il degrado dei servizi ecosistemici, l'inquinamento e le catture accidentali, nonché gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici connessi al progetto.
10. Al fine di garantire la completezza e la qualità della valutazione degli impatti e dei rischi per la biodiversità e gli ecosistemi, il promotore effettua e documenta, se del caso, le attività seguenti:
- a. una caratterizzazione adeguata delle condizioni originarie, compresi studi sul campo per diverse stagioni se necessario, che descriva lo stato ecologico del sito del progetto e delle sue zone di valutazione così come si presentano attualmente e come si evolverebbero in assenza del progetto pianificato. Le valutazioni e gli studi sul campo dovrebbero essere aggiornati e si dovrebbero ottenere i dati per la zona in cui il progetto può avere impatti, diretti o indiretti, comprese le opere e gli impianti accessori o connessi;
 - b. l'analisi di base che tenga conto, tra l'altro, delle minacce seguenti: i) perdita, degrado e frammentazione degli habitat (compreso il rischio di collisione) degli ambienti marini, d'acqua dolce e terrestri, e creazione di un effetto margine; ii) deforestazione e disboscamento illegale; iii) sovrasfruttamento di zone e risorse naturali; iv) ostacoli alle migrazioni; v) cattura di animali selvatici e bracconaggio di specie selvatiche; vi) accumulo di nutrienti; vii) inquinamento e rumore, compresi cambiamenti idrologici; viii) minacce preesistenti e misura in cui il progetto potrebbe aggravarle; e ix) effetto di ricaduta, definito talvolta sviluppo indotto;
 - c. il processo di valutazione, che comprende: i) presa in considerazione dei potenziali impatti a livello di paesaggio terrestre/marino, delle sensibilità stagionali, nonché degli effetti sull'integrità ecologica degli ecosistemi¹², indipendentemente dal loro stato di protezione e dal loro livello di degrado; e ii) qualsiasi impatto e rischio connesso ai cambiamenti climatici riguardante la biodiversità e gli ecosistemi, nonché le opportune misure necessarie ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - d. una valutazione degli impatti delle fasi di costruzione, funzionamento e smantellamento delle diverse soluzioni alternative rispetto allo «scenario senza progetto» (come stabilito alla lettera a), indicando se comporterebbero risultati migliori per la biodiversità, gli ecosistemi e i loro servizi;
 - e. l'applicazione della gerarchia della mitigazione definita nella norma 1, tenendo conto dei requisiti per il conseguimento degli obiettivi della presente norma (nessuna perdita e impatto positivo netto, se del caso), evitando effetti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi. Qualora non sia possibile evitare tali effetti negativi, il promotore pone in essere misure volte a ridurre al minimo gli impatti e a ripristinare la biodiversità, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche. Queste ultime possono riguardare, tra l'altro, la prevenzione, la conservazione, la mitigazione/minimizzazione, il ripristino e, come ultima risorsa, la compensazione. In assenza di informazioni scientifiche, si applica il principio di precauzione.

¹¹ I requisiti specifici sono applicabili a tutti i progetti indipendentemente dalla loro ubicazione, salvo diversamente specificato.

¹² Compresi gli habitat in questi ecosistemi.

11. Il coinvolgimento dei soggetti interessati costituisce una parte fondamentale della valutazione degli impatti e dei rischi per la biodiversità e gli ecosistemi, che si tratti di ottenere dati pertinenti, di comprendere gli usi, i valori e i benefici associati alla biodiversità o di elaborare strategie di mitigazione accettabili. Il coinvolgimento dei soggetti interessati avviene secondo quanto stabilito nelle norme 2 e 7. Il coinvolgimento dei soggetti interessati è particolarmente importante per le comunità il cui sostentamento dipende dai servizi ecosistemici, in quanto sono depositarie delle conoscenze sulle caratteristiche locali e sull'uso sostenibile dei servizi ecosistemici. È altresì necessario nel caso in cui gli impatti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici potrebbero incidere sui diritti relativi alle risorse, sul benessere o sulla cultura dei popoli indigeni. Dovrebbero essere compiuti sforzi per individuare i gruppi emarginati, esclusi o minoritari che potrebbero avere un rapporto diverso con gli ecosistemi in ragione di usanze tradizionali/culturali e norme sociali.
12. Sulla base dei risultati della valutazione delle potenziali opportunità, degli impatti negativi e dei rischi per la biodiversità e gli ecosistemi, il promotore elabora un piano di gestione della biodiversità, o equivalente. Il piano definisce in modo dettagliato le misure di mitigazione e gestione adeguate volte a evitare e ridurre al minimo le perdite di biodiversità nonché a fornire opportunità di miglioramento.
13. Data la complessità di prevedere gli impatti di un progetto sulla biodiversità e sugli ecosistemi a lungo termine, il promotore dovrebbe adottare una pratica di gestione adattativa, in cui l'applicazione delle misure di mitigazione e gestione risponde all'evoluzione delle condizioni (ad esempio concezione del progetto, fenomeni naturali imprevisti, impatti negativi dei cambiamenti climatici) e ai risultati del monitoraggio lungo l'intero ciclo di vita del progetto. Il piano di gestione della biodiversità deve quindi consentire un certo livello di flessibilità affinché le misure possano essere adattate alla luce di nuove scoperte e dei risultati del monitoraggio.
14. L'attuazione e il monitoraggio del piano di gestione della biodiversità possono avvenire attraverso il sistema di gestione ambientale e sociale del promotore, i cui elementi sono definiti nella norma 1.

Protezione e conservazione di biodiversità di elevato valore

15. Quando la valutazione di cui ai paragrafi 6 e 10 rivela che il progetto potrebbe avere effetti negativi significativi e irreversibili sulla biodiversità di elevato valore, il promotore non realizza alcuna attività connessa al progetto, salvo se:
 - a. è dimostrato che non esistono altre soluzioni sostenibili per l'esecuzione del progetto in zone che presentano un valore minore in termini di biodiversità;
 - b. l'avanzamento del progetto è autorizzato in virtù della legislazione ambientale applicabile, riconoscendo le caratteristiche della biodiversità importanti ai fini della conservazione;
 - c. è effettuata una consultazione significativa con esperti e soggetti interessati pertinenti; e
 - d. sono attuate misure adeguate attraverso l'applicazione della gerarchia della mitigazione al fine di garantire che non vi siano perdite e, se necessario, un impatto positivo netto sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat sottostanti, in modo da ottenere risultati positivi misurabili in termini di conservazione.

Protezione e conservazione di habitat critici

16. L'habitat critico è la caratteristica più sensibile della biodiversità di elevato valore e comprende, per definizione, uno degli elementi seguenti:
 - a. ecosistema gravemente minacciato e/o unico;

- b. habitat di importanza prioritaria e/o significativa per specie in pericolo critico, in pericolo o vulnerabili, come definite dalla lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate¹³ e dalla legislazione nazionale pertinente;
- c. habitat di importanza prioritaria e/o significativa per una popolazione, un'area di ripartizione o di distribuzione di specie endemiche o di ripartizione ristretta, o raggruppamenti di specie altamente distintivi;
- d. habitat necessario per la sopravvivenza di specie migratorie e/o specie gregarie;
- e. biodiversità e/o ecosistema di importanza sociale, economica o culturale significativa per le comunità locali e i gruppi indigeni;
- f. habitat con valore scientifico fondamentale e/o associato a processi evolutivi essenziali.

17. Nelle zone di habitat critico, il promotore non realizza alcuna attività connessa al progetto, salvo se:

- a. non esistono altre soluzioni sostenibili per il progetto in termini di ubicazione o di concezione, e vi è un interesse pubblico prevalente, giustificato rigorosamente, sulla base di considerazioni di salute umana, di sicurezza pubblica e/o di conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- b. il progetto non comporta effetti negativi misurabili che possano pregiudicare lo stato ecologico e di conservazione dell'habitat critico, e gli effetti sono evitati e ridotti al minimo per quanto possibile attraverso cambiamenti nell'impronta o nella concezione;
- c. il progetto non comporta una riduzione netta¹⁴ della popolazione di specie vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico per un periodo di tempo ragionevole¹⁵;
- d. i soggetti interessati sono consultati conformemente alle norme 2 e 7, come indicato nel paragrafo 11;
- e. i risultati positivi in termini di conservazione (impatto positivo netto) e il mantenimento della funzionalità ecologica sono ottenuti grazie a misure adeguate di compensazione degli impatti residuali che comunque si verificherebbero nonostante le misure di prevenzione, minimizzazione e ripristino; e
- f. nel programma di gestione adattativa del promotore è integrato un programma di monitoraggio e valutazione della biodiversità solido, adeguatamente concepito e di lungo periodo, inteso a valutare lo stato dell'habitat critico.

18. Inoltre, nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati, quando la valutazione riguarda specie animali e vegetali di interesse per l'Unione che beneficiano del regime di rigorosa tutela¹⁶ di cui alla direttiva Habitat (includere nella definizione di habitat critico), il promotore fornisce alla BEI la prova di eventuali deroghe¹⁷ a tale regime concesse dall'autorità competente interessata.

¹³ Lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate: <https://www.iucnredlist.org/>.

¹⁴ Una riduzione netta è una perdita singola o cumulativa di individui che ha un impatto sulla capacità della specie di sopravvivere su scala globale e/o nazionale/regionale per più generazioni o su un lungo periodo di tempo. Tale scala (ossia globale e/o nazionale/regionale) della potenziale riduzione netta è determinata in funzione dell'inclusione della specie nella lista rossa (internazionale) dell'IUCN e/o nelle liste nazionali/regionali. Per le specie elencate sia nella lista rossa (internazionale) dell'IUCN sia nelle liste nazionali/regionali, la riduzione netta è basata sulla popolazione nazionale/regionale.

¹⁵ La durata del periodo in cui i promotori devono dimostrare che «non vi è una riduzione netta» di specie vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico è determinata caso per caso in consultazione con esperti qualificati del settore.

¹⁶ Come definito agli articoli da 12 a 16 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), come modificata.

¹⁷ Come richiesto dall'articolo 16 della direttiva Habitat.

Compensazioni

19. Come ultima istanza e in risposta agli impatti residuali, possono essere attuate misure di compensazione per garantire come minimo l'assenza di perdite di biodiversità globalmente. Se il progetto si sviluppa in una zona di habitat critico, deve essere conseguito un impatto positivo netto sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici. Le compensazioni¹⁸ non devono essere utilizzate come meccanismo per raggiungere l'assenza di perdita o un impatto positivo netto in attesa dell'attuazione di altre forme di mitigazione nella misura massima possibile.
20. Quando si prevede che un progetto abbia effetti tali da compromettere la sostenibilità di un habitat critico e/o di un habitat con un elevato valore di biodiversità o delle sue caratteristiche associate, indipendentemente dalla forma di compensazione proposta, il promotore si impegna a riconsiderare il progetto per evitare la necessità di tale compensazione.
21. Deve essere elaborato un piano di gestione e attuazione delle compensazioni che fornisca la giustificazione e la base empirica delle compensazioni, conformemente al principio di «equivalenza o miglioramento»¹⁹. Tale piano definisce le azioni da adottare ai fini dell'attuazione delle misure di compensazione e del monitoraggio dei risultati. Il piano dovrebbe affrontare non soltanto il potenziale impatto negativo della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi sui mezzi di sostentamento delle persone, ma anche le potenziali ripercussioni negative delle misure di compensazione, se del caso, sulle comunità locali e sui loro mezzi di sostentamento. Il piano dovrebbe inoltre prevedere i meccanismi finanziari e istituzionali necessari per ottenere compensazioni efficaci conformi agli obiettivi e sostenerle per la durata degli impatti che intendono compensare.
22. Per quanto riguarda gli indennizzi che coprono gli impatti residuali su una biodiversità di elevato valore e/o un habitat critico, può essere richiesto, in accordo con la BEI, un riesame esterno del piano di gestione da parte di un organismo qualificato, riconosciuto e indipendente o di un esperto del settore in possesso di conoscenze in materia di concezione e attuazione di misure di compensazione della biodiversità.

¹⁸ Le compensazioni per la biodiversità non sono una misura accettabile per raggiungere un impatto positivo netto per un habitat critico.

¹⁹ Il principio di «equivalenza o miglioramento» significa che, nella maggior parte dei casi, le compensazioni per la perdita di biodiversità dovrebbero essere concepite per preservare gli stessi valori di biodiversità e di ecosistemi interessati dal progetto.

Zone legalmente protette e/o riconosciute a livello internazionale come zone che presentano un valore in termini di biodiversità

Progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati

23. Tutti i progetti che possono avere effetti significativi su un sito della rete Natura 2000²⁰, una zona protetta²¹ e/o un'area chiave per la biodiversità²² sono sottoposti a una valutazione ai sensi della direttiva Habitat dell'UE (vale a dire un'opportuna valutazione²³ che valuti le implicazioni del progetto sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti, e individui le misure pertinenti per evitare, prevenire e ridurre qualsiasi impatto significativo). Inoltre, per i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati si devono prendere in considerazione i tempi eventualmente necessari per il raggiungimento della conformità alle direttive suindicate, concordati con l'Unione europea mediante accordi bilaterali e/o programmi d'azione.
24. Per tutti i progetti soggetti a un'opportuna valutazione che riguarda le specie e/o gli habitat per i quali sono stati designati o proposti i siti Natura 2000, il promotore fornisce alla BEI, su richiesta, la prova:
- del risultato della valutazione preliminare («screening») che giustifica il motivo per cui non è probabile che il progetto abbia incidenze significative sul sito interessato e, pertanto, non è stata giudicata necessaria un'opportuna valutazione; o
 - dell'opportuna valutazione; e
 - delle misure compensative²⁴ previste per controbilanciare gli effetti negativi residuali del progetto, del calendario dell'attuazione e delle informazioni trasmesse alla Commissione europea, se del caso.
25. Quando l'opportuna valutazione è realizzata nell'ambito della procedura di VIA o parallelamente alla stessa, il promotore garantisce che le informazioni pertinenti per tale valutazione e le relative conclusioni siano chiaramente distinguibili e individuabili nel rapporto VIA.
26. L'opportuna valutazione di cui al paragrafo 23 mostra che il progetto non ha un impatto significativo sul conseguimento o sul mantenimento di un buono stato ecologico e chimico di cui alla direttiva quadro dell'UE sulle acque²⁵ o sul conseguimento di un buono stato ambientale di cui alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino²⁶ quando valutati secondo le scale appropriate ai sensi di tali direttive.

²⁰ I siti della rete Natura 2000 sono i siti designati per i tipi di habitat e di specie di interesse comunitario indicati negli allegati I e II della direttiva Habitat e i siti classificati nel quadro della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli). Le zone proposte a fini di protezione da un'autorità competente e per le quali è in corso la procedura di ammissione devono essere trattate come zone designate alle quali si applica l'opportuna valutazione (siti candidati per la rete Natura 2000, siti candidati per la rete Smeraldo, siti candidati come patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO).

²¹ La BEI applica la definizione di zone protette fornita dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), ovvero: «uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito con efficaci strumenti legali o di altro tipo, al fine di ottenere una conservazione a lungo termine della natura con servizi ecosistemici e valori culturali associati». Sono inclusi i siti tutelati nel quadro della rete Natura 2000 (anche le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale), compresi quelli potenzialmente rientranti nella stessa, i siti della rete Smeraldo (Emerald), i siti Ramsar, quelli del Patrimonio mondiale naturale UNESCO, le Riserve della Biosfera UNESCO facenti capo al programma MAB (Man and Biosphere), le aree importanti per la salvaguardia dell'avifauna e della biodiversità (Important Bird and Biodiversity Areas - IBA), i siti dell'Alleanza estinzioni zero (AZE) e gli altri siti di volta in volta interessati.

²² Le aree chiave per la biodiversità sono siti individuati a livello nazionale che contribuiscono in modo significativo alla persistenza della biodiversità su scala globale negli ecosistemi terrestri, d'acqua dolce e marini. L'individuazione delle aree chiave per la biodiversità si basa su soglie e criteri standardizzati a livello internazionale.

²³ L'opportuna valutazione copre anche le zone designate ai sensi della direttiva Uccelli <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=IT>.

²⁴ Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, per i progetti che hanno un impatto negativo sull'integrità di un sito Natura 2000 o quando tale impatto non può essere escluso ma i progetti dovrebbero essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico in assenza di soluzioni alternative.

²⁵ Articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque).

²⁶ Articolo 14 della direttiva 2008/56/CE del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Progetti ubicati nel resto del mondo

27. La BEI finanzia un progetto ubicato in una zona protetta o in una zona designata o riconosciuta a livello nazionale o internazionale o candidata per la conservazione della biodiversità²⁷ solo se il promotore è in grado di dimostrare che lo sviluppo proposto nella zona è legalmente autorizzato e che la concezione del progetto è coerente con il piano di gestione riconosciuto per la zona di conservazione protetta o designata. In assenza di un piano riconosciuto, il progetto dovrebbe essere compatibile con il conseguimento degli obiettivi di conservazione pertinenti utilizzati per designare la zona in questione.
28. Il promotore consulta, se del caso, le autorità di gestione competenti per la zona protetta, le comunità locali e altri soggetti interessati pertinenti sul progetto proposto, conformemente alla norma 2.
29. Il promotore si adopera per attuare programmi supplementari, se del caso, al fine di promuovere e rafforzare gli obiettivi di conservazione e la gestione efficace della zona protetta.

Specie esotiche invasive²⁸

30. Il promotore prende in considerazione i rischi associati all'introduzione accidentale o deliberata di specie esotiche invasive lungo l'intero ciclo di vita del progetto e tiene conto di tali rischi nella valutazione degli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi e nel piano di gestione della biodiversità.
31. Il rischio di trasferimento e di rilascio accidentali di specie esotiche dovrebbe essere valutato dal promotore insieme ai potenziali impatti sulla biodiversità locale, sugli ecosistemi e sui servizi ecosistemici associati.
32. L'introduzione deliberata di specie esotiche in zone in cui non si trovano normalmente può essere effettuata solo in conformità con il quadro regolamentare internazionale, dell'UE e/o nazionale. Specie note per essere invasive non possono essere introdotte in nessuna circostanza.
33. Il promotore individua le misure di mitigazione volte a controllare o cercare di controllare la diffusione di specie invasive in zone in cui attualmente non sono insediate. Nelle zone in cui il promotore ha il controllo della gestione dovrebbero essere attuate misure per limitare la diffusione delle specie invasive o, se possibile, eliminarle.

Valutazione dei servizi ecosistemici

34. L'individuazione degli impatti e dei rischi del progetto per i servizi ecosistemici, nel quadro della procedura di VIA/VIAS descritta nella norma 1, dovrebbe essere effettuata dal promotore in collaborazione con i soggetti interessati pertinenti nonché con le comunità locali e i popoli indigeni che dipendono da tali servizi. Dovrebbe essere adottato un approccio sensibile alle questioni di genere, ove possibile, riconoscendo che gli uomini e le donne possono attribuire valori diversi agli ecosistemi e trarne benefici differenti. Ove possibile e realizzabile, sarebbe opportuno includere un'analisi preliminare dei livelli di dipendenza da tali servizi nell'ambito della procedura di valutazione. Dovrebbero essere individuati anche i servizi ecosistemici critici per la sostenibilità di un progetto proposto.
35. Il rapporto VIA/VIAS deve tenere conto della misura in cui un progetto proposto incide sulla fornitura di servizi ecosistemici. Deve esaminare altresì gli impatti sulla capacità dei beneficiari uomini e donne e dei gruppi indigeni, minoritari, esclusi o emarginati di utilizzare tali servizi in modo equo al fine di accedere ai valori e ai benefici da cui dipendono. Laddove siano stati individuati servizi ecosistemici di importanza significativa, si dovrebbe valutare, per ciascun servizio:
 - a. il grado dell'impatto del progetto sul servizio;

²⁷ Cfr. definizione alla nota 25.

²⁸ Le specie esotiche invasive sono animali e piante introdotti accidentalmente o deliberatamente in un ambiente naturale in cui non si trovano normalmente, con gravi ripercussioni negative per il loro nuovo ambiente. Cfr. l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale nel regolamento (UE) n. 1143/2014.

- b. il grado di dipendenza del progetto dal servizio;
 - c. la rilevanza del servizio per la comunità interessata; e
 - d. il grado di controllo della gestione da parte del promotore sui processi ecologici sottostanti al servizio.
36. Ove possibile e realizzabile, e al fine di trovare un equilibrio efficace tra protezione e conservazione della biodiversità da un lato e il potenziale di utilizzazione dei suoi diversi valori e benefici economici, sociali e culturali dall'altro, il promotore dovrebbe effettuare una valutazione socio-economica della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti da un sito e dalla regione più ampia in cui è integrato, che individui i soggetti interessati beneficiari e quantifichi i benefici tratti da tali servizi ecosistemici attraverso una valutazione monetaria di tali benefici.

Catene di approvvigionamento

37. Il promotore individua e valuta gli impatti e i rischi per la biodiversità e gli ecosistemi causati dai suoi fornitori primari nell'ambito della catena di approvvigionamento, conformemente ai principi di cui ai paragrafi da 39 a 41 di seguito. Ogni misura di mitigazione individuata nell'ambito della valutazione dovrebbe garantire prestazioni sostenibili.
38. Quando il promotore si procura materie prime che sono risorse naturali viventi, quali alimenti, legno e fibre, che sa essere prodotte in regioni dove esiste un rischio di conversione o degrado significativi di una biodiversità di elevato valore e/o di un habitat critico, il promotore si approvvigiona da imprese/fornitori del settore che rispettano norme o sistemi di certificazione riconosciuti in materia di gestione sostenibile, se del caso.
39. In assenza di una norma credibile e riconosciuta, il promotore si impegna ad applicare i principi internazionali di funzionamento del settore, le buone pratiche di gestione e le corrette tecnologie, da concordare con la BEI. Possono essere acquistate solo le risorse naturali viventi di origine legale e sostenibile e la loro origine deve essere verificata e documentata per garantire l'assenza di effetti negativi su funzioni ecologiche di base degli habitat di elevato valore e/o critici.
40. Per le materie prime diverse dalle risorse naturali viventi, i promotori coinvolti nell'acquisto, nella trasformazione e nella commercializzazione di tali materie dovrebbero cercare di determinare i rischi presenti nella loro catena di approvvigionamento in relazione agli effetti negativi su una biodiversità di elevato valore e/o su habitat critici e di valutare la propria esposizione operativa e reputazionale a tali rischi. Laddove siano state individuate tali preoccupazioni, i promotori trovano soluzioni per porvi rimedio in misura proporzionale al proprio grado di controllo e influenza e in modo coerente ai requisiti della presente norma.

Gestione e uso sostenibili delle risorse naturali viventi

41. Le risorse naturali rinnovabili devono essere gestite in modo sostenibile. La gestione sostenibile delle risorse è la gestione dell'uso, dello sviluppo e della protezione delle risorse in un modo o a un ritmo che consenta alle persone e alle comunità, compresi i popoli indigeni, di assicurare il loro benessere sociale, economico e culturale attuale, conservando nel contempo il potenziale di tali risorse di rispondere alle ragionevoli esigenze prevedibili delle generazioni future.
42. Il promotore gestisce le risorse naturali viventi in modo sostenibile, applicando le buone pratiche in materia di gestione e proprie del settore e le tecnologie disponibili. Il promotore e la BEI si accordano sulle norme da applicare quando questa produzione primaria è codificata in norme o sistemi di certificazione e/o accreditamento riconosciuti a livello globale, nazionale o regionale. Il promotore attua pratiche di gestione sostenibili conformi alla norma concordata, come dimostrato da una verifica o certificazione indipendente.
43. Ove esistano norme pertinenti e credibili, il promotore, se non ha ancora ottenuto la verifica o la certificazione indipendente di tali norme, procede a una valutazione preliminare della propria conformità alla norma applicabile e adotta le misure per ottenere tale verifica o certificazione entro un termine ragionevole concordato. In assenza di tali norme per una determinata risorsa naturale, il promotore applica le buone prassi internazionali.

NORMA 5 – CAMBIAMENTI CLIMATICI

Introduzione

1. La presente norma riconosce l'importanza e l'urgenza di combattere i cambiamenti climatici, che costituiscono una grave minaccia a livello globale e una preoccupazione comune per l'intera umanità, dato che l'aumento delle temperature produce sempre più effetti negativi gravi, generalizzati e irreversibili per le persone, le attività economiche, gli ecosistemi e la capacità rigenerativa del pianeta.
2. La presente norma riconosce altresì il ruolo dei finanziamenti nel sostenere uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente sotto il profilo climatico, in particolare per i) contrastare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni dei gas a effetto serra e ii) rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento delle persone, della natura e delle risorse al fine di far fronte agli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici.

Obiettivi

3. La presente norma stabilisce le responsabilità dei promotori in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi¹ e, pertanto, di lotta contro i cambiamenti climatici, come descritto ulteriormente di seguito.
4. La presente norma promuove l'allineamento dei progetti sostenuti dalla BEI agli obiettivi e ai principi: i) dell'Accordo di Parigi² e ii) del piano d'azione sulla finanza sostenibile³. A tal fine stabilisce che i promotori devono affrontare e integrare esplicitamente gli aspetti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nei loro processi decisionali concernenti i progetti sostenuti dalla BEI, conformemente agli approcci definiti nella tabella di marcia della banca per il clima del Gruppo BEI⁴ e nella strategia climatica della BEI⁵.

Ambito d'applicazione

5. La presente norma si applica a tutte le operazioni. I requisiti specifici di cui tenere conto sono stabiliti durante la procedura di valutazione dell'impatto ambientale / valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1) e durante la valutazione da parte della BEI, in funzione della natura e della portata del progetto.

¹ Per mitigazione dei cambiamenti climatici si intende l'intervento umano destinato a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra o a migliorare i pozzi di assorbimento. Si noti che questo comprende tecnologie di assorbimento del carbonio (glossario dell'IPCC consultabile all'indirizzo: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/sr15_glossary.pdf).

Per adattamento ai cambiamenti climatici si intende l'adeguamento delle strutture e delle pratiche al fine di ridurre i danni potenziali o beneficiare delle opportunità che derivano dai mutamenti climatici. Si basa sul riconoscimento che le caratteristiche climatiche del passato non rappresentano più il futuro e che, di conseguenza, sono necessari adeguamenti affinché le società, le economie e gli ecosistemi continuino a funzionare in futuro.

² Adottato il 12 dicembre 2015 a Parigi durante la 21a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), consultabile all'indirizzo: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

³ Comunicazione della Commissione, «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile», COM(2018) 97 final, e successiva legislazione di supporto, in particolare il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («regolamento Tassonomia»), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852>.

⁴ Adottata l'11 novembre 2020 dal Consiglio di amministrazione della BEI, consultabile all'indirizzo: <https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap>.

⁵ Aggiornamento adottato l'11 novembre 2020 dal Consiglio di amministrazione della BEI, consultabile all'indirizzo: <https://www.eib.org/en/publications/eib-climate-strategy>.

6. La norma descrive le responsabilità del promotore in materia di valutazione, gestione e monitoraggio i) delle emissioni dei gas a effetto serra e dei rischi della transizione legati al clima⁶ e ii) dei rischi climatici fisici⁷ associati ai progetti. Più specificamente, le responsabilità del promotore riguardano:
- la valutazione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di progetto e l'allineamento del progetto ai percorsi volti a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali e alle opzioni volte a ridurre i rischi della transizione;
 - la valutazione della resilienza del progetto ai rischi climatici fisici, il suo allineamento ai percorsi di sviluppo resiliente al clima⁸ e alle opzioni per ridurre i rischi climatici fisici per il progetto, il suo ambiente naturale e le persone che potrebbero subirne le ripercussioni.

Requisiti generali

7. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA e nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione ambientale e climatica nazionale e dell'UE applicabile. Tutti i progetti devono sostenere inoltre la realizzazione degli obiettivi pertinenti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e/o essere coerenti con il raggiungimento di percorsi di riduzione delle emissioni o di resilienza, conformemente alla pertinente legislazione internazionale, dell'UE e nazionale relativa all'applicazione dell'Accordo di Parigi e di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente in materia di lotta contro i cambiamenti climatici. Tra i punti di riferimento chiari figurano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Green Deal europeo⁹, la normativa europea sul clima¹⁰, i piani nazionali per l'energia e il clima e i piani nazionali di adattamento. Per i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati, sarà compito del promotore prendere in considerazione i tempi eventualmente necessari per il raggiungimento della conformità alla legislazione climatica specifica dell'UE secondo quanto concordato con l'Unione europea mediante accordi bilaterali e/o programmi d'azione.
8. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono rispettare la legislazione nazionale applicabile e la presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali stabiliti dalla legislazione dell'UE che la BEI considera pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi. Tutti i progetti devono essere inoltre coerenti con la realizzazione degli obiettivi pertinenti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e/o essere coerenti con il raggiungimento di percorsi di riduzione delle emissioni o di resilienza, conformemente alla pertinente legislazione nazionale relativa all'applicazione dell'Accordo di Parigi e di qualsiasi altro accordo internazionale pertinente in materia di lotta contro i cambiamenti climatici. Tra i punti di riferimento chiari figurano l'Accordo di Parigi e il codice normativo per la sua attuazione, i contributi determinati a livello nazionale¹¹ e i veicoli nazionali utilizzati per la comunicazione sull'adattamento conformemente all'articolo

⁶ I rischi della transizione legati al clima sono rischi causati dal processo di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Tale processo può comportare profondi cambiamenti politici, giuridici, tecnologici e del mercato per rispondere ai requisiti in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. In funzione della natura, della rapidità e dell'accento di tali cambiamenti, i rischi possono presentare diversi livelli di minaccia per la situazione finanziaria e la reputazione delle organizzazioni (<https://www.tcfddhub.org/Downloads/pdfs/E06%20-%20Climate%20related%20risks%20and%20opportunities.pdf>). Possono minacciare anche la prestazione di servizi al grande pubblico e alle comunità locali.

⁷ I rischi climatici fisici derivano sia da pericoli legati al clima cronici o a insorgenza lenta (come l'aumento della temperatura media e l'innalzamento dei livelli dei mari) sia da pericoli legati al clima rapidi o acuti (come precipitazioni estreme, tempeste, inondazioni e ondate di calore).

⁸ I percorsi di sviluppo resiliente al clima sono traiettorie che rafforzano lo sviluppo sostenibile e gli sforzi per eliminare la povertà e ridurre le disuguaglianze, promuovendo al contempo un adattamento e una resilienza ai cambiamenti climatici equi e trasversali (glossario dell'IPCC https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/11/sr15_glossary.pdf).

⁹ Comunicazione della Commissione europea, «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final, e successive politiche di supporto, consultabili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), EUR-Lex - 32021R1119 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

¹¹ L'espressione «contributo determinato a livello nazionale» è utilizzata negli articoli 3 e 4 dell'Accordo di Parigi per designare il documento ufficiale in virtù del quale i paesi che sono parti contraenti dell'accordo comunicano e realizzano i propri sforzi per contribuire a una risposta globale ai cambiamenti climatici, compresi gli impegni in materia di mitigazione assunti conformemente all'articolo 4 ed eventualmente gli obiettivi, le politiche e le misure di adattamento definiti conformemente all'articolo 7.

- 7 dell'Accordo di Parigi (contributo determinato a livello nazionale, comunicazione nazionale, piano nazionale di adattamento), nonché le strategie nazionali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e/o le strategie a lungo termine connesse¹².
9. Tutti i progetti devono rispettare il quadro della BEI per l'allineamento, definito nella tabella di marcia della banca per il clima del Gruppo BEI, in particolare per garantire la coerenza con il principio di «non arrecare un danno significativo» per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici o adattamento agli stessi, definiti nel regolamento Tassonomia dell'UE¹³.
 10. Il promotore fornisce alla BEI informazioni che determinano l'impatto del progetto sulle emissioni di gas a effetto serra e la sua vulnerabilità ai rischi climatici fisici, nonché il suo allineamento ai pertinenti percorsi a bassa intensità di carbonio e di resilienza ai cambiamenti climatici.
 11. La portata dei requisiti di informazione del promotore in relazione ai rischi e agli impatti climatici fisici e legati alla transizione è proporzionata ai rischi e agli impatti potenziali individuati.¹⁴
 12. Il promotore comunica alla BEI qualsiasi cambiamento intervenuto nel corso della fase di attuazione del progetto che possa comportare rischi di transizione sensibilmente differenti rispetto a quelli comunicati alla BEI e valutati *ex ante*, comprese le emissioni annue di gas a effetto serra o i rischi fisici per il progetto e le persone, la natura e le risorse.
 13. In sede di applicazione della norma 5, il promotore tiene conto degli aspetti ambientali e sociali pertinenti, compresa la dimensione di genere, conformemente ai requisiti definiti in altre norme della BEI, in particolare la norma 2 «Coinvolgimento dei soggetti interessati», la norma 7 «Gruppi vulnerabili, popoli indigeni e dimensione di genere», e la norma 10 «Patrimonio culturale».
 14. Mentre i paragrafi che precedono si riferiscono alle responsabilità dei promotori in relazione ai progetti, le responsabilità relative all'allineamento all'Accordo di Parigi delle attività più ampie delle controparti della BEI sono definite nel Quadro della BEI per l'allineamento delle controparti all'Accordo di Parigi¹⁵.

Requisiti specifici¹⁶

Valutazione e riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra

15. Il promotore fornisce alla BEI tutte le informazioni pertinenti sulla natura e l'entità delle emissioni di gas a effetto serra del progetto e/o sul loro sequestro, se richiesto dalla BEI per procedere alla sua valutazione in linea con la metodologia della BEI¹⁷ e determinare l'allineamento del progetto alla tabella di marcia della banca per il clima del Gruppo BEI, in particolare la coerenza con il principio di «non arrecare un danno significativo» per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, come definiti nel regolamento Tassonomia dell'UE.

¹² Il «contributo determinato a livello nazionale» è un termine utilizzato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) per designare una dichiarazione in cui un paese che ha aderito all'Accordo di Parigi illustra i propri piani per la riduzione delle proprie emissioni nette di gas a effetto serra.

¹³ Per maggiori dettagli cfr., ad esempio, il capitolo 4 della tabella di marcia della banca per il clima, allegati 2 e 3. In taluni casi, i criteri di allineamento all'Accordo di Parigi definiti nella tabella di marcia della banca per il clima del Gruppo BEI possono essere più rigorosi dei criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici di «non arrecare un danno significativo» di cui alla Tassonomia.

¹⁴ Conformemente alla norma 1.

¹⁵ https://www.eib.org/attachments/publications/the_eib_group_path_framework_en.pdf.

¹⁶ I requisiti specifici sono applicabili a tutti i progetti indipendentemente dalla loro ubicazione, salvo diversamente specificato.

¹⁷ In caso di superamento di una soglia definita, la BEI riferisce regolarmente in merito alle emissioni di gas a effetto serra – assolute e relative – di un progetto conformemente alla sua metodologia di valutazione dell'impronta di carbonio di un progetto, pubblicamente disponibile, «Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations», consultabile all'indirizzo: <https://www.eib.org/en/about/cr/footprint-methodologies.htm>.

16. Il promotore dimostra, su richiesta, di avere debitamente tenuto conto di altre soluzioni alternative per ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra associate al progetto. Tali misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e/o di qualsiasi tecnica emergente¹⁸, l'utilizzazione efficace dell'energia e delle risorse, l'adozione di fonti di energia rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, la riduzione delle emissioni fuggitive.

Valutazione e riduzione al minimo dei rischi climatici fisici

17. Il promotore fornisce alla BEI tutte le informazioni pertinenti sui rischi climatici fisici associati al progetto richieste dalla BEI per determinare l'allineamento di un progetto alla tabella di marcia della banca per il clima del Gruppo BEI, in particolare la coerenza con il principio di «non arrecare un danno significativo» per gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, come definiti nel regolamento Tassonomia dell'UE.

18. Qualora la BEI accerti che un progetto è minacciato da pericoli climatici fisici, il promotore procede a una valutazione sui rischi e le vulnerabilità legati al clima, conformemente all'approccio adottato dalla BEI¹⁹ e ad altre norme pertinenti della BEI. Tale valutazione ha lo scopo di i) valutare in che modo i cambiamenti climatici possono avere un impatto sul progetto e sul sistema in cui è inserito, in particolare l'ambiente naturale e le persone potenzialmente interessate, e ii) individuare misure di adattamento proporzionate per ridurre i rischi rappresentati dai cambiamenti climatici per il progetto e il sistema nel quale è inserito.

19. La portata della valutazione sui rischi e le vulnerabilità associati al clima e delle informazioni che il promotore fornisce alla BEI (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la determinazione dell'ambito, l'individuazione dei rischi, la pianificazione dell'adattamento, il monitoraggio, la partecipazione delle autorità e il coinvolgimento dei soggetti interessati conformemente alla norma 2) è proporzionata alle caratteristiche del progetto, in particolare alla sua complessità e alla disponibilità di dati e di informazioni climatici.

Aspetti dell'analisi economica relativi al clima

20. Il promotore fornisce alla BEI, su richiesta, le pertinenti informazioni relative al clima per valutare l'aspetto economico²⁰ del progetto. Ciò può includere:

- gli aspetti legati alla mitigazione dei cambiamenti climatici: i) il volume di gas a effetto serra emessi durante il periodo di riferimento, con e senza il progetto; e ii) il valore unitario e la base concettuale del costo delle emissioni di carbonio;
- gli aspetti legati all'adattamento ai cambiamenti climatici: i) la variazione dell'esposizione ai rischi climatici fisici durante il periodo di riferimento, con e senza le misure di adattamento del progetto; e ii) la valutazione economica di tale variazione dei rischi;
- per i progetti motivati principalmente da considerazione climatiche, ove possibile e realizzabile, l'analisi economica dovrebbe includere una valutazione degli impatti climatici del progetto su diversi gruppi della società, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili²¹.

¹⁸ Secondo la definizione della norma 3.

¹⁹ L'approccio della BEI alla realizzazione di una valutazione sui rischi e le vulnerabilità legati al clima si basa sul metodo elaborato dal gruppo di lavoro delle istituzioni finanziarie europee sull'adattamento ai cambiamenti climatici (https://econadapt.eu/sites/default/files/201611/EUFIWACC_Adaptation_Note_Version_1.0_ENGLISH_FINAL_20160601%5B1%5D.pdf) ed è rivisto regolarmente per tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore.

²⁰ Cfr. il capitolo 4 della Guida della BEI alla valutazione economica dei progetti di investimento («The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB»), consultabile all'indirizzo: <https://www.eib.org/en/publications/economic-appraisal-of-investment-projects>.

²¹ Cfr. altresì i paragrafi 15 e 16 della norma 7 «Gruppi vulnerabili, popoli indigeni e dimensione di genere».

Altri requisiti

21. Per tutti i progetti (ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati) di cui all'allegato I della direttiva VIA (valutazione d'impatto ambientale)²² e di cui all'allegato II, in relazione ai quali le autorità competenti hanno concluso che fosse necessaria una VIA, il promotore garantisce che le informazioni pertinenti per la valutazione delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e le relative conclusioni siano chiaramente distinguibili e individuabili nel rapporto VIA.

²² Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), esaminata in modo più approfondito nella norma 1: «Impatti e rischi ambientali e sociali».

NORMA 6 – REINSEDIAMENTO INVOLONTARIO

Introduzione

1. Per reinsediamento involontario si intende il trasferimento forzato (sfollamento) della popolazione come conseguenza diretta dell'acquisizione di territori¹ o della limitazione dell'utilizzo di territori connesse al progetto. Comprende: a) un dislocamento fisico (ossia ricollocazione fisica, perdita della residenza o del rifugio); e/o b) un dislocamento economico (ossia perdita di beni o dell'accesso a beni, che comporta la perdita delle fonti di reddito o dei mezzi di sussistenza²). Il reinsediamento è involontario quando le persone o le comunità interessate non hanno il diritto di rifiutare lo sfollamento.
2. Il reinsediamento involontario può avere gravi ripercussioni negative sul benessere economico, sociale e culturale dei titolari di diritti (persone interessate e comunità ospitanti). Le persone possono perdere le loro fonti di reddito in modo temporaneo o definitivo o possono essere ricollocate in ambienti in cui le loro competenze sono meno rilevanti e l'indennizzo può non essere sufficiente a prevenire difficoltà o svantaggi a lungo termine.
3. Di conseguenza, in primo luogo si dovrebbero compiere sforzi per evitare un reinsediamento involontario. Qualora non sia possibile evitarlo, il reinsediamento involontario dovrebbe essere ridotto al minimo e si dovrebbero adottare misure adeguate per mitigare le ripercussioni negative sui titolari di diritti in modo da migliorare o, quanto meno, ripristinare le condizioni socio-economiche e culturali. La gestione del reinsediamento involontario si basa sulla consultazione delle persone interessate e sulla divulgazione di informazioni al pubblico.

Obiettivi

4. La presente norma descrive le responsabilità del promotore in materia di gestione dei rischi e degli impatti dei reinsediamenti involontari. Si prefigge gli obiettivi seguenti:
 - a. evitare il reinsediamento involontario o, quando non sia evitabile, ridurlo al minimo studiando progetti alternativi o concezioni di progetto e ubicazioni alternative;
 - b. evitare sgomberi forzati;
 - c. migliorare i mezzi di sussistenza e/o il tenore di vita delle persone sfollate o, quanto meno, ripristinarli ai livelli precedenti il progetto;
 - d. migliorare le condizioni di vita di gruppi sfollati poveri e di altri gruppi vulnerabili affinché raggiungano un livello minimo di tenore di vita, promuovendo alloggi adeguati³ e la garanzia di inamovibilità⁴;
 - e. mitigare gli impatti sociali ed economici di un reinsediamento involontario inevitabile: i) erogando un indennizzo tempestivo per la perdita di beni al costo totale di sostituzione, ii) garantendo che il reinsediamento sia concepito, pianificato e attuato con la dovuta divulgazione di informazioni e la consultazione e partecipazione informata delle persone interessate, iii) consentendo alle persone sfollate

¹ L'acquisizione di territori riguarda tutti i metodi di ottenimento di territori ai fini del progetto, che possono includere l'acquisto diretto, l'espropriazione di terreni e di beni e l'acquisizione di diritti d'accesso temporanei o permanenti, quali servitù, diritti di passaggio e l'istituzione di limitazioni dell'accesso a zone protette e altri luoghi.

² Per mezzi di sussistenza si intendono tutti i mezzi che le persone, le famiglie e le comunità utilizzano per garantire le loro condizioni di vita, quali alloggi, cibo, vestiario, ecc.

³ Un alloggio adeguato è una componente fondamentale del diritto a un tenore di vita adeguato. I criteri per determinare e assicurare condizioni di alloggio adeguate sono i seguenti; adeguatezza, accessibilità fisica, accessibilità economica, abitabilità, pertinenza culturale, adeguatezza dell'ubicazione, garanzia di inamovibilità e accesso a infrastrutture e servizi essenziali.

⁴ Nel contesto del reinsediamento involontario, il termine «garanzia di inamovibilità» si riferisce alla protezione delle persone sfollate dallo sgombero dai nuovi siti di reinsediamento attraverso la concessione di diritti di tutela dal rischio di sfratto adeguati sul piano culturale e sociale.

di avere accesso ai meccanismi di trattamento dei reclami, e iv) offrendo un'opportunità di sviluppo che consenta alle persone sfollate di beneficiare direttamente del progetto, in funzione della natura dello stesso.

Ambito d'applicazione

5. La presente norma si applica a un progetto specifico quando la sua pertinenza è stabilita durante la procedura di valutazione dell'impatto ambientale/valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1), e specificamente a progetti⁵ finanziati dalla BEI che possono comportare reinsediamenti involontari permanenti o temporanei derivanti:
 - a. dall'acquisizione o dalla limitazione di diritti fondiari o di diritti di utilizzo di territori attraverso l'espropriazione o altra procedura obbligatoria⁶ conformemente alla legislazione nazionale;
 - b. dall'acquisizione o dalla limitazione di diritti fondiari o di diritti di utilizzo di territori attraverso accordi negoziati, se può essere avviata l'espropriazione o un'altra procedura obbligatoria in caso di fallimento delle trattative;
 - c. da limitazioni⁷ dell'utilizzo di territori che comportano la perdita dell'accesso a terreni, beni culturali o risorse naturali.
6. La presente norma si applica altresì allo sfollamento di persone che occupano o utilizzano territori senza diritti d'uso formali, tradizionali o riconosciuti prima della data limite⁸.
7. La presente norma si applica inoltre alle attività di reinsediamento già in corso o completate prima che il promotore chieda il finanziamento alla BEI, se tali attività sono realizzate in previsione o in preparazione del progetto.
8. La presente norma non si applica ai reinsediamenti che derivano da transazioni fondiarie volontarie condotte con integrità, responsabilità, efficacia e trasparenza e che sono esenti da coercizione, intimidazione, frode e/o atti illeciti. Per transazione fondiaria volontaria si intende una transazione di mercato in cui: i) l'acquirente non può ricorrere all'espropriazione o ad altra procedura obbligatoria in caso di fallimento delle trattative; e ii) non vi è sfollamento di persone, diverse dal venditore, che occupano o utilizzano i territori in questione o rivendicano diritti sugli stessi.
9. La presente norma non si applica agli impatti sui redditi o sui mezzi di sussistenza che non sono direttamente imputabili all'acquisizione di territori o alle limitazioni dell'utilizzo imposte dal progetto. Tali impatti sono valutati nell'ambito della procedura di VIA/VIAS definita nella norma 1.
10. La presente norma non si applica agli sfollamenti che sono conseguenza diretta di catastrofi naturali, conflitti armati, reati o atti di violenza.
11. Nel caso in cui un progetto finanziato dalla BEI comporti lo spostamento di campi profughi e/o di persone sfollate all'interno del loro paese, il processo di reinsediamento involontario è adattato per essere conforme ai Principi guida sugli sfollamenti interni⁹.

⁵ E alle loro opere e impianti accessori o connessi come definiti nella norma 1.

⁶ La procedura obbligatoria è il processo tramite il quale il promotore è legalmente autorizzato a prendere possesso dei beni necessari alla realizzazione del progetto e debitamente designati come tali, nonostante eventuali reclami in sospeso e/o decisioni giudiziarie pendenti concernenti l'acquisizione involontaria o la stima di tali beni.

⁷ Può trattarsi di situazioni in cui, in relazione al progetto, sono create zone protette, foreste, aree di biodiversità o zone cuscinetto legalmente designate.

⁸ La data limite è fissata principalmente per determinare chi sono le persone interessate dal progetto e la loro ammissibilità. Corrisponde generalmente alla data di realizzazione del censimento e dell'inventario dei beni.

⁹ Disponibili all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Standards.aspx> [consultato il 4 marzo 2021].

Requisiti generali

12. Tutti i progetti ubicati nell'UE e nei paesi dell'EFTA devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile, agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti umani applicabili di cui il paese ospitante è parte, nonché agli obblighi che derivano dalla giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo.
13. Quando i progetti richiedono lo sfollamento di persone, come abitanti di quartieri degradati o occupanti abusivi, che occupano terreni o beni a titolo non ufficiale, il promotore prepara e attua un piano conformemente alla presente norma.
14. Il promotore integra la valutazione e le azioni con ogni misura supplementare individuata e/o ritenuta necessaria dalla BEI, in linea con le disposizioni della presente norma.
15. Per i progetti ubicati in tutti gli altri paesi, compresi i paesi candidati e potenziali candidati, il promotore rispetta tutti i requisiti specificati nella presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali previsti dalla legislazione dell'UE che la BEI considera pertinenti per il reinsediamento involontario, e ottempera a tutti gli obblighi che derivano dalla legislazione nazionale e dagli strumenti internazionali relativi ai diritti umani.

Requisiti specifici

Concezione del progetto

16. Il promotore esamina e documenta progetti, concezioni di progetto e/o ubicazioni alternativi per evitare e/o ridurre al minimo i dislocamenti fisici e/o economici.
17. Il promotore limita la superficie delle zone cuscinetto o dei diritti di passaggio (come riserve stradali o ferroviarie) per evitare o ridurre al minimo il reinsediamento, tenendo conto della sicurezza in materia di utilizzazione o occupazione umana.

Criteri di ammissibilità

18. Tutte le persone sfollate o le persone interessate dal progetto¹⁰ possono beneficiare di alcuni tipi di misure di mitigazione. Queste persone possono essere classificate come segue:
 - a. le persone titolari di diritti legali formali sui terreni o sui beni (compresi diritti consuetudinari e tradizionali riconosciuti ai sensi della legislazione nazionale);
 - b. le persone che non detengono diritti legali formali sui terreni e/o sui beni, ma hanno rivendicazioni su terreni o beni che sono riconosciute o riconoscibili ai sensi della legislazione nazionale o di diritti consuetudinari e tradizionali;
 - c. le persone che occupano o utilizzano terreni e/o beni ma non hanno diritti legali o rivendicazioni legittime sugli stessi.

¹⁰ Le persone interessate dal progetto sono tutte le persone e/o le comunità su cui si ripercuotono gli impatti del reinsediamento involontario. L'espressione comprende tutti i membri di un nucleo familiare (donne, uomini, ragazze, ragazzi, comprese diverse generazioni nel caso di famiglie allargate); il proprietario e i dipendenti di un'impresa; i membri di un gruppo etnico di minoranza; gli affittuari; i proprietari terrieri e i mezzadri; i coloni (che non hanno un titolo ufficiale); i titolari di diritti fondiari consuetudinari; i gestori di attività informali/fornitori e i loro dipendenti o assistenti.

Censimento, situazione socio-economica di base e data limite

19. Il promotore effettua un censimento e uno studio della situazione socio-economica di base per individuare tutte le persone interessate dal progetto che saranno dislocate fisicamente o economicamente e che sono ammissibili a ricevere indennizzi e/o aiuti.
20. Il censimento riguarda l'intera popolazione delle persone interessate dal progetto e comprende un inventario di tutte le perdite (beni, attività economiche, accesso a risorse naturali o culturali o a servizi, ecc.). Il censimento include gli utilizzatori delle risorse stagionali assenti al momento in cui viene effettuato, ma che hanno rivendicazioni legittime sui terreni.
21. Lo studio della situazione socio-economica di base comprende: i) l'attuale profilo socio-economico delle persone interessate dal progetto, ii) la valutazione della vulnerabilità e della necessità di accordi speciali, e iii) il grado, i tipi e la natura degli impatti. I dati sono disaggregati per genere e altri parametri pertinenti. Inoltre, lo studio della situazione socio-economica di base può richiedere un'analisi a livello intra-familiare nei casi in cui i mezzi di sussistenza dei diversi membri di un nucleo familiare (ad esempio donne e uomini) sono interessati in modo diverso.
22. In collegamento con il censimento, il promotore stabilisce una data limite per l'ammissibilità. Tale data è debitamente documentata ed efficacemente comunicata nell'intera zona interessata dal progetto.
23. La data limite sarà valida: i) per il periodo specificato dalla legislazione nazionale; ii) per il periodo specificato nei documenti di pianificazione del reinsediamento; o iii) per un periodo ragionevole a decorrere dalla data del censimento e/o dell'inventario. Al termine di detto periodo, il censimento, lo studio della situazione socio-economica di base e la valutazione che ne deriva devono essere aggiornati.
24. Il promotore non è tenuto a indennizzare o aiutare le persone che si installano nella zona interessata dal progetto dopo la data limite (o il suo aggiornamento in linea con il par. 23).

Stima, indennizzo e ripristino dei mezzi di sussistenza

25. Ove fattibile, il promotore offre a tutte le persone interessate dal progetto la possibilità di scegliere con cognizione di causa tra un indennizzo in natura («terra per terra», «abitazione per abitazione» e «negozio per negozio») e un indennizzo monetario al costo totale di sostituzione. Il promotore rispetta le scelte delle persone interessate dal progetto.
26. Quando i mezzi di sussistenza delle persone interessate dal progetto sono basati sul territorio o il territorio è detenuto collettivamente, il promotore privilegia un indennizzo di tipo «terra per terra». Se questa opzione non è disponibile, il promotore fornisce alla BEI una giustificazione soddisfacente dei motivi per cui l'opzione non è fattibile, compresa la giustificazione che i mezzi di sussistenza non sono interessati dalla mancata sostituzione di territorio.
27. Tutte le persone interessate dal progetto descritte al par. 18 ricevono un indennizzo per le strutture che possiedono e occupano, e/o beneficiano di misure di ripristino dei mezzi di sussistenza e/o di altro aiuto e/o indennizzo, conformemente ai paragrafi che seguono.
28. Le persone interessate dal progetto di cui al par. 18 a) e b) ricevono un indennizzo per i terreni. Per quanto riguarda i terreni, le persone interessate dal progetto di cui al par. 18 c) ricevono, come minimo, un aiuto al reinsediamento, sufficiente per ripristinare ed eventualmente migliorare i loro mezzi di sussistenza e/o ristabilire la residenza altrove.
29. In caso di dislocamento fisico:
 - a. quando sono offerti alloggi alternativi, il valore della nuova abitazione dovrebbe essere pari¹¹ o superiore alle condizioni precedenti il progetto, con caratteristiche, vantaggi e ubicazione equivalenti o migliori. Per quanto riguarda le persone interessate dal progetto di cui al par. 18 c), il

¹¹ A condizione che non sia inferiore a un tenore di vita minimo.

promotore si adopera per consentire loro di ottenere un alloggio adeguato e di beneficiare della garanzia di inamovibilità;

- b. quando è offerto un indennizzo in denaro, la stima di tutti i beni interessati è effettuata al costo totale di sostituzione¹²;
- c. in caso di sfollamento di affittuari, sono adottate misure per aiutarli a trovare un alloggio alternativo.

30. In caso di dislocamento economico:

- a. i terreni di sostituzione sono di qualità equivalente o superiore e situati quanto più vicino possibile a quelli originari o al luogo di residenza attuale:
- b. quando sono interessate le risorse comuni di una comunità, sono attuate misure per consentire il mantenimento dell'accesso alle risorse interessate o per fornire l'accesso a risorse equivalenti, tenendo conto anche degli aspetti culturali associati a tali risorse comuni, se del caso. Quando ciò non è possibile, il promotore fornisce alla BEI una giustificazione soddisfacente di tale impossibilità e fornisce un aiuto per compensare la perdita dell'accesso alle risorse interessate o la mancanza di accesso a fonti alternative. L'aiuto può assumere la forma di iniziative che migliorano la produttività delle risorse restanti alle quali la comunità ha accesso e/o di indennizzo in natura e/o in denaro;
- c. in caso di indennizzo in denaro per tutti i beni interessati (comprese le colture, le infrastrutture di irrigazione e altre migliorie apportate ai terreni), la stima è realizzata al costo totale di sostituzione;
- d. in aggiunta all'indennizzo per la perdita di beni, le persone sfollate economicamente i cui mezzi di sussistenza o livelli di reddito subiscono ripercussioni negative devono beneficiare anche di un aiuto mirato e di un sostegno transitorio per ripristinare quanto meno i loro mezzi di sussistenza. Il sostegno transitorio può consistere in denaro, opportunità d'impiego, formazione, assistenza legale o altre forme di sostegno. È determinato in consultazione con le persone interessate dal progetto;
- e. nel caso di strutture commerciali, l'indennizzo del proprietario dell'impresa interessata tiene conto anche del costo di re-installazione delle attività commerciali altrove, nonché del costo di trasferimento e di re-installazione delle attrezzature, se del caso. I dipendenti interessati ricevono un aiuto in caso di perdita temporanea degli stipendi e, se necessario, un aiuto per la ricerca di nuove opportunità di impiego¹³.

31. Se necessario, il promotore fornisce anche un aiuto per il reinsediamento adeguato alle esigenze di ciascun gruppo di persone sfollate, prestando particolare attenzione agli individui e/o ai gruppi vulnerabili interessati dal progetto. L'aiuto per il reinsediamento può consistere in assistenza legale, indennità di trasferimento, assistenza psicologica e sociale o altre forme di sostegno. È determinato in consultazione con le persone interessate dal progetto.

32. È necessario che il terreno, l'alloggio o l'attività commerciale di sostituzione siano forniti prima di qualsiasi spostamento o di qualsiasi limitazione dell'accesso al territorio o alle risorse naturali.

¹² Il costo totale di sostituzione è definito come un metodo di valutazione che prevede un importo di compensazione sufficiente per la sostituzione dei beni e la copertura dei costi di transazione. Nei mercati funzionanti, il costo totale di sostituzione è il valore di mercato stabilito attraverso una stima immobiliare indipendente e competente, maggiorato dei costi di transazione. In assenza di mercati funzionanti, il costo totale di sostituzione può essere stabilito con mezzi alternativi, ad esempio il calcolo del valore della rendita dei terreni o dei beni di produzione, o il valore non ammortizzato dei materiali di sostituzione e della manodopera per la costruzione di strutture o altri immobili, maggiorato dei costi di transazione. In tutti i casi in cui il dislocamento fisico comporta la perdita di rifugio, il costo totale di sostituzione deve essere almeno sufficiente per consentire l'acquisto o la costruzione di un alloggio il cui stato sia simile a quello dell'alloggio perso a causa del progetto.

¹³ Si prendono in considerazione anche gli aiuti pubblici di cui possono beneficiare i dipendenti, come le sovvenzioni all'occupazione o altre forme di sostegno.

33. Nel caso di indennizzo in denaro, il promotore effettua il pagamento prima del reinsediamento effettivo per consentire alle persone interessate dal progetto di trovare una sostituzione adeguata¹⁴. Il promotore tiene debitamente conto del contesto locale e delle considerazioni personali per selezionare, in funzione della persona interessata, il metodo di pagamento più appropriato (assegno, bonifico bancario, contanti, ecc.).
34. Ove fattibile, l'indennizzo in natura o in denaro è versato a nome del capofamiglia e del partner.
35. In taluni casi, l'utilizzo di territori o la limitazione dell'accesso a territori hanno durata temporanea. In tali casi è opportuno dare priorità ai territori liberi e alle transazioni fondiari volontarie con le persone interessate dal progetto (come la locazione o il leasing). Se un reinsediamento fisico o economico temporaneo è inevitabile, il promotore offre alle persone interessate dal progetto un indennizzo in natura o in denaro affinché possano mantenere il loro tenore di vita e/o i loro mezzi di sussistenza durante il periodo di limitazione dell'utilizzo del territorio.
36. Se è acquistata solo una porzione del territorio o del bene e la parte restante di territorio non è idonea sul piano abitativo o economico, il promotore propone di acquistare l'intero lotto. In caso di lite concernente la capacità abitativa o economica della parcella residua, il promotore dovrebbe fare ricorso a un soggetto terzo indipendente che proceda alla sua valutazione.
37. Gli impianti, i servizi e le attrezzature collettive della comunità sono sostituiti per garantire un livello di servizio simile o superiore. Tale sostituzione è effettuata sulla base di una consultazione della comunità interessata dal progetto e dei soggetti interessati pubblici.
38. Ove possibile, il promotore, in cooperazione con l'autorità competente, migliora anche le infrastrutture sociali e pubbliche allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico sostenibile e inclusivo delle comunità interessate e di quelle ospitanti.
39. Il promotore adotta misure di compensazione e di ripristino dei mezzi di sussistenza non discriminando nei confronti degli individui e/o dei gruppi vulnerabili, emarginati, discriminati o esclusi a causa delle loro caratteristiche socio-economiche¹⁵.

Siti di ricollocazione

40. Nei casi in cui sono previsti siti di ricollocazione, il promotore consulta le persone interessate dal progetto, sia donne che uomini, in merito alla scelta dei siti e, per quanto possibile, offre loro la possibilità di scegliere tra i siti.
41. I siti di ricollocazione devono soddisfare come minimo le condizioni seguenti:
 - a. non essere ubicati su terreni inquinati né nelle immediate vicinanze di fonti di inquinamento che minacciano la salute mentale e fisica degli abitanti;
 - b. non essere ubicati in zone soggette a catastrofi naturali o riconosciute come potenzialmente esposte a catastrofi naturali;
 - c. assicurare la garanzia di inamovibilità senza minaccia di sfratto;
 - d. non essere ubicati su terreni utilizzati da comunità che sono state sfollate a seguito di violenze o conflitti;

¹⁴ Se nonostante gli sforzi ripetuti non sia stato possibile contattare i proprietari assenti, o se le persone interessate dal progetto hanno respinto offerte di indennizzo ragionevoli, o se esistono rivendicazioni concorrenti della proprietà di terreni o di beni che danno luogo a lunghe procedure giudiziarie, il promotore, dopo avere ottenuto l'accordo preventivo della Banca, può depositare i fondi destinati all'indennizzo previsto su un conto di garanzia fruttifero o su altro conto simile e procedere con le attività del progetto. Il promotore versa immediatamente l'indennizzo alle persone ammissibili al momento della risoluzione di tali questioni.

¹⁵ Tali caratteristiche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere, casta, origine razziale, etnica, indigena o sociale, caratteristiche genetiche, età, nascita, disabilità, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, attivismo, appartenenza a una minoranza nazionale, iscrizione a un sindacato o ad altre forme di organizzazione dei lavoratori, patrimonio, cittadinanza, lingua, stato civile, condizioni di salute, status di migrante o situazione economica.

- e. essere considerati come culturalmente appropriati sia dalle comunità interessate sia da quelle ospitanti;
- f. essere disponibili e in grado di assorbire l'afflusso di persone reinsediate mantenendo una densità accettabile, in particolare in termini di:
 - disponibilità di servizi, impianti e infrastrutture (ad esempio per la salute e l'educazione);
 - opportunità di impiego locale, disponibilità di risorse naturali e sicurezza alimentare e idrica;
- g. includono misure volte a mitigare le ripercussioni sulle comunità ospitanti, compresi miglioramenti adeguati delle strutture pubbliche se necessari e consultazioni delle comunità ospitanti e delle autorità pubbliche locali.

42. I siti di ricollocazione sono considerati parte integrante del progetto e il loro sviluppo deve essere pertanto conforme a tutte le norme ambientali e sociali della BEI, se pertinenti.

Coinvolgimento dei soggetti interessati e divulgazione

43. Il promotore individua e coinvolge significativamente e in modo trasparente tutte le persone interessate dal progetto, uomini e donne, le comunità ospitanti e gli altri soggetti interessati a intervalli regolari durante la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del reinsediamento. A tal proposito, il promotore rispetta i requisiti relativi al coinvolgimento dei soggetti interessati e alla divulgazione delle informazioni descritti nella norma 2, e documenta il processo.
44. Il promotore informa le persone interessate dal progetto delle opzioni e dei diritti che attengono al reinsediamento. Il promotore mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti (compresi i documenti di pianificazione di cui al par. 56) in tempo utile e in maniera adeguata al contesto, in un luogo accessibile e in una forma e in una o più lingue comprensibili per tutte le persone interessate dal progetto. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai casi di analfabetismo o in cui l'istruzione differisce in funzione dell'età, del genere o della condizione economica. Le intese sull'indennizzo e il reinsediamento raggiunte dal promotore con le parti interessate dovrebbero essere riportate in accordi scritti.
45. In linea con la norma 7, il promotore presta un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili che potrebbero essere penalizzati in misura sproporzionata dal processo di reinsediamento e applica disposizioni speciali per le consultazioni che coinvolgono popoli indigeni. Nei casi in cui sia richiesto dalla norma 7, il promotore ottiene un consenso libero, preventivo e informato.

Meccanismo di trattamento dei reclami

46. Il promotore istituisce quanto prima possibile un meccanismo di trattamento dei reclami conforme ai requisiti stabiliti nella norma 2. Il meccanismo è socialmente adeguato e facilmente accessibile, indipendentemente dal genere o da qualsiasi altra caratteristica socio-economica.
47. Il meccanismo consente di rispondere rapidamente alle preoccupazioni e ai reclami legati al processo di reinsediamento involontario (quali diritti, accesso alle informazioni, indennizzo o ricollocazione) presentati dalle persone interessate dal progetto, dalle comunità ospitanti e altri soggetti. Il meccanismo include inoltre una procedura di ricorso per risolvere le liti in modo imparziale. Il meccanismo non dovrebbe impedire l'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali o amministrativi del paese.

Sgomberi

48. Gli sgomberi forzati designano l'evacuazione sotto coercizione di individui, gruppi e comunità dalle loro case, dai loro territori e/o dalle loro risorse fondiarie collettive (detenute legalmente o occupate informalmente), senza

fornire forme adeguate di protezione giuridica o di altro tipo o l'accesso alle stesse, o senza rispettare i requisiti fondamentali definiti nella presente norma.

49. Gli sgomberi forzati costituiscono una violazione grave dei diritti umani¹⁶ e non sono tollerati dalla BEI.
50. Gli sgomberi sono possibili in circostanze eccezionali se eseguiti nel rispetto: i) delle disposizioni degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani¹⁷; e ii) del diritto nazionale. In tali casi, il promotore garantisce che:
- i diritti all'informazione e a una consultazione e partecipazione significative siano rispettati in tutte le fasi del processo;
 - siano disponibili in ogni momento mezzi di ricorso legali e di altra natura;
 - gli sgomberi non comportino la deprivazione abitativa;
 - sia fornita una compensazione adeguata prima dello sgombero.
51. Il promotore informa la BEI prima che abbia luogo qualsiasi sgombero. Fornisce una dichiarazione documentata attestante che le condizioni che precedono sono state e continuano a essere soddisfatte.

Gruppi vulnerabili e dimensione di genere

52. Durante il processo di consultazione, pianificazione e attuazione del reinsediamento, il promotore presta particolare attenzione agli individui e ai gruppi vulnerabili, emarginati, sistematicamente discriminati o esclusi a causa delle loro caratteristiche socio-economiche. La valutazione della vulnerabilità è adattata al contesto e condotta in linea con la norma 7.
53. Il promotore presta particolare attenzione alla dimensione di genere del reinsediamento involontario, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti interessati, il censimento, le stime, il pagamento dell'indennizzo e il ripristino dei mezzi di sussistenza. Il promotore mette in atto misure specifiche, se necessario, affinché le prospettive e gli interessi delle donne siano presi in considerazione in tutti gli aspetti della pianificazione e attuazione del reinsediamento. Il promotore prevede misure realizzabili che consentano alle donne di ottenere la garanzia di inamovibilità e ricevere un indennizzo in denaro o in natura su un piede di parità con gli uomini.
54. Quando popoli indigeni possono essere potenzialmente oggetto di dislocamento fisico ed economico, la priorità è evitare e ridurre al minimo gli impatti e il promotore dimostra che sono stati compiuti i migliori sforzi per esaminare concezioni di progetto alternative per evitare o ridurre al minimo gli impatti sui popoli indigeni. Ove non sia possibile evitarli, i documenti di pianificazione del reinsediamento sono elaborati in coordinamento o nell'ambito del piano per i popoli indigeni di cui alla norma 7.

Requisiti in materia di pianificazione

55. Quando un progetto comporta un reinsediamento involontario, è necessario preparare i documenti di pianificazione in funzione della portata e del livello degli impatti, dell'entità del dislocamento fisico ed economico e della vulnerabilità delle persone interessate. Tali documenti hanno lo scopo di definire e attuare misure volte ad affrontare e mitigare le ripercussioni sulle persone sfollate conformemente alla presente norma. A tal fine, i documenti di pianificazione comparano la legislazione locale e la presente norma e specificano come conciliare eventuali differenze.
56. Il promotore è tenuto a garantire che la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio dei documenti di pianificazione del reinsediamento pertinenti siano conformi alla presente norma. A tal fine, durante l'intero processo di

¹⁶ La BEI si ispira alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Forced evictions, 10 marzo 1993, E/CN.4/RES/1993/77, disponibile all'indirizzo: <https://www.refworld.org/docid/3b00f0c514.html> [consultato il 4 marzo 2021].

¹⁷ Compresa le garanzie procedurali contro le evacuazioni forzate descritte nel commento generale n. 7 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR): il diritto a un alloggio adeguato (art. 11.1): evacuazioni forzate, 20 maggio 1997, E/1998/22, disponibile all'indirizzo: <https://www.refworld.org/docid/47a70799d.html> [consultato il 4 marzo 2021]; e nei Principi di base e orientamenti delle Nazioni Unite sulle evacuazioni e gli sfollamenti basati sullo sviluppo. Disponibile all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx> [consultato il 4 marzo 2021].

reinsediamento sono assegnati fondi e risorse adeguati (compresa, se del caso, la competenza necessaria in materia di reinsediamento).

57. Per quanto possibile, la pianificazione del reinsediamento che comprende le misure per attenuarne gli impatti è integrata nella procedura di VIAS globale di cui alla norma 1.

58. Gli allegati 1a e 1b della presente norma definiscono i requisiti minimi dei principali documenti di pianificazione del reinsediamento, ovvero:

- a. necessità di un quadro di reinsediamento, definito generalmente piano strategico di reinsediamento, per i progetti di cui non sono stati determinati con esattezza la concezione, l'impronta e gli impatti associati (ubicazioni e numero di persone interessate dal progetto), o per i programmi e i piani in cui devono essere ancora sviluppate le componenti individuali del progetto. Una volta specificata la concezione del progetto e quando le informazioni necessarie sugli impatti del progetto sono disponibili, il quadro deve essere ulteriormente elaborato;
- b. necessità di un piano di reinsediamento, definito generalmente piano d'azione per il reinsediamento, per i progetti che comportano un dislocamento fisico significativo. Il promotore elabora un piano d'azione per il reinsediamento che copra, come minimo, i requisiti applicabili della presente norma;
- c. necessità di un piano di ripristino dei mezzi di sussistenza per i progetti che comportano dislocamenti economici (che incidono sui mezzi di sussistenza o sulle fonti di reddito). Il promotore elabora un piano di ripristino dei mezzi di sussistenza per migliorare o, quanto meno, ripristinare i mezzi di sussistenza delle persone interessate. Il piano di ripristino dei mezzi di sussistenza può essere concepito come documento separato o essere integrato nel piano d'azione per il reinsediamento quando il progetto comporta un dislocamento sia fisico che economico.

59. Prima dell'attuazione di attività di reinsediamento, la BEI, il promotore e qualsiasi entità responsabile coinvolta nelle attività di reinsediamento concordano formalmente il contenuto dei documenti di pianificazione del reinsediamento. Il promotore mette i documenti di pianificazione del reinsediamento concordati a disposizione del pubblico.

60. Se le attività di reinsediamento sono già in corso o completate quando il promotore chiede il finanziamento alla BEI, la BEI può chiedere al promotore di elaborare e attuare un piano d'azione supplementare/correttivo se i documenti di pianificazione del reinsediamento e/o le attività di reinsediamento non rispettano i requisiti della presente norma.

Entità responsabili del reinsediamento

61. Il promotore può non essere direttamente responsabile della preparazione e dell'attuazione del reinsediamento. Anche in tal caso il progetto deve rispettare tutti i requisiti di cui alla presente norma e il promotore deve garantire che i responsabili del reinsediamento involontario legato al progetto rispettino la presente norma.

62. Di conseguenza, quando l'acquisizione di territori e/o il reinsediamento rientrano nella responsabilità di entità terze, il promotore:

- a. dialoga con l'entità responsabile quanto prima possibile per informarla delle potenziali differenze tra la legislazione e le pratiche nazionali e la presente norma;
- b. se autorizzato dall'entità responsabile, partecipa e sostiene la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio del reinsediamento;

- c. quando le pratiche nazionali non sono conformi alla presente norma, il promotore si assume la responsabilità di conciliare tali differenze in un modo accettabile per l'entità responsabile e per la BEI; e
- d. se possibile, firma un accordo che definisca chiaramente i ruoli e le responsabilità di ciascuna entità in linea con la presente norma.

Monitoraggio e valutazione

63. Il promotore istituisce un sistema di monitoraggio (risorse, personale e procedure) commisurato all'entità del reinsediamento e ai rischi connessi. Il promotore presenta alla BEI relazioni di monitoraggio nell'ambito dei suoi obblighi di informazione, comprese le informazioni sui reclami e le relative modalità di trattamento. In caso di impatti significativi derivanti dal reinsediamento involontario, il promotore è tenuto a ricorrere a un soggetto terzo esterno che effettui il monitoraggio del reinsediamento o un riesame o audit intermedio. Il monitoraggio valuta, *inter alia*, l'adeguatezza dei diritti e degli aiuti a compensare tutte le perdite e gli impatti.
64. Il promotore presenta alla BEI una relazione di audit alla fine delle attività di reinsediamento previste nei rispettivi piani. La relazione valuta se i mezzi di sussistenza e il tenore di vita sono migliorati o quanto meno sono stati ripristinati e propone, se necessario, misure correttive per conseguire gli obiettivi non ancora raggiunti. Quando gli impatti dovuti al reinsediamento sono significativi, la valutazione è effettuata da un soggetto esterno.
65. Il promotore attua le misure supplementari individuate e/o ritenute necessarie durante il monitoraggio del reinsediamento e/o l'audit finale, in linea con le disposizioni della presente norma.
66. Il reinsediamento è considerato completato quando gli impatti del reinsediamento sono stati affrontati in modo coerente alla presente norma.

ALLEGATO 1a: Quadro di reinsediamento

Un quadro strategico di reinsediamento o un documento che definisce gli orientamenti per elaborare misure di mitigazione e compensazione adeguate per gli effetti legati al reinsediamento causati dai progetti di cui non sono stati determinati con esattezza la concezione, l'impronta e gli impatti (ubicazioni e numero di persone interessate dal progetto), o nel caso di programmi e di piani in cui devono essere ancora sviluppate le componenti individuali del progetto.

Come minimo, il quadro di reinsediamento:

- fornisce una breve descrizione del progetto e delle componenti per le quali l'acquisizione di territori e il reinsediamento sono necessari, e una spiegazione dei motivi per cui è preferito un quadro piuttosto che un piano di reinsediamento definito;
- elenca i principi e gli obiettivi che disciplinano la preparazione e l'attuazione del reinsediamento;
- fornisce una descrizione e un calendario del processo di preparazione e approvazione del piano di reinsediamento (anche per quanto riguarda i sottoprogetti);
- se non sono stati ancora definiti sottoprogetti, elenca i criteri di selezione per determinare quali sottoprogetti richiederanno un piano di reinsediamento e il tipo di piano necessario;
- stima, per quanto possibile, gli impatti dello sfollamento, compresi quelli socio-culturali, e il numero di persone interessate dal progetto per categorie di ammissibilità;
- comunica i criteri di ammissibilità per definire le diverse categorie di persone sfollate e la metodologia per stimare l'indennizzo;
- determina le procedure organizzative per la consegna dell'indennizzo e di altri tipi di aiuti per il reinsediamento;
- fornisce una descrizione del quadro giuridico e propone come conciliare le eventuali differenze individuate tra la legislazione nazionale e i requisiti della BEI;
- individua le entità responsabili delle attività di reinsediamento;
- descrive il processo di attuazione e i dispositivi, mettendo in evidenza l'interazione tra l'attuazione del reinsediamento e i lavori di ingegneria civile del progetto e fornendo informazioni dettagliate su ruoli e responsabilità, in particolare in caso di coinvolgimento di soggetti terzi;
- descrive le modalità di finanziamento del reinsediamento e ne stima i costi;
- descrive i meccanismi per la consultazione delle persone sfollate e per garantirne la partecipazione alle fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio;
- descrive il meccanismo di risoluzione dei reclami; e
- descrive le modalità di monitoraggio da parte dell'agenzia esecutiva e, se del caso, dei soggetti terzi incaricati del monitoraggio.

ALLEGATO 1b: Piano di reinsediamento e piano di ripristino dei mezzi di sussistenza

Il piano d'azione per il reinsediamento e il piano di ripristino dei mezzi di sussistenza sono documenti in cui il promotore di un progetto o un'altra entità competente responsabile descrive gli impatti del reinsediamento involontario, specifica le procedure da seguire per individuare, valutare e compensare tali impatti e definisce le azioni da realizzare durante tutte le fasi del processo di reinsediamento e/o di ripristino dei mezzi di sussistenza.

Come minimo, il piano di reinsediamento:

- indica i principi guida e gli obiettivi del reinsediamento;
- descrive le soluzioni alternative al progetto previste per evitare il reinsediamento;
- descrive la natura e l'entità degli impatti del progetto e individua tutte le persone che devono essere sfollate, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alla dimensione di genere e tenendo conto degli impatti socio-culturali, soprattutto quando sono potenzialmente interessati popoli indigeni;
- prevede un censimento e uno studio socio-economico per stabilire il numero e le caratteristiche socio-economiche delle persone che devono essere sfollate, i mezzi di sussistenza interessati, i beni che saranno oggetto di indennizzo e la data limite per le domande di ammissibilità;
- descrive il quadro giuridico che dovrebbe guidare l'acquisizione di territori (se del caso) e le procedure di compensazione, di risoluzione dei conflitti e di ricorso del piano e include un'analisi della legislazione nazionale applicabile e delle eventuali differenze rispetto ai requisiti della BEI; formula proposte volte a conciliare le eventuali differenze individuate tra la legislazione nazionale e i requisiti della BEI;
- stabilisce i criteri di ammissibilità e descrive i diritti di tutte le categorie di persone sfollate e i tipi di ripercussioni subite;
- individua i soggetti interessati dal progetto e descrive il modo in cui le popolazioni interessate - comprese le donne, le minoranze e altri gruppi vulnerabili - sono state e continuano a essere consultate in modo efficace, nonché le modalità di presa in considerazione del loro punto di vista;
- include la metodologia, la descrizione e la stima dell'indennizzo relativo alle perdite di beni e di mezzi di sussistenza e dimostra che i tassi sono adeguati, ossia che l'indennizzo è almeno pari al costo di sostituzione dei beni e/o redditi perduti o che rispetta le soglie minime del salario medio;
- nei casi in cui siano previsti siti di ricollocazione, spiega il processo di selezione e di preparazione di tali siti e di ricollocazione e il modo in cui sarà garantita l'integrazione con le comunità ospitanti;
- precisa, se del caso, le modalità che consentono di garantire e/o mantenere le infrastrutture civiche e i servizi sociali dopo lo sfollamento;
- fornisce dettagli sui dispositivi sostenibili intesi a migliorare o, quanto meno, a ripristinare i mezzi di sussistenza grazie a programmi di ripristino dei mezzi di sussistenza e ulteriori opportunità di sviluppo economico;
- definisce misure, anche di sostegno transitorio, destinate ad aiutare le persone sfollate, in particolare i gruppi vulnerabili, lungo l'intero processo di reinsediamento;
- definisce un meccanismo di trattamento dei reclami per la risoluzione delle liti derivanti da questioni legate al reinsediamento, garantendo un accesso senza limitazioni a tale meccanismo, tenendo conto della disponibilità del ricorso giurisdizionale per tutte le persone interessate;
- descrive il processo di attuazione e i dispositivi, mettendo in evidenza l'interazione tra l'attuazione del reinsediamento e i lavori di ingegneria civile del progetto e fornendo informazioni dettagliate su ruoli e responsabilità, in particolare in caso di coinvolgimento di soggetti terzi;
- presenta il calendario di attuazione e il bilancio (compreso il bilancio per il sostegno non materiale, come l'assistenza legale); e
- descrive il sistema di monitoraggio e di valutazione.

NORMA 7 – GRUPPI VULNERABILI, POPOLI INDIGENI E GENERE

Introduzione

1. Nel contesto dei progetti della BEI, le persone o i gruppi vulnerabili o emarginati sono quelli che: a) sono abitualmente esposti a svariati rischi e impatti negativi simultaneamente; b) sono maggiormente sensibili a tali rischi e impatti, essendo stati vittime di discriminazione preesistente; e c) hanno una capacità di adattamento inferiore per far fronte a tali rischi e riprendersi da tali impatti, a causa della limitazione dell'accesso o dei diritti ai beni e/o alle risorse occorrenti¹. Di conseguenza, possono essere penalizzati in misura sproporzionata da rischi e impatti connessi ai progetti.
2. La presente norma riconosce che, in alcuni casi, determinati individui o gruppi sono vulnerabili, emarginati, discriminati sistematicamente o esclusi per via delle loro caratteristiche socioeconomiche. Tali caratteristiche includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere, casta, origine razziale, etnica, indigena o sociale, caratteristiche genetiche, età, nascita, disabilità, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, attivismo, appartenenza a una minoranza nazionale, iscrizione a un sindacato o ad altre forme di organizzazione dei lavoratori, patrimonio, cittadinanza, lingua, stato civile, condizioni di salute, status di migrante o situazione economica.
3. Tali persone e gruppi non sono intrinsecamente più vulnerabili di altri ma, a causa di norme e prassi discriminatorie, e pertanto di un contesto meno propizio, sono spesso alle prese con ulteriori barriere che limitano le loro opportunità o possibilità di partecipare in modo paritario alle decisioni relative ai progetti e beneficiare dei loro vantaggi. I popoli indigeni² e le minoranze etniche in particolare hanno identità e aspirazioni distinte da quelle dei gruppi dominanti nelle società nazionali e sono sovente svantaggiati dai modelli di sviluppo tradizionali. Inoltre, la discriminazione in base al genere riguarda tutte le società e trascende tutti i tipi di discriminazione, esacerbando spesso la vulnerabilità, l'esclusione e/o l'emarginazione.
4. In particolare la discriminazione, gli atteggiamenti e i ruoli sociali e di genere radicati, la violenza di genere e la mancanza di accesso al processo decisionale possono indebolire la resilienza delle persone e dei gruppi suddetti e renderli sproporzionatamente vulnerabili agli impatti negativi dei progetti.

Obiettivi

5. La presente norma descrive le responsabilità dei promotori in termini di valutazione, gestione e monitoraggio degli impatti, dei rischi e delle opportunità dei progetti in relazione ai popoli indigeni, nonché alle persone o ai gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati per via delle loro caratteristiche socioeconomiche elencate al paragrafo 2 della presente norma, che richiede inoltre di considerare gli impatti e i rischi differenziati per genere dei progetti della BEI.
6. L'obiettivo generale della presente norma consiste nel far fronte alle disuguaglianze, comprese quelle basate sul genere, e ad altri fattori che concorrono alla vulnerabilità, all'emarginazione e/o alla discriminazione nel contesto di un progetto della BEI, e nell'agevolare un accesso equo a misure efficaci di mitigazione e/o compensazione nonché ai vantaggi dei progetti per le persone e i gruppi da questi ultimi interessati.
7. Inoltre, la norma mira a:

¹ Inclusi beni sociali, fisici, finanziari, naturali, umani e culturali, risorse tecnologiche, conoscenza e governance.

² Non esiste una definizione universalmente accettata di popoli indigeni. Ai fini della presente norma, il termine si usa in senso generico per riferirsi esclusivamente a un gruppo socioculturale distinto e/o vulnerabile in possesso delle caratteristiche definite al paragrafo 10.

- garantire che i progetti rispettino i diritti e gli interessi delle persone e dei gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati e dei popoli indigeni, ivi compreso il diritto di non discriminazione e il diritto alla parità di trattamento tra donne, uomini, persone non binarie e di genere non conforme;
 - favorire la loro partecipazione effettiva nella progettazione delle attività dei progetti e nelle misure di mitigazione e/o compensazione che potrebbero potenzialmente riguardarli instaurando e mantenendo una costante relazione costruttiva tra loro e i promotori per tutto il ciclo dei progetti della BEI, in linea con la norma 2;
 - promuovere opportunità e miglioramenti in termini di sviluppo sostenibile in modo accessibile, culturalmente opportuno e inclusivo per le persone e i gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati, nonché per i popoli indigeni, consentendo loro di trarre vantaggio dai progetti finanziati dalla BEI;
 - promuovere la parità di genere in quanto diritto umano fondamentale e cruciale per lo sviluppo sostenibile, garantendo che le vulnerabilità, le barriere e gli impatti specifici di genere siano considerati e affrontati nei progetti finanziati dalla BEI, e promuovendo la possibilità un accesso e di una fruizione paritari delle opportunità e dei vantaggi generati dai progetti della BEI, indipendentemente dal sesso o dal genere.
8. Gli obiettivi supplementari specifici per i progetti che riguardano esclusivamente popoli indigeni sono i seguenti:
- garantire che i progetti favoriscano il pieno rispetto dei loro diritti, identità, cultura e mezzi di sussistenza³;
 - garantire che i promotori conducano negoziati di buona fede con i popoli indigeni interessati dai progetti e ottengano il loro consenso libero, previo e informato⁴ ove la presente norma lo preveda⁵; e
 - rispettare i diritti dei popoli indigeni che vivono in isolamento volontario e aderire al principio di non contatto, a meno che il contatto stesso non avvenga su iniziativa dei popoli in isolamento.

Ambito di applicazione

9. La presente norma si applica a un progetto specifico ove la sua pertinenza sia determinata in occasione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale/valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1) e, nello specifico:
- a. ogniqualvolta persone e/o gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati siano interessati dal progetto e/o
 - b. ogniqualvolta popoli indigeni siano presenti o abbiano un legame collettivo con: i) un'area proposta per il progetto; o ii) un'area che sarà colpita negativamente dal progetto, indipendentemente dall'eventualità che esso incida positivamente o negativamente sui popoli indigeni.
10. Nella presente norma l'espressione «popoli indigeni» si usa in senso generico per riferirsi esclusivamente a un gruppo socioculturale distinto⁶ e/o vulnerabile⁷ in possesso delle seguenti caratteristiche in varia misura:
- autoidentificazione in quanto membri di un gruppo etnico o culturale distinto e il riconoscimento di tale identità da parte di altri; e

³ In linea con la Convenzione C169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa alle popolazioni indigene e tribali, 1989 (Convenzione 169) (ilo.org) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni | Nazioni Unite per i popoli indigeni.

⁴ Cfr. la sezione successiva sul consenso libero, previo e informato per una definizione e i requisiti specifici.

⁵ In base ai requisiti stabiliti al paragrafo 44.

⁶ Il termine «distinto» può indicare situazioni storiche in cui un gruppo distinto è stato soppiantato da un altro e subordinato a quest'ultimo. In tali casi, i gruppi avranno poco in comune in termini di radici storiche, linguistiche e culturali, essendosi sviluppati in aree geografiche non collegate.

⁷ Per i popoli indigeni, la vulnerabilità consiste nell'essere storicamente o attualmente soggetti a discriminazione ed emarginazione semplicemente per via dell'appartenenza al proprio gruppo. In casi estremi, per vulnerabilità si può intendere anche il fatto di essere a rischio per un'assimilazione culturale imposta o un etnocidio (ossia l'indebolimento definitivo dello stile di vita del gruppo).

- legame collettivo⁸ con habitat geograficamente distinti, terre ancestrali o aree utilizzate od occupate stagionalmente, nonché con le risorse naturali presenti in tali aree e il loro uso; e
 - istituzioni culturali, economiche, sociali o politiche abituali, leggi o regolamenti distinti o separati da quelli della società o della cultura dominante; e
 - una lingua o un dialetto, spesso diverso dalla lingua o delle lingue ufficiali del paese o della regione in cui il gruppo risiede.
11. In diversi paesi i popoli indigeni possono essere chiamati, per esempio, «minoranze etniche», «aborigeni», «tribù delle colline», «minoranze nazionali», «tribù registrate», «gruppi tribali» e «comunità storicamente poco servite», «comunità locali tradizionali». Ciò considerato, può rendersi necessario utilizzare una terminologia alternativa per i popoli indigeni adeguata al contesto nazionale del progetto. Indipendentemente da quale terminologia sia usata, i requisiti della presente norma si applicano a tutti i gruppi che rientrano nella definizione di popoli indigeni di cui al paragrafo 10.
12. La presente norma si applica altresì alle comunità o ai gruppi di popoli indigeni che, nel corso del loro periodo di appartenenza a tali comunità o gruppi, hanno perduto il legame collettivo con habitat distinti o territori ancestrali nell'area del progetto per via di una separazione imposta, di un conflitto, di programmi governativi di reinsediamento, della confisca delle loro terre, di calamità naturali o dell'assorbimento di tali territori in un'area urbana⁹. Si applica altresì a popoli indigeni riconosciuti a livello nazionale che non possiedono necessariamente le caratteristiche elencate al paragrafo 10. I requisiti per i progetti che riguardano popoli indigeni sono stabiliti ai paragrafi 30-59 della presente norma.

Requisiti generali

13. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE pertinente. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono essere conformi alla legislazione nazionale pertinente e alla presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali stabiliti dalla legislazione dell'UE, ritenuti pertinenti dalla BEI e definiti nelle restanti sezioni della presente norma¹⁰.
14. Una volta determinata l'applicabilità della presente norma nel corso della procedura di valutazione dell'impatto ambientale/valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1), il promotore adotta provvedimenti per garantire la conformità alla presente norma non appena possibile nel ciclo del progetto e, in ogni caso, al più tardi durante la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e sociale.
15. Il promotore adotta le misure necessarie per identificare ed evitare rischi e impatti potenziali del progetto che inciderebbero sulla vita e sui mezzi di sussistenza di persone e gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati, nonché di popoli indigeni, oppure, qualora tali impatti non siano evitabili, per limitarli, ridurli al minimo, mitigarli o compensarli/rettificarli efficacemente. A tal fine il promotore cerca, ove pertinente, di consolidare la loro capacità di adattamento e fornire loro pari opportunità di esprimere i loro pareri sulle proposte di attività del progetto e sulle misure di mitigazione che potrebbero riguardarli¹¹, in linea con i requisiti stabiliti nella norma 2 nonché nella presente norma.

⁸ Per «legame collettivo» si intende la presenza fisica e l'esistenza di legami economici da generazioni con la terra e i territori tradizionalmente posseduti, o abitualmente utilizzati od occupati, dal gruppo in questione, comprese aree che rivestono speciale importanza per detto gruppo, quali i luoghi sacri.

⁹ Nelle aree urbane la norma non si applica a persone o piccoli gruppi che migrano verso aree urbane in cerca di opportunità economiche; può applicarsi, tuttavia, qualora popoli indigeni abbiano istituito comunità distinte nelle aree urbane o nei loro pressi, pur possedendo ancora le caratteristiche di cui al paragrafo 10.

¹⁰ In particolare, in linea con lo spirito e i principi della [Carta dei diritti fondamentali dell'UE | Commissione europea \(europa.eu\)](#)

¹¹ Ivi compresi eventuali dubbi sui potenziali impatti dei cambiamenti climatici e sul modo in cui potrebbero essere aggravati dal progetto.

16. Il promotore adotta un approccio all'identificazione, alla gestione e al monitoraggio degli impatti ambientali e sociali che sia sensibile alla dimensione di genere e tenga conto dei diritti e degli interessi di donne e ragazze, uomini e ragazzi nonché delle persone non binarie e di genere non conforme, prestando tra l'altro un'attenzione specifica alle pressioni, alle barriere e agli impatti asimmetrici con cui potrebbero trovarsi alle prese, incluse le molestie e la violenza di genere¹².

Requisiti specifici

Requisiti relativi a gruppi vulnerabili per i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati

17. Nel quadro della procedura di VIA, il promotore valuta se vi siano gruppi vulnerabili di persone che potrebbero essere penalizzati in misura sproporzionata dal progetto, o se quest'ultimo possa incidere sulla salute o sul benessere umano o della comunità¹³. Gli aspetti da considerare possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti delle minoranze, l'identità culturale e le associazioni, le istituzioni sociali o la coesione e l'identità della comunità. Tutti gli impatti di questo tipo devono essere gestiti e attenuati attraverso opportune misure di mitigazione e/o compensazione, in linea con gli obiettivi della presente norma.

18. Se il promotore o la BEI individua la possibilità di rischi e impatti negativi sproporzionati¹⁴ che incidano su persone e gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati e non siano eventualmente contemplati dalla procedura di VIA, il promotore integra la sua valutazione con tutte le azioni individuate e/o ritenute necessarie dalla BEI, in linea con le disposizioni elencate nelle restanti sezioni della presente norma.

Requisiti relativi a gruppi vulnerabili per i progetti nel resto del mondo

19. Per i progetti in tutti gli altri paesi, il promotore deve rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi da 19 a 29 della presente norma, ove la BEI lo ritenga opportuno.

20. Il promotore presta particolare attenzione a situazioni critiche in cui la discriminazione è sistemica e radicata, la governance è deficitaria e/o la tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili, emarginati o discriminati è debole, come nel caso di aree fragili e colpite da conflitti, e adotta misure opportune per gestire i rischi e gli impatti negativi su gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati.

Esame

21. Il promotore determina, nel quadro della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e sociale, la probabilità che il progetto incida in modo sproporzionato su persone e gruppi che potrebbero essere vulnerabili, emarginati, discriminati o a rischio di esclusione dai vantaggi previsti del progetto a causa delle loro caratteristiche socioeconomiche indicate al paragrafo 2 della presente norma, ivi comprese quelle correlate al genere. In particolare il promotore accerta, con l'ausilio di specialisti qualificati ove necessario, i potenziali impatti del progetto su tutti i gruppi in possesso di diritti che richiedono una tutela speciale¹⁵.

22. Se, nel quadro dell'esame, il promotore determina: a) l'esistenza di potenziali impatti negativi su persone o gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati; o b) la presenza di specifici rischi di genere o norme sociali

¹² In linea con lo spirito e i principi della STCE 210 - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (coe.int) e della 29a sessione del CEDAW, dal 30 giugno al 25 luglio 2003

¹³ In linea con il documento EIA_guidance_Scoping_final.pdf (europa.eu)

¹⁴ Come gli impatti negativi su gruppi etnici minoritari, persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), minori, donne e ragazze o altri individui o gruppi in determinati casi.

¹⁵ Come ad esempio gruppi etnici minoritari, persone LGBTI, minori, donne e ragazze o altri individui o gruppi in determinati casi.

discriminatorie; e c) la necessità di informazioni ulteriori su tali aspetti, il promotore effettua un'analisi sociale più approfondita.

Valutazione e gestione degli impatti e dei rischi

23. Un'ulteriore valutazione può rientrare nel rapporto VIAS (nel caso di persone e/o gruppi identificati), ove opportuno, o in uno studio sociale distinto (nel caso di gruppi identificati), come una valutazione dell'impatto sociale o una valutazione in termini di genere.

24. In collaborazione con le parti interessate, comprese le comunità coinvolte, il promotore¹⁶:

- valuta il profilo delle persone o dei gruppi interessati in possesso di caratteristiche socioeconomiche che concorrono alla vulnerabilità, in base al paragrafo 2 della presente norma (in seguito denominati «tali gruppi»);
- nel caso di gruppi identificati, valuta il contesto specifico, compresi i parametri giuridici e istituzionali e le norme culturali, sociali e di genere, nonché il carattere dell'emarginazione, della discriminazione e/o dell'esclusione subite dalla popolazione identificata;
- individua e valuta il tipo, la portata, il carattere e la rilevanza degli impatti del progetto, sia positivi che negativi, su tali persone e/o gruppi, e come questi possano esserne penalizzati in misura sproporzionata;
- individua misure opportune necessarie e presenterà le prove degli eventuali sforzi già compiuti, entro il periodo della valutazione per evitare, ridurre al minimo, mitigare o rettificare gli impatti negativi e, ove opportuno, consolidare gli effetti positivi, anche attraverso l'individuazione di opportunità e azioni per promuovere modalità di ripartizione dei benefici per le comunità interessate, compresi tali gruppi; e
- come previsto dalla Banca, introduce misure differenziate nuove e/o supplementari rivolte a tali persone e/o gruppi nel piano di gestione ambientale e sociale o in altri piani opportuni di gestione ambientali e/o sociali, affinché i rischi e gli impatti non ricadano in maniera sproporzionata su di loro e questi ultimi possano cogliere le opportunità per trarre beneficio dal progetto.

Coinvolgimento dei soggetti interessati

25. Il coinvolgimento dei soggetti interessati è essenziale e deve essere integrato dal promotore in ogni fase di preparazione e attuazione dei progetti, conformemente ai requisiti specificati nella norma 2.

26. Nell'ambito del coinvolgimento, le persone o i gruppi interessati identificati come vulnerabili, emarginati e/o discriminati beneficiano, attraverso approcci personalizzati e mirati, di pari opportunità di esprimere i loro pareri e dubbi, di cui si tiene poi conto nella preparazione e nell'attuazione dei progetti, nonché nelle misure di mitigazione e/o compensazione che potrebbero riguardarli. A tal fine, il promotore valuta sforzi particolari per superare le barriere che impediscono loro di partecipare o accedere al meccanismo per il trattamento dei reclami a livello di progetto, quali ad esempio la mobilità, l'accesso alle tecnologie dell'informazione e alle competenze alfabetiche e linguistiche, ecc., e garantisce che qualsiasi piano e/o attività di coinvolgimento tengano conto di tali limitazioni e le mitigano nella misura del possibile.

27. Per assicurare una partecipazione piena ed effettiva ai processi di coinvolgimento da parte di persone e gruppi interessati vulnerabili, emarginati e/o discriminati, il promotore include i seguenti elementi nel processo di consultazione significativa:

- organizzazioni e organismi rappresentativi, quali la società civile oppure organizzazioni comunitarie di base, consigli degli anziani o del villaggio o notabili, delle persone o dei gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati interessati dal progetto e, ove opportuno, altri membri della comunità;

¹⁶ Mediante un'analisi accurata del quadro giuridico e una raccolta esaustiva di dati di riferimento disponibili, disaggregati in base a fattori quali sesso, origine etnica, età, ecc.

- meccanismi di consultazione sensibili alla dimensione di genere in grado di garantire che le preoccupazioni espresse da donne, uomini, persone non binarie e di genere non conforme siano ascoltate e ricevano risposta in egual misura; e/o
- consultazioni all'interno di uno «spazio sicuro» o attraverso modalità di comunicazione e canali sicuri per offrire tutela contro intimidazioni o ritorsioni.

Monitoraggio

28. Il promotore garantisce che il sistema di monitoraggio dei progetti sia sensibile alla dimensione di genere e adeguato per rispondere efficacemente ai diritti e agli interessi di persone e gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, nonché per salvaguardarli da casi di discriminazione e disparità di trattamento. Il sistema di monitoraggio comprende indicatori pertinenti disaggregati in base al sesso, all'età e/o ad altre caratteristiche socioeconomiche secondo il caso, per rilevare le caratteristiche specifiche di tali persone e/o gruppi nell'ambito del progetto. Il sistema di monitoraggio deve seguire e documentare l'attuazione dei processi di coinvolgimento di persone e gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, nonché l'attuazione delle misure correttive e di mitigazione che li riguardano.
29. Nel quadro delle sue attività di monitoraggio, il promotore è invitato a coinvolgere le persone e i gruppi vulnerabili, emarginati e/o discriminati, nonché le pertinenti organizzazioni non governative, la società civile oppure organizzazioni comunitarie di base o altre pertinenti organizzazioni locali e associazioni che rappresentano, conoscono in modo particolare tali persone/gruppi e/o lavorano con loro.

Requisiti per progetti che riguardano popoli indigeni

30. Per quanto concerne tutti i progetti, sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, nel caso in cui popoli indigeni siano presenti in o abbiano un legame collettivo con: i) un'area proposta per il progetto; o ii) un'area su cui il progetto avrà un impatto negativo, a prescindere dall'eventualità che incida positivamente o negativamente sui popoli indigeni, il promotore contribuisce al riconoscimento dei diritti di popoli indigeni garantendo la conformità alla legislazione nazionale pertinente e ai requisiti di cui ai paragrafi da 30 a 59 della presente norma.

Esame

31. Il promotore comunica fin dall'inizio alla BEI: i) la presenza confermata o potenziale, nell'area del progetto della BEI, di popoli indigeni che rientrano nella definizione di popoli indigeni di cui al paragrafo 10; ii) quali gruppi di popoli indigeni sono presenti; e iii) la probabilità che il progetto incida sul territorio dei popoli indigeni e/o sul loro accesso alle risorse naturali e/o ai loro mezzi di sussistenza. Inoltre il promotore registra e comunica la presenza di popoli indigeni che utilizzano il territorio e le risorse naturali in virtù dei loro diritti abituali/informali.
32. La BEI si riserva il diritto di stabilire di propria iniziativa se il progetto abbia un impatto potenziale sui popoli indigeni, sui loro stili di vita tradizionali, se possa minacciare le risorse naturali da cui dipendono o determinare il loro sfollamento e una perdita considerevole del patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile, che li contraddistingue.
33. Il promotore ricerca contributi da parte di specialisti qualificati per osservare i requisiti della presente norma in materia di esame, valutazione, consultazione, pianificazione o di altro tipo. Nel determinare se un gruppo o talune comunità si debbano considerare di carattere indigeno, il promotore ricerca le informazioni maggiormente affidabili e consulta i popoli indigeni pertinenti in merito alla loro osservanza dei criteri applicabili stabiliti nel paragrafo 10.

34. La natura e il grado di vulnerabilità identificabili dei popoli indigeni interessati devono costituire una variabile fondamentale nella progettazione di piani per mitigare impatti negativi e promuovere un accesso equo ai vantaggi.

Valutazione

35. Una volta che la presenza di popoli indigeni sia stata confermata dal promotore e verificata dalla BEI, il promotore esegue una valutazione dei potenziali impatti positivi e negativi e dei relativi rischi.

36. Se un progetto si trova ancora in una fase di progettazione iniziale quando è richiesto il finanziamento della BEI, il promotore intraprende o commissiona uno studio a cura di specialisti qualificati per identificare popoli indigeni, valutare i potenziali impatti del progetto su tali gruppi e acquisire le loro opinioni in merito al progetto. L'ambito della valutazione deve includere gli impatti culturali e fisici nonché quelli sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici da cui dipendono i popoli indigeni identificati (cfr. norma 4), il regime fondiario e l'uso dei terreni, anche in relazione ai diritti consuetudinari afferenti a proprietà fondiari collettive, il loro legame con le risorse e i territori e qualsiasi modalità di ripartizione dei benefici connessi al progetto. La valutazione deve tenere conto della vulnerabilità specifica dei popoli indigeni interessati dal progetto alle modifiche del loro ambiente e del loro stile di vita. Questo studio indipendente può essere autonomo o, se del caso e se può essere adeguatamente coperto, rientrare nel rapporto VIAS definito nella norma 1, ove la BEI lo ritenga accettabile.

37. Il promotore cerca di evitare impatti sui territori o sulle risorse naturali dei popoli indigeni e presenta le opzioni considerate a detto fine nella valutazione descritta al paragrafo 36. Qualora tali impatti non siano evitabili, il promotore attua il processo per l'ottenimento di un consenso libero, previo e informato conformemente ai paragrafi 43-49 della presente norma, fatto salvo il consenso delle comunità indigene interessate e, tramite una stretta collaborazione con loro, redige un piano di sviluppo per i popoli indigeni (IPDP - Indigenous Peoples Development Plan), descritto nei paragrafi da 50 a 52. In alcuni casi, ad esempio quando popoli indigeni vivono in comunità miste con persone non autoctone o quando le comunità indigene non sono le sole interessate dal progetto¹⁷, può essere più opportuna la redazione di un piano di sviluppo per le comunità (CDP - Community Development Plan) più ampio e integrato, rivolto a tutte le comunità coinvolte e completo delle informazioni necessarie relative nello specifico ai popoli indigeni interessati. Nei casi in cui non sia possibile conoscere la concezione o l'ubicazione del progetto o dei sottoprogetti nel corso della preparazione del progetto, può rendersi opportuno redigere un quadro di pianificazione per i popoli indigeni (IPPF - Indigenous Peoples Planning Framework)¹⁸.

38. In presenza della possibilità che i progetti riguardino gruppi in isolamento volontario, il promotore adotta misure opportune per riconoscerne, rispettarne e proteggerne la terra, i territori, l'ambiente, la salute e la cultura, nonché misure per evitare qualsiasi contatto indesiderato con loro a seguito del progetto. Gli aspetti del progetto che possono comportare tale contatto indesiderato non devono più essere ulteriormente considerati come parte del progetto finanziato dalla BEI.

39. Ove le attività relative al progetto siano già state avviate, il promotore fornisce alla BEI tutti i documenti e le informazioni pertinenti per dimostrare di avere richiesto i pareri dei popoli indigeni interessati dal progetto e avere agito di conseguenza. Se i requisiti della presente norma non sono stati soddisfatti, il promotore esegue o commissiona una valutazione indipendente come indicato più sopra. Inoltre, tale valutazione deve: i) verificare gli effetti prodotti finora sulle terre, sulle risorse naturali, sui mezzi di sussistenza e/o sugli stili di vita dei popoli indigeni o sul relativo accesso; ii) individuare eventuali lacune rispetto ai requisiti della presente norma; e iii) individuare eventuali azioni correttive che potrebbero rendersi necessarie per garantire

¹⁷ Ciò vale anche nei casi in cui esiste più di un gruppo di popoli indigeni o l'ambito di applicazione di un progetto regionale o nazionale riguarda altri gruppi della popolazione.

¹⁸ Tale quadro dovrebbe specificare le tempistiche di completamento di tutti i piani specifici e comprendere una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità, il bilancio e l'impegno di finanziamento.

il conseguimento degli esiti previsti della presente norma. Il piano di azioni correttive deve essere trasmesso tempestivamente alla BEI affinché la Banca possa decidere se il progetto sia finanziabile o meno.

40. Non appena possibile nel corso della procedura, il promotore interagisce con i popoli indigeni in relazione allo sviluppo di un IPDP, CDP o IPPF, al fine di permettere una consultazione significativa con loro. Il promotore rende pubblicamente nota alle comunità dei popoli indigeni interessati dal progetto la bozza definitiva del piano in una forma, una modalità e una lingua adeguate. Una volta che tale bozza sia stata adottata e approvata dai popoli indigeni interessati, il promotore rende loro disponibili tali documenti nella stessa modalità con cui lo sono state rese le relative bozze definitive precedenti. Il promotore riferisce alla Banca in merito alla divulgazione tempestiva e allo stato di avanzamento dell'attuazione dell'IPDP o di altri piani opportuni.

Consultazione significativa

41. Per creare un clima di fiducia con i popoli indigeni e permettere un'efficace integrazione nel progetto delle loro opinioni, il promotore interagisce non appena possibile con loro e lo conduce per tutta la durata del ciclo del progetto, conformemente ai paragrafi precedenti e in linea con i requisiti specificati nella norma 2.

42. Oltre ai requisiti generali per una consultazione significativa, il processo di consultazione con i popoli indigeni deve includere i seguenti elementi specifici:

- il coinvolgimento di autorità tradizionali legittime, organismi rappresentativi, organizzazioni di popoli indigeni nonché membri delle comunità interessate di tali popoli;
- la debita considerazione e il rispetto di tutte le consuetudini pertinenti;
- un tempo sufficiente per i processi decisionali collettivi dei popoli indigeni¹⁹;
- l'ottenimento di un consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni per quanto concerne le attività proposte, conformemente ai requisiti della presente norma.

Consenso libero, previo e informato

43. Ai fini della presente norma, il consenso libero, previo e informato consiste nel processo iterativo con cui la comunità interessata dei popoli indigeni perviene a un accordo raggiunto entro un termine sufficiente e conformemente alle loro tradizioni e prassi culturali. Nello specifico:

- per libero si intende che deve comportare l'assenza di coercizione, intimidazione o manipolazione;
- per previo si intende che il consenso deve essere richiesto sufficientemente in anticipo rispetto a qualsiasi autorizzazione o avvio di attività e che sono stati rispettati i termini per i processi di consultazione degli indigeni;
- per informato si intende che occorre fornire le informazioni riguardanti (almeno) i seguenti aspetti: a) il carattere, le dimensioni, il ritmo, la reversibilità e l'ambito di ogni progetto o attività proposti; b) il motivo o i motivi o la finalità del progetto e/o dell'attività; c) la durata del progetto o dell'attività; d) le aree locali che ne saranno interessate; e) una valutazione preliminare del probabile impatto economico, sociale, culturale e ambientale, comprendente la potenziale ripartizione dei rischi e dei benefici in un contesto conforme al principio di precauzione; f) il personale che può essere coinvolto nell'esecuzione del progetto proposto (ivi compresi popoli indigeni, dipendenti del settore privato, istituti di ricerca, dipendenti pubblici e altri); e g) procedure che il progetto può comportare; e
- per consenso si intende l'appoggio collettivo da parte della comunità dei popoli indigeni nei confronti delle attività del progetto che li riguardano.

¹⁹ Riconoscendo che i popoli indigeni non sono omogenei e che i membri della comunità possono avere opinioni differenti sul progetto. Il processo di consultazione dovrebbe dunque integrare tali dinamiche e concedere tempo sufficiente ai popoli indigeni per giungere a conclusioni che siano ritenute legittime dalla maggior parte dei loro membri interessati.

44. Il processo di consenso libero, previo e informato è necessario se un progetto:

- interessa le terre, i territori o le risorse²⁰ abitualmente possedute, occupate o altrimenti utilizzate da popoli indigeni; oppure
- li trasferisce da terre e risorse naturali tradizionalmente di loro proprietà o abitualmente occupate o utilizzate da loro; oppure
- riguarda o sfrutta le loro risorse culturali²¹, tangibili o intangibili, o i loro stili di vita.

45. Quando si rende necessario il processo di consenso libero, previo e informato, la Banca non può procedere con il finanziamento di tali attività, a meno che il promotore non possa accertare e documentare l'avvenuto ottenimento del consenso presso i popoli indigeni attraverso un adeguato processo di consenso libero, previo e informato. Il promotore conduce detto processo anche se il diritto al consenso libero, previo e informato non è stato giuridicamente né formalmente riconosciuto nel paese o nella regione in cui hanno sede le attività del progetto.

46. Quando occorre il consenso libero, previo e informato, il promotore si avvarrà di specialisti qualificati²² che lo coadiuveranno nella conduzione e nella documentazione dei negoziati di buona fede e del suddetto processo. Quest'ultimo deve essere il risultato di un processo di consultazione significativa, definito ai paragrafi 41-42 della presente norma, e deve essere effettuato per mezzo di negoziati di buona fede tra il promotore e i popoli indigeni interessati. Il promotore contribuisce a sviluppare opportunamente la capacità dei popoli indigeni affinché possano partecipare attivamente ed efficacemente alle attività previste nel quadro del consenso libero, previo e informato.

47. Il consenso libero, previo e informato deve essere pienamente documentato in qualità di processo reciprocamente accettato dalle parti, che comprova l'accordo tra loro in quanto esito dei negoziati e delinea chiaramente le disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici. La BEI non stabilisce norme su cosa si intenda per consenso e non richiede l'unanimità per il consenso libero, previo e informato, bensì la presentazione di prove sufficientemente documentate della partecipazione al processo in questione dell'intera comunità indigena interessata.

48. Nello specifico, il promotore:

- documenta in modo esauriente il processo convenuto di comune accordo tra il promotore e i popoli indigeni interessati dal progetto in merito alle modalità di svolgimento del processo di consenso libero, previo e informato²³; e
- fornisce prove adeguatamente documentate dell'accordo tra il promotore e la comunità indigena interessata in merito all'esito dei negoziati, accompagnate da un opportuno IPDP comprendente tutte le misure di mitigazione a corredo e gli accordi riguardanti la ripartizione dei benefici.

49. Applicando il consenso libero, previo e informato, il promotore presta particolare attenzione alla rappresentatività e alla legittimità alla base del processo, al fine di pervenire a una decisione collettiva. Il promotore tiene inoltre conto dei seguenti fattori:

²⁰ Ivi comprese, ma non solo, risorse marine e terrestri.

²¹ Le risorse culturali includono il patrimonio culturale, conoscenze ed espressioni culturali tradizionali, la proprietà intellettuale, religiosa e spirituale, nonché le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, comprese risorse umane e genetiche, sementi, farmaci, conoscenza delle proprietà della flora e della fauna, tradizioni orali, letteratura, progetti, sport e giochi tradizionali, arti visive e performative.

²² Le Organizzazioni dei popoli indigeni (OPI) possono fungere di frequente da facilitatore obiettivo del consenso libero, previo e informato, su cui tutte le parti fanno assegnamento.

²³ Il consenso libero, previo e informato non richiede l'unanimità e può essere ottenuto anche quando persone o gruppi interni o trasversali ai popoli indigeni interessati dal progetto dissentono esplicitamente.

- la capacità delle comunità coinvolte di negoziare su una base di uguaglianza; l'esigenza di coadiuvare i popoli indigeni interessati nell'accesso all'assistenza tecnica e/o alla consulenza legale per quanto riguarda i loro diritti previsti dal diritto nazionale e internazionale;
- la verifica dell'assenza di coercizioni o intimidazioni e l'adeguatezza culturale dell'interazione lungo un arco di tempo adeguato affinché quest'ultima sia significativa; e
- se le informazioni vengano trasmesse alle comunità in modo tempestivo e in un formato culturalmente consono.

Risarcimento e ripartizione dei benefici

50. D'intesa con la comunità indigena interessata, il promotore risarcisce i popoli indigeni di ogni perdita dei mezzi di sussistenza che essi abbiano subito a seguito di attività relative al progetto. In fase di calcolo del risarcimento, il promotore osserva i requisiti della norma 6 e tiene conto degli effetti negativi del progetto sui mezzi di sussistenza e sugli stili di vita tradizionali, ivi comprese prassi nomadi/di transumanza, nonché sulla vita familiare dei popoli indigeni, considerando nello specifico i salari delle donne e attività di sussistenza non remunerate.
51. Il promotore offre inoltre alle comunità interessate opportunità di acquisire vantaggi culturalmente adeguati in termini di sviluppo. Tali opportunità devono essere commisurate al grado di impatto dei progetti, al fine di migliorare adeguatamente il tenore di vita e i mezzi di sussistenza dei suddetti popoli e di promuovere la sostenibilità a lungo termine delle risorse naturali da cui possono dipendere.
52. Il promotore indica dettagliatamente le azioni summenzionate in un piano con scadenze precise, come ad esempio un IPDP o equivalente (cfr. paragrafo 37). Tale piano deve essere sviluppato in stretta consultazione con i popoli indigeni interessati e con la loro partecipazione, e deve valutare gli impatti differenziati in relazione al genere e alle diverse generazioni, nonché a diversi gruppi di popoli indigeni (ove applicabile), includendo interventi per far fronte a tali impatti sui diversi gruppi della comunità.

Cooperazione con le autorità pubbliche

53. Nei casi in cui sia necessario il processo di consenso libero, previo e informato e l'autorità competente abbia emesso una decisione con cui approva il progetto o abbia concesso terreni per quest'ultimo, il promotore verifica e la BEI stabilisce se l'autorità abbia seguito un processo di consenso libero, previo e informato in linea con la presente norma. Nello specifico, il promotore riferisce in merito alla natura del suddetto processo attuato e al livello del consenso accordato alle attività del progetto dai popoli indigeni interessati, in base a cui la BEI valuterà l'adeguatezza e la conformità ai requisiti della presente norma da parte delle misure di mitigazione proposte e delle modalità di ripartizione dei benefici. Se l'autorità pertinente non ha intrapreso il processo di consenso libero, previo e informato, il promotore interagisce con la comunità al fine di chiederne i pareri e il consenso informato, con l'ausilio di specialisti qualificati.
54. Qualora il governo abbia un ruolo definito nella gestione dei rischi e degli impatti sui popoli indigeni in relazione al progetto, il promotore collabora con l'agenzia governativa responsabile, nella misura in cui ciò è possibile ed è consentito dall'agenzia stessa, per conseguire risultati che siano coerenti con gli obiettivi della presente norma.

Meccanismo per il trattamento dei reclami

55. Il promotore istituisce un meccanismo culturalmente adeguato e accessibile per il trattamento dei reclami in relazione all'intero progetto, come descritto nella norma 2.
56. Nel caso di progetti riguardanti popoli indigeni, tale meccanismo tiene conto della disponibilità e dell'accettabilità del ricorso giudiziario e dei meccanismi consueti di risoluzione delle controversie per la comunità indigena interessata.

57. Durante l'attuazione del progetto, il promotore informa immediatamente la BEI in caso di conflitti tra popoli indigeni e il promotore stesso rimasti irrisolti, nonostante siano stati sottoposti al meccanismo per il trattamento dei reclami previsto dal progetto.

Monitoraggio

58. Il promotore garantisce che il sistema di monitoraggio dei progetti venga adeguato per rispondere efficacemente ai diritti e agli interessi di popoli indigeni, nonché per salvaguardarli da casi di discriminazione e disparità di trattamento. Il sistema deve seguire e documentare l'attuazione dei processi di interazione con tali popoli, nonché l'attuazione dell'IPDP e di qualsiasi altra attività di progetto e/o misure correttive e di mitigazione che li riguardano.

59. Nel quadro delle sue attività di monitoraggio, si consiglia al promotore di interagire con i popoli indigeni interessati, nonché con le pertinenti organizzazioni non governative, le organizzazioni comunitarie di base o della società civile o altre pertinenti organizzazioni locali e associazioni che rappresentano, conoscono in modo particolare i popoli indigeni e/o lavorano con loro.

NORMA 8 – DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORO

Introduzione

1. La forza lavoro è un bene fondamentale per qualsiasi attività. Una sana gestione delle risorse umane e dei rapporti di lavoro è fondamentale ai fini di prassi aziendali sostenibili, per la creazione di posti di lavoro e una crescita economica inclusiva. Lo sviluppo di condizioni di lavoro eque, sane e sicure basate sul rispetto dei diritti dei lavoratori favorisce l'efficienza e la produttività. Per contro, se non si riesce a creare e mantenere un rapporto di lavoro sano, si rischia di pregiudicare l'impegno della forza lavoro e l'efficace attuazione dei progetti.

Obiettivi

2. La presente norma descrive le responsabilità del promotore per quanto concerne la valutazione, la gestione e il monitoraggio degli impatti e dei rischi in ambito lavorativo associati ai progetti. Riconosce sia diritti che doveri ai lavoratori e ai datori di lavoro.
3. La norma specifica i requisiti in linea con i diritti e i principi delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)¹ e del pilastro europeo dei diritti sociali². L'obiettivo della presente norma è stabilire requisiti minimi cui devono essere conformi le politiche e le procedure del progetto, tra cui:
- garantire il trattamento equo, la non discriminazione, la parità di trattamento e opportunità per i lavoratori, specialmente quelli vulnerabili soggetti a rischi particolari dovuti a caratteristiche socioeconomiche specifiche del contesto³;
 - tolleranza zero per il ricorso al lavoro forzato⁴ e al lavoro minorile⁵;
 - il rispetto dei principi della libertà di associazione e della contrattazione collettiva;
 - la tutela e la promozione della sicurezza e della salute sul lavoro;
 - la promozione di un sano rapporto di gestione del personale⁶;
 - la garanzia della disponibilità per i lavoratori di mezzi accessibili ed efficaci per segnalare e affrontare preoccupazioni inerenti al luogo di lavoro.

¹ Per maggiori informazioni, cfr. <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

² https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en.

³ Ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere, etnia, casta, origine indigena o sociale, età, disabilità, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, attivismo, iscrizione a un sindacato o ad altre forme di organizzazione dei lavoratori, cittadinanza, lingua, stato civile, condizioni di salute, status di migrante, appartenenza a una minoranza o situazione economica. La vulnerabilità dei lavoratori è connessa, tra l'altro, al loro livello di tutela giuridica, alla posizione negoziale e al loro isolamento.

⁴ Per lavoro forzato o coatto si intende il lavoro che viene svolto da una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Si fa riferimento a situazioni in cui si obbligano delle persone a lavorare ricorrendo alla violenza o all'intimidazione oppure a mezzi più sottili, quali la manipolazione del debito, il trattenimento dei documenti d'identità o la minaccia di denuncia alle autorità competenti per l'immigrazione. <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm>.

⁵ Per lavoro minorile si intende l'occupazione di minori in condizioni di sfruttamento economico o tale da poter risultare rischiosa per l'istruzione del minore o interferire con quest'ultima, o da nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale. Inoltre, è ritenuto dannoso qualsiasi lavoro che venga svolto da una persona che non abbia ancora raggiunto l'età di 15 anni, a meno che la legislazione locale non specifichi un'età più elevata per l'istruzione obbligatoria o un'età minima per lavorare più alta; in tali casi, sarà applicata l'età più elevata per la definizione di lavoro minorile dannoso.

⁶ Cfr. come riferimento la raccomandazione n. 198 dell'OIL e le guide di accompagnamento. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_209280/lang--en/index.htm.

Ambito di applicazione

4. La presente norma si applica a tutti i progetti e i requisiti specifici da rispettare, anche a fini di coerenza con i principi delle «garanzie minime di salvaguardia»⁷, determinati in occasione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale/valutazione dell’impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1)⁸. L’ambito di applicazione dipende dal tipo di rapporto contrattuale tra il promotore e i lavoratori. Il promotore e i terzi non avviano rapporti di lavoro che abbiano l’effetto di eludere requisiti previsti dal diritto nazionale del lavoro.
5. La presente norma si applica nei confronti degli addetti al progetto, compresi i lavoratori a tempo pieno, a tempo parziale, temporanei, stagionali e migranti. In tutto il testo della presente norma si utilizza l’espressione «addetto al progetto» per indicare:
 - persone impiegate o assunte direttamente dal promotore (compresi il soggetto che propone il progetto e le agenzie responsabili dell’attuazione di quest’ultimo) per lavorare specificamente al progetto (lavoratori diretti);
 - persone impiegate o assunte attraverso terzi per lavorare alle funzioni fondamentali del progetto⁹, indipendentemente dal luogo (lavoratori di terzi)¹⁰.
6. La presente norma stabilisce altresì requisiti specifici nei confronti delle persone impiegate o assunte dai fornitori primari del promotore (lavoratori della catena di approvvigionamento). I requisiti in materia di lavoro relativi alla catena di approvvigionamento sono trattati nei paragrafi da 56 a 59 della presente norma¹¹.

Requisiti generali

7. Tutti i progetti ubicati nei paesi dell’UE e dell’EFTA devono essere conformi alla legislazione applicabile nazionale e dell’UE¹² e ai principi sanciti dai trattati e dalle politiche dell’UE correlate in materia di lavoro e occupazione¹³, nonché a qualsiasi obbligo derivante dalle convenzioni internazionali applicabili e dagli accordi multilaterali sottoscritti e ratificati dal paese ospitante¹⁴.
8. Tutti i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati e nel resto del mondo devono essere conformi alla legislazione applicabile nazionale in materia di lavoro e occupazione e alla presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali stabiliti dalla legislazione dell’UE che la BEI considera pertinenti in relazione ai diritti fondamentali del lavoro. Inoltre, i progetti devono essere conformi anche a tutti gli obblighi

⁷ Principi definiti nel regolamento sulla tassonomia (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁸ Nel corso della procedura di VIA/VIAS e in base alla rilevanza dei potenziali problemi nel progetto relativi ai diritti fondamentali del lavoro, è possibile chiedere i pareri delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

⁹ Le «funzioni fondamentali» di un progetto costituiscono i processi di produzione e/o di erogazione di servizi, essenziali per una specifica attività del progetto, senza i quali il progetto non può proseguire.

¹⁰ I terzi possono includere appaltatori, subappaltatori, broker, agenti o intermediari. Non includono i fornitori.

¹¹ I fornitori primari sono quelli che mettono direttamente a disposizione del progetto beni o materiali necessari per le sue funzioni fondamentali.

¹² In particolare la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16) e la direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹³ Nello specifico le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT> e del pilastro europeo dei diritti sociali https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en.

¹⁴ In particolare, le norme fondamentali del lavoro descritte nella Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e nelle convenzioni dell’OIL, comprendenti, a titolo non esaustivo: le convenzioni dell’OIL 29 e 105 (lavoro forzato e coatto), 87 (libertà di associazione), 98 (diritto alla contrattazione collettiva), 100 e 111 (discriminazione), 138 (età minima), 158 (interruzione del rapporto di lavoro), 182 (peggiori forme di lavoro minorile), C190 (violenza e molestie) e la raccomandazione R206 che l’accompagna; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>. Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx> Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>.

derivanti dalle pertinenti convenzioni internazionali e dagli accordi multilaterali sottoscritti e ratificati dal paese ospitante o altrimenti applicabili nello stesso¹⁵.

Requisiti specifici

Progetti ubicati nei paesi dell'UE e dell'EFTA

9. Il promotore presta particolare attenzione per determinare la probabilità che si concretizzino rischi di lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazioni e disparità di trattamento nei confronti di lavoratori migranti o stranieri, discriminazioni e/o restrizioni alla libertà di associazione o altri rischi di violazioni dei diritti fondamentali del lavoro a causa del contesto nazionale, del settore, dell'appaltatore o della catena di approvvigionamento.
10. Per quanto concerne i lavoratori della catena di approvvigionamento, il promotore applica i requisiti di cui ai paragrafi da 56 a 59 della presente norma.
11. Ove richiesto, il promotore trasmette alla Banca le politiche pertinenti in materia di risorse umane, i sistemi o le procedure di gestione, nonché le pertinenti relazioni sul lavoro a cura dell'ispettorato nazionale del lavoro o, se disponibili, dell'Autorità europea del lavoro, al fine di valutare la conformità alla legislazione pertinente. Il promotore potrebbe essere tenuto ad aggiungervi la sua valutazione e le sue politiche e procedure, in linea con la legislazione dell'UE e le disposizioni elencate nella presente norma.

Progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati e nel resto del mondo

12. Oltre ai requisiti specificati nel precedente paragrafo 8, il promotore osserva i requisiti di cui ai paragrafi da 13 a 61.

Gestione dei rapporti di lavoro

13. Il promotore elabora e/o mantiene politiche e procedure scritte di gestione dei rapporti di lavoro che siano commisurate alle sue dimensioni e alla sua forza lavoro nonché applicabili al progetto. Tali politiche e procedure devono essere comunicate in una modalità culturalmente consona agli addetti al progetto.
14. Tali politiche e procedure di gestione coprono aspetti quali l'orario e le condizioni di lavoro (ivi comprese la salute e la sicurezza, oltre a norme sulla riservatezza per le strutture fornite dall'azienda), pratiche di assunzione e promozione, condizioni di impiego comprendenti le prestazioni, il diritto alla retribuzione e al suo pagamento¹⁶, la tutela della maternità, la protezione contro la violenza e le molestie, lo sviluppo di capacità e competenze, la non discriminazione e le prassi in materia di pari opportunità, la risoluzione dei reclami, procedimenti disciplinari e licenziamenti.
15. Le politiche e le procedure di gestione del lavoro devono altresì descrivere come il promotore preveda di conformarsi ai requisiti derivanti dal diritto nazionale in materia di lavoro e occupazione, dai contratti collettivi applicabili e ai requisiti della presente norma.
16. Gli addetti al progetto non devono essere occupati in maniera informale e devono avere tutti contratti di lavoro validi stipulati per iscritto, che stabiliscono termini e condizioni di impiego, comprendenti il diritto alla retribuzione, l'orario di lavoro, accordi riguardanti il lavoro straordinario e la sua compensazione, nonché eventuali prestazioni (quali ad esempio il congedo in caso di malattia, maternità/paternità o per ferie). Qualsiasi modifica sostanziale dei termini e delle condizioni di impiego deve essere comunicata agli addetti al progetto in una modalità culturalmente consona.
17. Nel caso in cui dipendenti pubblici stiano lavorando in relazione al progetto, a tempo pieno o parziale, essi rimangono soggetti ai termini e alle condizioni dei loro contratti di lavoro in essere del settore pubblico, a meno che non si sia verificato un trasferimento legale effettivo del loro rapporto di lavoro o del loro incarico nell'ambito del progetto.

¹⁵ Cfr. la precedente nota 12.

¹⁶ Ciò dovrebbe comprendere gli accordi riguardanti il lavoro straordinario e la sua compensazione.

18. Il promotore tiene registri del personale aggiornati, garantendo nel contempo i diritti degli addetti al progetto alla riservatezza e alla protezione dei dati.

Termini e condizioni di impiego

19. Le condizioni di impiego degli addetti al progetto (comprendenti le retribuzioni, le prestazioni e l'orario di lavoro) non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle per il tipo di lavoro equivalente nel paese/nella regione pertinente dell'attività e del settore. Il promotore garantisce che le retribuzioni siano eque e in linea con le soglie minime previste dalla legislazione nazionale.
20. Il promotore osserva i contratti collettivi di lavoro sottoscritti con le organizzazioni dei lavoratori e promuoverà condizioni di lavoro eque.
21. Il promotore garantisce che gli addetti al progetto siano retribuiti periodicamente, come richiesto dalla legislazione nazionale e dalle procedure di gestione del lavoro.
22. L'orario di lavoro, ivi compresi i periodi di riposo e le pause, deve essere conforme alla legislazione nazionale e a tutti i contratti collettivi di lavoro.
23. Qualora vengano prestati servizi di alloggio agli addetti al progetto¹⁷, tali servizi devono essere coerenti con le disposizioni previste dalla norma 9.

Lavoro minorile

24. Conformemente alla Convenzione dell'OIL 138 sull'età minima e alla Convenzione dell'OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile¹⁸, il promotore non si avvale né beneficia di lavoro minorile. Il promotore osserva i requisiti in materia di età minima definiti nella convenzione dell'OIL summenzionata, a meno che i criteri nazionali non siano più rigorosi.
25. I minori di età superiore a quella minima e inferiore a 18 anni possono essere impiegati o assunti in relazione al progetto, previa un'opportuna valutazione del rischio prima dell'avvio dell'attività e fatto salvo il monitoraggio periodico delle condizioni di salute e di lavoro e dell'orario lavorativo. I minori non devono essere occupati in maniera informale, anche nel caso in cui ciò costituisca una prassi socialmente o culturalmente accettabile nel settore, nel paese o nella regione.
26. Qualora venga individuata la prassi del lavoro minorile presso gli addetti al progetto (compresi tutti i tipi di lavoratori di terzi), il promotore adotta provvedimenti correttivi immediati per porvi rimedio. Il promotore riferisce inoltre alla BEI in merito a tali prassi e alle misure correttive adottate.
27. Il promotore richiede ai suoi appaltatori di applicare le stesse norme e prassi per quanto concerne il lavoro minorile.

¹⁷ Tali servizi possono essere prestati direttamente dal promotore o da terzi.

¹⁸ Indicazioni utili per il promotore sono disponibili all'indirizzo http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_260_engl.pdf, pagg. 27-30.

Lavoro forzato

28. Il promotore non si avvale di lavoro forzato o coatto e garantisce che i suoi appaltatori e fornitori non vi ricorrano in relazione al progetto^{19 20}. Il lavoro forzato comprende qualsiasi tipo di lavoro involontario o coatto, come ad esempio quello vincolato, costretto o contratti di lavoro analoghi nonché la tratta di persone²¹. Il promotore presta particolare attenzione per individuare quali addetti al progetto possano essere maggiormente a rischio di tratta a causa di determinate caratteristiche socioeconomiche quali l'età, la disabilità, l'etnia e/o il genere.
29. Tenendo conto delle considerazioni in materia di sicurezza e della natura del lavoro, il promotore evita qualsiasi restrizione inutile alla libertà di movimento della sua forza lavoro nel corso dell'attività. Inoltre, il promotore non esercita né tollera alcuna forma di punizione corporale, costrizione psicologica o fisica o abuso nei confronti del personale.
30. Qualora venga individuata la prassi del lavoro minorile presso gli addetti al progetto (compresi tutti i tipi di lavoratori di terzi), il promotore adotta provvedimenti immediati per farla cessare, offrire condizioni di lavoro non coercitive e rivolgersi alle autorità di contrasto competenti. Il promotore riferisce inoltre alla BEI in merito a tali prassi e alle misure correttive adottate.

Lavoratori migranti

31. Il promotore individua l'occupazione di addetti migranti al progetto e garantisce che il loro trattamento non sia meno favorevole rispetto a quello degli addetti non migranti che assumono funzioni analoghe²². Tale garanzia comprende la parità di retribuzione e il godimento degli stessi diritti, pari opportunità e parità di trattamento.
32. Il promotore non tollera alcuna costrizione fisica o psicologica nei confronti di lavoratori migranti, tra cui restrizioni superflue al loro movimento o la sottrazione di documenti d'identità dei lavoratori, quali ad esempio passaporti, o di effetti personali. Il promotore presta la massima cura per garantire che i fornitori primari del progetto osservino gli stessi principi.

Non discriminazione, pari opportunità e parità di trattamento

33. Le politiche e le procedure di gestione del lavoro non devono essere discriminatorie e devono attenersi al principio delle pari opportunità. Le decisioni in materia occupazionale devono basarsi su capacità e competenze professionali. Il trattamento degli addetti al progetto deve essere equo e paritario in tutti i suoi aspetti, ivi compresa la parità di retribuzione per lavoro di pari valore, l'assunzione, la promozione, l'interruzione del rapporto di lavoro e le prassi disciplinari.
34. Le decisioni riguardanti l'occupazione o il trattamento degli addetti al progetto non devono essere adottate sulla base di caratteristiche personali o socioeconomiche²³ che non siano correlate alle esigenze intrinseche del lavoro. Il promotore garantisce che il sesso, l'orientamento sessuale, il genere o l'identità di genere, la

¹⁹ L'articolo 2 del Protocollo dell'OIL P029 - Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (ilo.org) prevede misure per prevenire il lavoro forzato o coatto.

²⁰ Requisiti specifici applicabili a lavoratori di terzi e della catena di approvvigionamento sono contemplati nei paragrafi da 52 a 59.

²¹ Il «protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini» definisce la tratta di persone come il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.« »Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi (articolo 3, lettera a).
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx>.

²² Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>.

²³ Secondo la definizione di cui alla norma 7.

- casta, l'origine razziale, etnica, sociale o indigena, le caratteristiche genetiche, l'età, la nascita, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'attivismo, l'iscrizione a un sindacato o a qualsiasi altra forma di organizzazione dei lavoratori, la nazionalità, lo stato civile o la situazione familiare, lo stato di salute, la condizione di migrante, l'appartenenza a una minoranza o la condizione economica non pregiudichino le pari opportunità o la parità trattamento in materia di occupazione o di condizioni di lavoro, ivi compreso l'accesso alla formazione professionale. Il promotore adotta le misure necessarie per creare un contesto favorevole e garantire la parità di accesso alle opportunità.
35. Le politiche e le procedure di gestione del lavoro stabiliscono misure per prevenire e affrontare la discriminazione di genere. Il promotore garantisce che il genere e/o il ruolo riproduttivo della donna²⁴ non incidano sulle decisioni in materia di risorse umane e di progressione della carriera.
36. Il promotore mette in atto misure, comprendenti politiche per i luoghi di lavoro e un meccanismo opportuno, per prevenire e affrontare in modo efficace qualunque forma di violenza e molestie, bullismo, intimidazione e sfruttamento, ivi compresa qualsiasi forma di molestie e violenza di genere nell'ambito del progetto²⁵.

Organizzazioni dei lavoratori

37. In linea con la Convenzione 87 dell'OIL sulla libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale e la Convenzione 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, il promotore informa gli addetti al progetto del loro diritto di costituire organizzazioni di lavoratori di loro scelta o di aderirvi, eleggere rappresentanti dei lavoratori o partecipare alla contrattazione collettiva.
38. Il promotore tratta in buona fede con gli addetti al progetto, individualmente e/o tramite le loro associazioni, e fornisce loro tempestivamente le opportune informazioni necessarie per un negoziato sostanziale. Il promotore migliora le condizioni di lavoro mediante l'istituzione di modalità consultive di partecipazione dei lavoratori, con la gestione di aspetti di interesse comune, fatta salva la contrattazione delle condizioni di lavoro.
39. Nei paesi in cui la legislazione nazionale riconosce il diritto dei lavoratori di costituire organizzazioni professionali di loro scelta e di aderirvi senza interferenze e il diritto alla negoziazione collettiva, il promotore osserva la legislazione nazionale. Qualora tale legislazione preveda limitazioni sostanziali nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, il promotore non impedisce a questi ultimi di sviluppare meccanismi alternativi per esprimere i loro reclami e tutelare i propri diritti in materia di condizioni di lavoro e di impiego, né discrimina o commette ritorsioni contro gli addetti al progetto che cercano di agire in tal senso. Il promotore non tenta di controllare tali meccanismi né di incidere negativamente sulla loro istituzione e sul loro funzionamento tramite mezzi finanziari o di altro tipo.

²⁴ La discriminazione fondata sulla maternità include il licenziamento per gravidanza e allattamento, la mancata concessione del tempo per la fase di allattamento, la trattenuta delle prestazioni prenatale e postnatale, il diniego della promozione e il rifiuto di permettere alle dipendenti di ritornare ai posti che occupavano prima del congedo di maternità.

²⁵ In linea con i principi della Convenzione dell'OIL C190 - Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (n. 190) e la raccomandazione R206 che l'accompagna.

Licenziamenti collettivi

40. Nel valutare un potenziale licenziamento collettivo²⁶ in relazione al progetto, il promotore esegue un'analisi delle alternative alla riduzione pianificata della forza lavoro. Nel caso in cui un licenziamento collettivo costituisca la sola opzione praticabile, il promotore elabora e attua un piano di licenziamento collettivo per valutare, ridurre e mitigare gli impatti negativi sui lavoratori. Detto piano deve essere elaborato conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazionale e agli eventuali contratti collettivi preesistenti. Il promotore sottopone il piano di licenziamento collettivo all'esame della BEI, prima che venga approvato.
41. Ove richiesto, per mitigare gli effetti di tali decisioni occorre svolgere una consultazione con gli addetti al progetto, sia uomini che donne, le loro organizzazioni, il governo e qualsiasi autorità pubblica pertinente. L'esito delle consultazioni si riflette nel piano definitivo.
42. In base ai principi di non discriminazione, pari opportunità e parità di trattamento, il promotore stabilisce criteri equi e obiettivi per i licenziamenti, da applicare in modo coerente. Qualora siano disponibili, il promotore applica i criteri specificati nella legislazione nazionale o stabiliti nei contratti collettivi o nei codici di condotta. In ogni caso, il promotore utilizza criteri trasparenti, equi, obiettivi e misurabili, quali l'anzianità di servizio, le qualifiche, la documentazione disciplinare e quella in materia di prestazioni.
43. Il licenziamento di un addetto al progetto deve essere in genere preceduto da un periodo di preavviso adeguato e dai pagamenti tempestivi di tutte le somme dovute ai sensi del diritto nazionale.

Meccanismo per il trattamento dei reclami

44. Il promotore istituisce un meccanismo efficace, culturalmente consono e sensibile alla dimensione di genere per il trattamento dei reclami affinché gli addetti al progetto (e le loro eventuali organizzazioni) possano segnalare preoccupazioni ragionevoli inerenti al luogo di lavoro. Il promotore informa gli addetti al progetto in merito a tale meccanismo al momento dell'assunzione, rendendolo facilmente accessibile per loro. Il meccanismo tratta i reclami in modo tempestivo ed efficace, avvalendosi di una procedura trasparente che permetterà agli addetti al progetto di effettuare le proprie segnalazioni senza timore di ritorsioni, prevedendo disposizioni per reclami anonimi e riservati, nonché misure protettive speciali che potrebbero rendersi necessarie per gli addetti al progetto, ad esempio in caso di molestie sessuali e/o psicologiche, sfruttamento e abusi e qualsiasi altra forma di discriminazione o violenza di genere. Il meccanismo deve garantire agli addetti il diritto di essere presenti e partecipare direttamente al procedimento e di essere rappresentati da un sindacato o da una persona di loro scelta²⁷.
45. Il meccanismo per il trattamento dei reclami deve essere proporzionato al carattere e all'entità dei potenziali rischi e impatti lavorativi del progetto.
46. L'accesso a tale meccanismo non sostituisce né impedisce l'accesso successivo ad altri meccanismi di ricorso, quali procedure arbitrali o mezzi di impugnazione giudiziari, amministrativi o extragiudiziali.

Requisiti di valutazione

47. Per quanto concerne tutti i progetti finanziati dalla BEI, il promotore stabilisce l'ambito di applicazione della presente norma nel quadro della procedura di VIA/VIAS, descritta nella norma 1. Il promotore fornisce alla

²⁶ L'espressione «licenziamenti collettivi» (detti anche esuberi collettivi o licenziamenti per esubero di personale) indica i licenziamenti di lavoratori per uno o più motivi non necessariamente legati alla condotta, alle prestazioni o alla capacità dei lavoratori. Pertanto non indica la cessazione naturale di un contratto (per esempio il termine di un contratto a tempo determinato). Tali licenziamenti possono essere causati da molti fattori quali miglioramenti di efficienza, la sostenibilità economica, la privatizzazione o la chiusura di un posto di lavoro. I requisiti riguardanti il licenziamento per esubero di personale sono inseriti nella direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi e nella Convenzione dell'OIL 158 sull'interruzione del rapporto di lavoro.

²⁷ Cfr. la norma 2 per ulteriori informazioni sulle caratteristiche di un valido meccanismo per il trattamento dei reclami.

BEI prove soddisfacenti²⁸ e informazioni sulle sue prassi di lavoro (e, ove pertinente, su quelle dei suoi appaltatori), sia in fase di valutazione del progetto che durante il monitoraggio periodico, in base agli obblighi contrattuali, nonché se e quando richiesto.

48. Qualora siano stati identificati rischi significativi per il progetto in relazione al lavoro, il promotore commissiona una valutazione indipendente del lavoro²⁹ o un audit sul lavoro³⁰. La Banca può richiedere che uno specialista qualificato in materia effettui tale valutazione o audit sul lavoro, i cui risultati devono essere comunicati alla BEI.
49. In base ai risultati di tale valutazione o audit sul lavoro, il promotore e/o gli appaltatori, ove pertinente, istituiscono e attuano un piano d'azione correttivo comprendente misure opportune di mitigazione e rettifica nonché requisiti di monitoraggio. Il piano d'azione deve essere concordato con la BEI.
50. Il promotore comunica i risultati dell'audit e il piano d'azione, ove necessario, agli appaltatori e agli addetti al progetto.
51. Il promotore monitora l'attuazione corretta, tempestiva ed efficace del piano d'azione correttivo, riferendo in proposito alla Banca in tempo utile, in base agli obblighi contrattuali.

Lavoratori di terzi

52. Per quanto concerne gli addetti al progetto assunti tramite appaltatori o intermediari, prima di avvalersene il promotore compie sforzi ragionevoli per: i) accertare che tali appaltatori o intermediari siano imprese legittimamente operative; ii) valutare la capacità degli appaltatori o degli intermediari del progetto di assumersi le proprie responsabilità giuridiche in termini di occupazione e attuazione dei requisiti della presente norma; e iii) mediante clausole contrattuali, richiedere agli appaltatori o agli intermediari del progetto³¹ di applicare i requisiti stabiliti ai paragrafi da 7 a 51 e quelli stabiliti nella norma 9.
53. Il promotore istituisce politiche e procedure per gestire e monitorare le prestazioni di terzi relativamente ai lavoratori a contratto e ai requisiti della presente norma. Tali politiche e procedure devono essere commisurate all'entità della forza lavoro dei terzi.
54. Il promotore garantisce che anche i lavoratori di terzi abbiano accesso a un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami che sia conforme ai requisiti della presente norma. Qualora l'appaltatore o gli intermediari non prevedano un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte dei dipendenti, il promotore rende disponibile ai lavoratori di terzi il proprio meccanismo per il trattamento dei reclami.
55. Il promotore richiede agli appaltatori di riferire periodicamente in merito alla conformità alle presenti norme. Occorre attuare procedure di monitoraggio opportune come specificato al paragrafo 60.

²⁸ Tali prove includono politiche in materia di risorse umane, sistemi di gestione e qualsiasi altro documento, tra cui relazioni, piani di licenziamento collettivo o altre prove fattuali che consentiranno alla Banca di valutare la conformità.

²⁹ Per «valutazione del lavoro» si intende la verifica, quanto meno, delle politiche del promotore in materia di risorse umane e della sua capacità di gestione per attuarle e monitorarle, anche per quanto concerne gli appaltatori primari e i fornitori di primo livello, nonché i sistemi e le procedure di gestione pertinenti. La valutazione può essere condotta qualora siano individuati rischi associati al lavoro, nonché nell'ambito del processo di adeguata verifica della BEI.

³⁰ Per «audit sul lavoro» si intende uno strumento impiegato per garantire e promuovere l'applicazione delle norme sul lavoro, che prevede un esame formale approfondito delle prassi lavorative di un luogo di lavoro o di un'azienda in particolare, sulla base di elementi probatori di convalida. Si conduce un audit nel quadro del processo di monitoraggio (durante e dopo l'attuazione del progetto), con l'obiettivo di verificare la conformità delle suddette prassi a uno standard definito e la possibilità di estendersi alle catene di approvvigionamento.

³¹ Per quanto concerne i progetti al di fuori dell'Unione europea, i promotori sono tenuti a inserire una dichiarazione ambientale e sociale, come previsto dalla Guida alle procedure d'appalto della BEI, paragrafo 3.8.

Lavoratori della catena di approvvigionamento

56. Il promotore compie sforzi ragionevoli per valutare la presenza di rischi lavorativi associati ai fornitori primari di beni e materiali essenziali per le funzioni fondamentali del progetto. Se il promotore può esercitare un'influenza sui propri fornitori primari, mira a garantire che essi applichino i requisiti della presente norma³². Se la valutazione del rischio identifica la presenza o un rischio significativo di lavoro minorile, lavoro forzato, abuso o sfruttamento sessuale presso il fornitore primario, o nel caso in cui tale rischio sia noto o sia stato segnalato nei livelli inferiori della catena di approvvigionamento, il promotore ricorre a un fornitore primario che possa dimostrare la propria conformità alla presente norma.
57. Qualora si individui la presenza o un rischio significativo di lavoro minorile, lavoro forzato, abuso o sfruttamento sessuale in relazione a un fornitore primario esistente o nel caso in cui tale rischio sia noto o sia stato segnalato nei livelli inferiori della catena di approvvigionamento, il promotore interagisce con il fornitore primario in questione per adottare i provvedimenti opportuni al fine di correggere ed eliminare tali prassi in modo soddisfacente e ragionevolmente rapido. In tale processo, la capacità del promotore di indurre il fornitore primario ad affrontare tali rischi dipende dal livello di influenza e di controllo del promotore sui suoi fornitori primari.
58. Con una cadenza periodica concordata con la BEI, il promotore riferisce a quest'ultima in merito ai progressi compiuti dal fornitore primario nella correzione o nella mitigazione dei rischi summenzionati. In caso di modifiche nella catena di approvvigionamento del fornitore primario, il promotore continua a monitorarlo per individuare potenziali nuovi rischi significativi di lavoro minorile, lavoro forzato e/o abuso o sfruttamento sessuale.
59. Qualora il promotore non riceva elementi di prova di azioni correttive o si dimostri l'impossibilità di queste ultime, il promotore ricorre, entro un termine ragionevolmente breve concordato con la BEI tenendo conto dei rapporti contrattuali in essere, ad altri fornitori primari che possano dimostrare la propria conformità ai requisiti stabiliti nella presente norma.

Requisiti di monitoraggio

60. Il promotore conduce periodicamente il monitoraggio e le verifiche riguardanti la forza lavoro del progetto, ivi compresi appaltatori e subappaltatori nonché fornitori primari, per poter identificare eventuali rischi lavorativi o violazioni di norme sul lavoro in cui possa essere coinvolto il progetto e attuare misure efficaci per far fronte a tali rischi e violazioni, definendo priorità per intervenire e valutare i risultati.
61. Il promotore riferisce alla BEI in merito ai risultati dell'attività di monitoraggio nel quadro dei suoi obblighi di rendicontazione periodica.

³² Per quanto concerne i progetti al di fuori dell'Unione europea, i promotori sono tenuti a inserire una dichiarazione ambientale e sociale, come previsto dalla Guida alle procedure d'appalto della BEI, paragrafo 3.8.

NORMA 9 – SALUTE E SICUREZZA

Introduzione

1. La BEI riconosce la necessità di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di far fronte ai rapidi cambiamenti dell'economia (segnatamente il percorso verso una crescita verde), della demografia e dei ritmi di lavoro¹.
2. La presente norma riconosce che le attività, le attrezzature e le infrastrutture del progetto possono esporre i lavoratori e la comunità a pericoli, rischi e impatti in termini di sicurezza e salute² pubblica e sul luogo di lavoro.
3. La norma richiede ai promotori di compiere sforzi ragionevoli per individuare tali pericoli, rischi e impatti, e per elaborare e adottare misure opportune finalizzate a evitare o mitigare gli impatti negativi per la salute e la sicurezza associati alle attività del progetto ai danni dei titolari di diritti (addetti al progetto³, lavoratori della catena di approvvigionamento⁴ nonché persone e comunità interessate).
4. La presente norma riconosce: i) il diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro giuste ed eque⁵ e ii) il diritto alla vita⁶ e all'integrità⁷ dei lavoratori e delle persone e comunità interessate. Riconosce inoltre le responsabilità sia dei lavoratori che dei datori di lavoro nel garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Obiettivi

5. La presente norma, pur riconoscendo il ruolo delle autorità competenti nella tutela e nella promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico, descrive le responsabilità del promotore nel valutare, gestire e monitorare i rischi in termini di salute e sicurezza pubblica e sul luogo di lavoro associati ai progetti finanziati dalla BEI, e nello specifico le seguenti:
 - promuovere, proteggere e monitorare la salute e la sicurezza degli addetti al progetto (compresi i lavoratori di terzi⁸) per tutto il ciclo di vita del progetto, garantendo un ambiente di lavoro sano e sicuro (anche contro i rischi di violenza di genere⁹) e, ove applicabile, condizioni di alloggio, nonché attuare efficacemente un sistema di gestione o equivalente che sia commisurato ai rischi e agli impatti associati al progetto;

¹ Come sostenuto, ad esempio, nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 «Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione» (comunicazione della Commissione COM (2021)323 del 28 giugno 2021) e nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

² Il termine «salute», relativamente al lavoro, indica non solo l'assenza di malattie e infermità, ma include altresì gli elementi fisici e mentali che incidono sulla salute e sono direttamente connessi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro.

³ Si utilizza l'espressione «addetto al progetto» per indicare: i) persone impiegate o assunte direttamente dal promotore (compresi il soggetto che propone il progetto e le agenzie responsabili della sua attuazione) per lavorare specificamente al progetto (lavoratori diretti); e ii) persone impiegate o assunte attraverso terzi per lavorare alle funzioni fondamentali del progetto, indipendentemente dal luogo (lavoratori di terzi).

⁴ L'espressione «lavoratore della catena di approvvigionamento» indica persone impiegate o assunte dai fornitori primari del promotore. I fornitori primari sono quelli che mettono direttamente a disposizione del progetto beni o materiali necessari per le sue funzioni fondamentali. Con l'espressione «funzioni fondamentali» si intendono i processi di produzione e/o di erogazione di servizi, essenziali per una specifica attività del progetto, senza i quali il progetto non può proseguire.

⁵ Condizioni di lavoro giuste ed eque come previste dall'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 7, lettera b), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

⁶ Come riconosciuto dall'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dall'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

⁷ Come riconosciuto dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce a ogni persona il diritto al rispetto della sua integrità fisica e psichica. L'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconosce inoltre il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia possibile conseguire.

⁸ I terzi possono includere appaltatori, subappaltatori, broker, agenti o intermediari.

⁹ Riconosciuti nella Convenzione dell'OIL C190 sulla violenza e sulle molestie e nella raccomandazione R206 che l'accompagna.

- individuare, valutare e gestire i rischi per la salute e la sicurezza di persone e comunità interessate dal progetto (ivi compresi i rischi di violenza di genere connessi al progetto, tra cui molestie sessuali, sfruttamento e abusi) durante il ciclo di vita del progetto;
- richiedere che la sicurezza privata o pubblica a tutela degli addetti al progetto, dei beni, delle comunità e dei fornitori sia coerente con le norme e i principi internazionali in materia di diritti umani¹⁰;
- provvedere affinché gli addetti al progetto e le persone del pubblico possano effettivamente accedere rispettivamente al meccanismo per il trattamento dei reclami dei lavoratori e al meccanismo per il trattamento dei reclami relativi al progetto, in casi di preoccupazioni, rischi o violazioni in termini di salute o sicurezza commisurati agli impatti e ai rischi associati al progetto.

Ambito di applicazione

6. La presente norma si applica a tutti i progetti che possono interessare, direttamente o indirettamente, la salute e la sicurezza pubblica e/o sul luogo di lavoro e i requisiti specifici da rispettare, anche a fini di coerenza con i principi delle «garanzie minime di salvaguardia»¹¹, sono determinati in occasione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale/valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1).
7. La presente norma stabilisce altresì requisiti specifici nei confronti delle persone impiegate o assunte dai fornitori primari del promotore (lavoratori della catena di approvvigionamento). I requisiti in materia di salute e sicurezza relativi alla catena di approvvigionamento sono trattati nei paragrafi 68 e 69 della presente norma.
8. L'attuazione delle azioni necessarie per soddisfare i requisiti della presente norma sono gestiti in quanto parte integrante del sistema globale di gestione ambientale e sociale del promotore e/o del piano di gestione ambientale e sociale specifico del progetto, del piano di gestione della salute e della sicurezza o equivalente.

Requisiti generali

9. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile¹² in materia di salute e sicurezza pubblica e sul luogo di lavoro, nonché agli obblighi derivanti dalle pertinenti convenzioni internazionali¹³ e dagli accordi multilaterali. I progetti devono inoltre tenere conto delle pertinenti linee guida di supporto¹⁴ e delle norme europee¹⁵.
10. Per i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati, sarà compito del promotore prendere in considerazione i tempi eventualmente necessari per il raggiungimento della conformità alla legislazione specifica dell'UE, secondo quanto concordato con l'Unione europea mediante accordi bilaterali e/o programmi di azione.

¹⁰ Le norme e i principi internazionali in materia di diritti umani includono i) i principi fondamentali dell'ONU sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, ii) il codice di condotta dell'ONU per i funzionari delle autorità di contrasto, iii) i principi volontari sulla sicurezza e i diritti dell'uomo e iv) il Codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private.

¹¹ Come definiti nel regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia dell'UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>.

¹² L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro fornisce un elenco delle direttive, delle linee guida di supporto, delle norme e la legislazione nazionale pertinente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) applicabili negli Stati membri dell'UE. <https://osha.europa.eu/it/safety-and-health-legislation>.

¹³ In particolare, la Convenzione dell'OIL C155 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e la raccomandazione R164 che l'accompagna; la Convenzione dell'OIL C190 sulla violenza e sulle molestie e la raccomandazione R206 che l'accompagna; la Convenzione dell'OIL C121 sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e la raccomandazione R121 che l'accompagna, la Convenzione dell'UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L'allegato alla raccomandazione R197 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro riporta un elenco di strumenti dell'OIL relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro.

¹⁴ <https://osha.europa.eu/it/safety-and-health-legislation/european-guidelines>.

¹⁵ Per norme europee si dovrebbero intendere le norme adottate da una delle organizzazioni europee di normazione – Comitato europeo di normazione (CEN), Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) – a seguito di una richiesta della Commissione europea.

11. I progetti ubicati nel resto del mondo devono essere conformi alla legislazione nazionale applicabile e alla presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali previsti dalla legislazione dell'UE che la BEI considera pertinenti per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Inoltre i progetti devono rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle pertinenti convenzioni internazionali¹⁶ e dagli accordi multilaterali e il progetto deve essere concepito e gestito in linea con le buone prassi internazionali.

Requisiti specifici

Progetti ubicati nell'UE e nell'EFTA

12. Il promotore elabora e gestisce il progetto conformemente ai requisiti di gestione della salute e della sicurezza di cui ai paragrafi da 15 a 23.
13. Per quanto concerne i lavoratori della catena di approvvigionamento, il promotore applica i requisiti di cui ai paragrafi 68 e 69 della presente norma.
14. Ove richiesto, il promotore fornisce alla Banca i piani e le procedure pertinenti di gestione della salute e della sicurezza nonché, se disponibili, le pertinenti relazioni sul lavoro pubblicate dall'ispettorato nazionale del lavoro. La BEI potrebbe richiedere al promotore di integrare la sua valutazione e i suoi piani e procedure di gestione, in linea con la legislazione dell'UE e il requisito indicato nella presente norma¹⁷.

Progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati e nel resto del mondo

15. Il progetto deve essere ideato e gestito conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi da 15 a 67.
16. Il promotore fornisce alla BEI prove soddisfacenti¹⁸ e informazioni sulle sue prassi (e, ove pertinente, su quelle dei suoi appaltatori e fornitori), sia in fase di valutazione del progetto che durante il monitoraggio periodico, in base agli obblighi contrattuali, nonché se e quando richiesto¹⁹.

Gestione della salute e della sicurezza

17. Il promotore mette in atto un sistema ben definito di gestione della salute e della sicurezza, commisurato ai rischi del progetto per quanto riguarda la gestione della salute e della sicurezza pubblica e sul luogo di lavoro, comprendente un piano di gestione della salute e della sicurezza o equivalente, che tiene conto dei pericoli, dei rischi e degli impatti del progetto, nonché delle migliori prassi internazionali quali le Linee guida dell'OIL per i sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (ILO-OSH 2001)²⁰.
18. Il sistema di gestione della salute e della sicurezza deve disporre di risorse e competenze adeguate. In base al carattere dell'attività e dell'entità della forza lavoro, il promotore e/o l'appaltatore incarica un'unità o un team ad hoc con il livello opportuno di esperienza per i compiti summenzionati.
19. Già in fase di progettazione preliminare, il promotore individua e valuta i rischi e gli impatti in materia di salute e sicurezza pubblica e sul luogo di lavoro (tra cui molestie sessuali, sfruttamento e abusi)²¹ derivanti

¹⁶ Cfr. nota 13.

¹⁷ Tale requisito si applicherebbe segnatamente ai progetti nei paesi dove le ispezioni riguardanti la SSL sono limitate rispetto alle norme sull'ispettorato di cui alle Convenzioni dell'OIL nn. 81 e 129.

¹⁸ Tali prove includono i sistemi e i piani di gestione nonché qualsiasi altro documento, tra cui relazioni (ad esempio quelle sulla performance aziendale di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro e quelle sulle catene di approvvigionamento), o altre prove fattuali, che permetteranno alla Banca di valutare la conformità.

¹⁹ Nei paesi in cui le ispezioni riguardanti la SSL sono limitate rispetto alle norme sull'ispettorato di cui alle Convenzioni dell'OIL nn. 81 e 129, la BEI potrebbe richiedere un potenziamento del monitoraggio e delle segnalazioni.

²⁰ https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang-en/index.html.

²¹ Cfr. inoltre la norma 8, comprendente disposizioni riguardanti le molestie, in relazione ai requisiti di non discriminazione e parità di trattamento.

direttamente o indirettamente dal progetto in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del progetto stesso, ivi compreso l'utilizzo e lo stoccaggio di materiali pericolosi²². Il promotore garantisce che si presti l'attenzione adeguata alle persone e ai gruppi che potrebbero essere particolarmente esposti o vulnerabili a tali rischi in base alle loro caratteristiche socio-economiche.

20. In base a tale valutazione, il promotore elabora e attua i necessari piani di gestione ambientale e sociale, i sistemi di gestione della salute e della sicurezza o equivalenti, riguardanti le considerazioni in materia di salute e sicurezza pubblica e sul luogo di lavoro. I promotori selezionano i controlli maggiormente eseguibili, efficaci e permanenti, in base alla gerarchia dei controlli del rischio: controlli di eliminazione, sostituzione, misure ingegneristiche, controlli amministrativi e, infine, dispositivi di protezione individuale (DPI).
21. Tali piani di gestione ambientale e sociale devono integrare debitamente, ove applicabile, i rischi relativi al clima, ivi compresa la possibilità di eventi meteorologici estremi, in base alle buone prassi internazionali e commisuratamente alla sede e al settore/all'industria del progetto²³.
22. Il promotore adotta un approccio precauzionale²⁴ e applica prassi di gestione adattativa in cui l'attuazione di misure di mitigazione e di gestione sono sensibili al mutamento delle condizioni e ai risultati del monitoraggio del progetto per l'intero ciclo di vita del progetto (per cui possono rendersi necessarie valutazioni dei rischi). Le misure adottate devono essere commisurate al carattere e all'entità dei rischi e degli impatti individuati ed essere applicate senza discriminazioni²⁵, tenendo conto delle differenze in termini di esposizione ai rischi e dell'esigenza di proteggere gruppi particolarmente sensibili contro i pericoli che li interessano nello specifico.
23. Il promotore fornisce agli addetti al progetto nonché alle persone e alle comunità interessate da quest'ultimo informazioni pertinenti, istruzioni e formazione in un formato accessibile. Nel fornire tali informazioni, istruzioni e corsi di formazione, il promotore include tra i destinatari persone o gruppi interni alla forza lavoro o comunità tradizionalmente escluse o discriminate per via delle loro caratteristiche socio-economiche²⁶.
24. Il promotore produce statistiche pertinenti sulle prestazioni del progetto in termini di salute e sicurezza, incidenti inclusi, e le rende periodicamente accessibili alla Banca nel quadro degli obblighi da quest'ultima stabiliti in materia di comunicazione e monitoraggio. Tali informazioni devono essere disaggregate al fine di permettere al promotore di adottare le azioni necessarie.
25. Il promotore mette in atto meccanismi per identificare tempestivamente e risarcire chiunque (addetti al progetto o persone del pubblico) abbia subito un infortunio o sia affetto da una malattia imputabile a qualsiasi attività del progetto, ai sensi della legislazione nazionale.

Luogo di lavoro

26. Nel procurare un ambiente di lavoro sano e sicuro per gli addetti al progetto, il promotore tiene conto delle esigenze di donne e uomini, di tutti i rischi intrinseci nel suo settore e nella sua sede in particolare, nonché dei pericoli che possono presentarsi. Il promotore presta attenzione al benessere e alla salute mentale sul luogo di lavoro, nonché ai rischi psicosociali lavorativi. L'ambiente di lavoro deve rispettare la dignità umana, essere conforme alle norme generali in materia di igiene, considerare e garantire l'integrità fisica e psichica

²² Cfr. la norma 3 per ulteriori requisiti sulle sostanze pericolose.

²³ Cfr. la norma 5 sui cambiamenti climatici.

²⁴ Quando un'attività presenta gravi minacce irreversibili di danni all'ambiente o alla salute umana, occorre adottare provvedimenti cautelari anche se alcuni rapporti di causa ed effetto non sono dimostrati scientificamente.

²⁵ Gli addetti al progetto e le comunità interessate da quest'ultimo non devono costituire oggetto di discriminazione illegittima. Sono indispensabili a tal proposito riferimenti incrociati alla norma 7 della BEI.

²⁶ Ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere, etnia, casta, origine indigena o sociale, età, disabilità religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, attivismo, iscrizione a un sindacato o ad altre forme di organizzazione dei lavoratori, cittadinanza, lingua, stato civile, condizioni di salute, status di migrante, appartenenza a una minoranza o situazione economica.

degli addetti al progetto. Il promotore fa fronte ai requisiti e ai rischi specifici di genere, anche per quanto riguarda la violenza sessuale e di genere²⁷.

27. Il promotore esegue una valutazione commisurata al livello di rischio e, ove necessario, elabora un piano in materia di salute e sicurezza specifico per il progetto che deve essere integrato nel suo sistema di gestione della salute e della sicurezza. Tale valutazione deve tenere debitamente conto delle differenze di genere. Il promotore rivede periodicamente il piano per valutarne l'efficacia nel contrastare i rischi.
28. Il promotore garantisce che gli addetti al progetto ricevano le prestazioni mediche e le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro (ivi compreso per malattie professionali)²⁸.
29. Il promotore richiede a tutti gli addetti al progetto e a tutte le persone che accedono al sito del progetto (inclusi fornitori, supervisori, visitatori) di attenersi ai piani applicabili in materia di salute e sicurezza.
30. Il promotore monitora la salute e il benessere degli addetti al progetto, consultandoli e incoraggiandone la partecipazione in ambiti relativi alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. In base all'entità della forza lavoro, il promotore valuta la possibilità di istituire comitati per la salute e la sicurezza, che dovrebbero includere gli addetti al progetto e i loro rappresentanti e occuparsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, della segnalazione di incidenti e relative indagini, della valutazione dei rischi e della selezione delle attrezzature lavorative.
31. In caso di rischi specifici associati a determinate attività di lavoro che potrebbero comportare effetti negativi per la salute e la sicurezza degli addetti al progetto, il promotore esegue una valutazione del rischio e apporta rettifiche per prevenire infortuni e malattie, d'intesa con gli addetti interessati. Il promotore mette in atto sistemi e processi al fine di istruire gli addetti a mettersi in congedo e segnalare situazioni di pericolo imminente nonché a riferire eventuali errori umani e condizioni presenti sul luogo di lavoro. Il promotore non chiede agli addetti al progetto di rientrare al lavoro fino a quando tali rischi non siano stati opportunamente mitigati o, se possibile, rimossi. Non deve essere tollerata alcuna forma di ritorsione o rappresaglia nei confronti di tali lavoratori.

Dispositivi di protezione individuale

32. In base alla valutazione di cui al paragrafo 19 e considerando la gerarchia di controllo, gli addetti al progetto ricevono gratuitamente DPI adeguati. Tale attrezzatura deve essere certificata e idonea per i compiti da svolgere. Occorre tenere conto delle caratteristiche fisiche specifiche degli addetti al progetto²⁹.

Formazione sulla salute e sulla sicurezza per gli addetti al progetto

33. Il promotore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli addetti al progetto siano informati di tutti i rischi associati al loro lavoro e alla modalità di attuazione delle misure protettive riguardanti la loro salute e sicurezza.
34. Il promotore fornisce agli addetti al progetto una formazione e materiali informativi adeguati, tempestivi e periodicamente aggiornati sui problemi e sulle procedure in materia di salute e sicurezza, oltre a garantire che gli addetti al progetto impegnati in qualunque attività sul sito del progetto siano formati e qualificati.

²⁷ La Convenzione dell'OIL n. 190 sulla violenza e sulle molestie fornisce una definizione in base a cui, nel mondo del lavoro, con l'espressione «violenza e molestie» si intende un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, comprendendo la violenza e le molestie di genere. L'espressione «violenza e molestie di genere» indica violenza e molestie ai danni di persone per via del loro sesso o genere o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un determinato sesso o genere, comprendendo le molestie sessuali.

²⁸ A tal fine, il promotore può valutare la possibilità di fornire agli addetti al progetto un'assicurazione sanitaria privata o pubblica e contro gli infortuni.

²⁹ Ivi compresi il sesso, la disabilità e l'età.

Salute e sicurezza della comunità

35. Il promotore individua e valuta i rischi e gli impatti negativi connessi al progetto per la salute e la sicurezza delle persone e delle comunità potenzialmente interessate, comprese quelle che, per via delle loro particolari circostanze, possono risultare più vulnerabili³⁰. Il promotore elabora misure di protezione, prevenzione e mitigazione proporzionate agli impatti e ai rischi, nonché adeguate alla fase, alle dimensioni e al carattere del progetto³¹. Coopera e si consulta con le autorità competenti, la comunità e altre parti interessate dal progetto, ove opportuno, in merito alle misure e ai piani di mitigazione.
36. Le misure per evitare o mitigare gli impatti del progetto per la salute e la sicurezza delle comunità rientrano nella responsabilità delle autorità pubbliche competenti. In tali circostanze, il promotore spiega il proprio ruolo e il proprio compito alla BEI, indicando altresì in quali occasioni sia necessario informare le autorità competenti e cooperare con loro ai sensi della legislazione nazionale.

Rischi associati ai flussi di lavoratori

37. Nella misura del possibile, il promotore adotta le misure necessarie per evitare, mitigare e gestire i rischi e i potenziali impatti negativi per la salute pubblica e la sicurezza derivanti dai flussi di lavoratori. Tali rischi e impatti possono essere associati alle modifiche nella composizione della popolazione, al patrimonio culturale immateriale, alle implicazioni per la salute e all'esposizione a malattie trasmissibili nonché all'aumento della vulnerabilità delle comunità nella zona di influenza del progetto, a causa della maggiore pressione su risorse naturali già scarsamente disponibili. Nelle aree di conflitto o post-conflitto, il promotore tiene conto dei rischi connessi all'inasprimento delle tensioni che i flussi di lavoratori possono causare.
38. Il promotore tutela le persone interessate, in particolare le donne e i minori, contro le molestie sessuali, lo sfruttamento e gli abusi nel contesto del progetto. Ove opportuno, il promotore adotta misure specifiche per prevenire e affrontare i rischi di violenza di genere, inclusa l'organizzazione di programmi di formazione e sensibilizzazione per gli addetti al progetto e la messa a disposizione di canali riservati per segnalare incidenti e prestare assistenza. Si raccomanda la partecipazione degli addetti al progetto e dei loro rappresentanti all'elaborazione di tali misure.
39. Il promotore deve reperire inoltre mezzi alternativi per alleviare la pressione esercitata sulle risorse naturali per via dell'incremento della popolazione. Ove pertinente, il promotore elabora un piano di gestione dei flussi³².

Circolazione e sicurezza stradale

40. Per tutti i tipi di progetti, occorre tenere conto della circolazione e della sicurezza stradale in fase di pianificazione e di elaborazione del progetto al fine di prevenire e mitigare i rischi e gli impatti per tutto il suo ciclo di vita. Il promotore individua, valuta e monitora i potenziali rischi relativi alla circolazione e alla sicurezza stradale per i lavoratori, le comunità e tutti gli utenti della strada per tutto il ciclo di vita del progetto. A tale scopo, il promotore prende in considerazione norme di gestione della circolazione e della sicurezza stradale

³⁰ Sono inclusi minori e giovani, donne incinte, persone con disabilità, con patologie pregresse, persone che non parlano le lingue locali, ecc. Da considerare in rapporto alla valutazione della vulnerabilità menzionata nella norma 7.

³¹ Per quanto concerne la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, cfr. la norma 3 e la Convenzione dell'OIL C174 sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti (C174 - Convenzione sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, 1993 (n. 174) (ilo.org)) e il pertinente codice di buone pratiche dell'OIL (Prevenzione degli incidenti industriali rilevanti (ilo.org)).

³² Si elabora un piano di gestione dei flussi quando si ritiene che i rischi di migrazione dovuti al progetto siano rilevanti. Il piano dovrebbe individuare e valutare i potenziali impatti ambientali e sociali, nonché i rischi per la salute nell'ambito del progetto e della sua zona di influenza più ampia, oltre a proporre interventi adeguati e fornire raccomandazioni per l'elaborazione e la gestione del progetto. Dovrebbe individuare i soggetti interessati coinvolti (definendone le capacità e le responsabilità); stabilire i requisiti di monitoraggio, valutazione e segnalazione; definire il coinvolgimento dei soggetti interessati e le azioni di comunicazione e consultazione pubblica da intraprendere, nonché presentare un bilancio.

e, ove opportuno, elabora misure e piani per far fronte a tali rischi (ivi comprese le pertinenti norme dell'UE 33 e l'ISO 3900134). Il promotore monitora regolarmente le segnalazioni di incidenti per individuare e risolvere problemi o tendenze negative per la sicurezza e modificare opportunamente i piani e sistemi pertinenti.

41. Il promotore effettua una valutazione d'impatto sulla sicurezza stradale (VISS) e/o un controllo della sicurezza stradale (CSS), qualora sia pertinente per il tipo di progetto, per ciascuna fase di quest'ultimo, ove applicabile, e monitora regolarmente le segnalazioni di incidenti per individuare e risolvere problemi o tendenze negative per la sicurezza.
42. Per quanto concerne i progetti che prevedono l'impiego di macchinari, impianti o attrezzature su strade pubbliche, il promotore adotta le misure necessarie per evitare e ridurre al minimo i pericoli, i rischi e gli impatti sia per gli addetti al progetto che per le persone del pubblico.

Pericoli naturali ed eventi naturali che innescano catastrofi tecnologiche

43. Il promotore individua, valuta e riduce al minimo i potenziali rischi per la salute e la sicurezza causati da pericoli naturali o da fenomeni meteorologici estremi quali, ma non solo, alluvioni, siccità, ondate di calore, frane, uragani, tifoni o sismi, ove pertinente per il progetto. Ciò può richiedere che il promotore esegua una valutazione della vulnerabilità del progetto ai rischi causati da questi eventi e individui misure di adattamento e resilienza opportune da integrare alla preparazione, all'attuazione e alla fase operativa del progetto, in base alla norma 5.
44. Il promotore tiene conto dell'interazione tra catastrofi naturali e incidenti industriali (NaTech³⁵) e della prevenzione di tali incidenti, nonché della preparazione e della risposta a questi ultimi, ivi compreso a quelli in grado di provocare effetti transfrontalieri. Le misure preventive includono la pianificazione dell'assetto del territorio e la scelta del sito, la modifica di attività pericolose, la riduzione del rischio di catastrofi³⁶, la preparazione a situazioni critiche tramite piani di emergenza, e la resilienza delle comunità interessate dal progetto alle catastrofi naturali e tecnologiche.

Esposizione a malattie

45. Nel corso della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e sociale, il promotore individua il rischio di esposizione a malattie professionali e trasmissibili sia per gli addetti al progetto che per le persone interessate da quest'ultimo e le comunità. A tal fine, il promotore tiene conto dell'esposizione differenziata e/o della sensibilità più alta dei lavoratori e di determinati gruppi a seconda della loro età, genere, stato di salute e di altri fattori che possono comportare una vulnerabilità più elevata ai pericoli. Se il carattere del progetto implica rischi rilevanti e/o cumulativi per la salute pubblica, il promotore potrebbe essere tenuto, ai sensi della norma 1, a eseguire una valutazione specifica di impatto sulla salute.
46. Nella misura del possibile e con l'assistenza di professionisti della SSL, il promotore adotta misure per contribuire a evitare o contenere la diffusione di pandemie, epidemie e qualsiasi trasmissione di malattie trasmissibili associate ai flussi di lavoratori, quali SARS-CoV-2, malaria, tubercolosi, malattie sessualmente

³³ Le norme europee nell'ambito della circolazione e della sicurezza stradale comprendono quelle relative alle condizioni tecniche dei veicoli e alla sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui la direttiva 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

³⁴ ISO 39001:2012 sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale.

³⁵ Gli incidenti Natech sono eventi naturali che innescano catastrofi tecnologiche. Si tratta di impatti di eventi naturali pericolosi su impianti chimici, condotte, piattaforme offshore e altre infrastrutture che trasformano, stoccano o trasportano sostanze pericolose che possono causare incendi, esplosioni e fuoriuscite tossiche o radioattive.

³⁶ Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.

trasmesse (compreso l'HIV/AIDS), ecc.³⁷. A tal fine, il promotore organizza programmi di formazione e sensibilizzazione, garantendo che si attuino codici di condotta (per gli addetti e le persone che vivono eventualmente nelle aree di lavoro). Inoltre, il promotore si impegna a collaborare con le autorità pubbliche e altre parti interessate (quali le ONG) e trae spunto da misure esistenti per attuare politiche e programmi pubblici che devono sensibilizzare il pubblico e aumentare la sua comprensione in merito alle malattie trasmissibili e prevenibili, contrastandone efficacemente la diffusione.

47. Se talune malattie specifiche sono endemiche nella sede del progetto, il promotore è invitato a individuare opportunità nel corso dell'intero ciclo del progetto della BEI per ridurre l'incidenza, sia presso gli addetti al progetto che presso le persone e le comunità interessate da quest'ultimo, considerando l'esposizione differenziata e la sensibilità più elevata di gruppi vulnerabili. Può rendersi necessario un coordinamento con le autorità nazionali sanitarie competenti.

Strutture sanitarie essenziali

48. Il promotore garantisce che tutti gli addetti al progetto abbiano accesso a strutture previdenziali di base adeguate, sicure e igieniche³⁸. Fornisce servizi sanitari aziendali di base, comprendenti acqua potabile e attrezzature igienico-sanitarie³⁹.
49. Il promotore fornisce in qualsiasi momento un pronto soccorso qualificato. In determinati casi in cui l'entità o il carattere dell'attività svolta lo richieda, occorre mettere a disposizione assistenza medica, in base ai principi di non discriminazione e parità di opportunità⁴⁰.
50. Nell'ambito della prestazione dei servizi suddetti, il promotore tiene conto di tutti i requisiti specifici di genere, oltre a quelli riguardanti le persone con disabilità.

Alloggio degli addetti

51. Se un promotore fornisce l'alloggio per gli addetti al progetto⁴¹, istituisce e attua politiche per disciplinare la qualità e la gestione dell'alloggio e la prestazione di servizi di base⁴² che devono essere adeguati, sicuri e igienici. I servizi di alloggio devono essere forniti conformemente alle buone prassi del settore, come ad esempio la raccomandazione dell'OIL sugli alloggi dei lavoratori, 1961 (n. 115) e coerentemente con i principi di non discriminazione e parità di opportunità⁴³. Il promotore tiene conto dei requisiti specifici delle donne e delle persone con disabilità.
52. Il promotore garantisce che le disposizioni summenzionate prevedano garanzie contro lo sfruttamento e le molestie sessuali e altre forme di violenza di genere.
53. La libertà di movimento dei lavoratori da e verso l'alloggio fornito dal promotore non deve essere limitata irragionevolmente.

³⁷ Il promotore può avvalersi di sistemi di gestione attuati appositamente per il lavoro in sicurezza durante pandemie o epidemie specifiche, quali l'ISO/PAS 45005:2020 Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Linee guida generali per lavorare in sicurezza durante la pandemia COVID-19 (ISO - ISO/PAS 45005:2020 - Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic).

³⁸ In linea con la raccomandazione dell'OIL sui servizi sociali, 1956 (n. 102).

³⁹ Per maggiori riferimenti, cfr. la Convenzione dell'OIL sui servizi sanitari sul lavoro, 1985 (n. 161).

⁴⁰ L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto alla non discriminazione. Sono indispensabili a tal proposito riferimenti incrociati alla norma 7 della BEI.

⁴¹ Tali servizi possono essere prestati direttamente dal promotore o da terzi.

⁴² Comprendenti uno spazio minimo per ogni addetto, l'approvvigionamento idrico, un sistema adeguato di fognature e di smaltimento dei rifiuti, protezione opportuna dal calore, dal freddo, dall'umidità, dai rumori, da incendi e altri pericoli, strutture igienico-sanitarie adeguate, sistemi di ventilazione, cottura e magazzinaggio, illuminazione naturale e artificiale, prestazione di servizi medici di base e di prima assistenza.

⁴³ L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto alla non discriminazione. Sono indispensabili a tal proposito riferimenti incrociati alla norma 7 della BEI.

Sicurezza

54. Tutte le disposizioni connesse al progetto per la gestione della sicurezza, introdotte e attuate dall'ordine pubblico e dalle forze di sicurezza o da prestatori di servizi privati, devono rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali. Il promotore deve attenersi alle migliori prassi internazionali (per esempio i principi volontari dell'ONU sulla sicurezza e i diritti dell'uomo⁴⁴, i principi fondamentali dell'ONU sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine⁴⁵, il codice di condotta dell'ONU per i funzionari delle autorità di contrasto⁴⁶ e il Codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private)⁴⁷.
55. Il promotore individua e valuta i rischi per la sicurezza e le minacce nei confronti delle attività del progetto, della forza lavoro e della comunità nel suo complesso, in relazione al progetto; quest'operazione dovrebbe far parte della valutazione dell'impatto ambientale e sociale di cui alla norma 1. Qualora vengano individuati rischi, occorre attuare disposizioni di sicurezza legittime e proporzionate. Tali disposizioni devono essere definite nel piano di gestione della salute e della sicurezza e attuate conformemente alle buone prassi internazionali.
56. Il promotore garantisce che le disposizioni di sicurezza, siano esse esternalizzate a privati o attuate a livello pubblico, non creino rischi e impatti per la sicurezza ai danni dei lavoratori, dei fornitori o delle comunità locali. Occorre prestare particolare attenzione alle persone o alle comunità tradizionalmente discriminate per via delle loro caratteristiche socio-economiche, all'interno e nei dintorni dell'area del progetto.
57. Il promotore è tenuto al rispetto del diritto applicabile, ispirandosi al principio di proporzionalità⁴⁸, all'uso legittimo della forza e alle buone prassi internazionali in fase di assunzione, formazione, fornitura di attrezzature e monitoraggio del personale addetto alla sicurezza nonché in fase di definizione delle norme per la sua condotta. Nello specifico, le migliori prassi internazionali di cui al paragrafo 54 devono costituire la base per l'elaborazione e il rispetto dei codici di condotta pertinenti per le forze di sicurezza e tutte le altre disposizioni per la gestione della sicurezza in loco. Pertanto, il promotore garantisce che il personale di controllo sia pienamente informato in merito alle norme di condotta applicabili nei suoi confronti e deve provvedere affinché le disposizioni di sicurezza siano divulgate al pubblico, subordinatamente ai problemi prioritari in materia di sicurezza.
58. Se le pertinenti autorità governative sono responsabili dei servizi di sicurezza, il promotore collabora, nella misura consentita, con l'autorità governativa competente per conseguire risultati coerenti con la presente norma. Il promotore individua e valuta i potenziali rischi derivanti dal ricorso a tali servizi, comunicando alle autorità pubbliche competenti la sua volontà che il personale di controllo agisca coerentemente con il paragrafo 57 ed esortandole a divulgare al pubblico le disposizioni di sicurezza valide per le strutture del promotore, subordinatamente ai problemi prioritari in materia di sicurezza.
59. Il promotore è tenuto a integrare i requisiti stabiliti nei precedenti paragrafi da 54 a 58 nei contratti e negli altri accordi da sottoscrivere con le imprese di sicurezza. Ove privatamente concordato, il promotore compie sforzi ragionevoli per accertare che in passato nessun membro del personale di controllo sia stato coinvolto in abusi gravi.

Divulgazione di informazioni e consultazione

60. Il promotore garantisce che sia gli addetti al progetto che le persone e le comunità interessate da quest'ultimo siano stati adeguatamente identificati, consultati e informati in una modalità accessibile in merito ai loro diritti in

⁴⁴ <https://www.voluntaryprinciples.org/>.

⁴⁵ <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx>.

⁴⁶ <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx>.

⁴⁷ https://www.icoca.ch/en/the_icoc.

⁴⁸ Secondo il principio di proporzionalità, le risposte devono essere proporzionate al beneficio che si può conseguire e al danno che si può causare.

termini di salute e sicurezza (ai sensi della norma 2 sul coinvolgimento dei soggetti interessati). Il promotore garantisce inoltre che tali soggetti possano liberamente riunirsi ed esprimere i loro pareri sui rischi e gli impatti del progetto e sui piani proposti per la gestione della salute e della sicurezza. Occorre prestare la dovuta attenzione al dialogo con gli individui o i gruppi all'interno delle comunità interessate dal progetto che sono vulnerabili, emarginati, discriminati sistematicamente o esclusi per via delle loro caratteristiche socioeconomiche, nonché con i popoli indigeni nelle comunità locali (ai sensi della norma 7), garantendo che i rischi che li riguardano siano stati opportunamente individuati e che siano state comunicate le misure protettive e di mitigazione.

Meccanismo per il trattamento dei reclami

61. Come previsto dalla norma 8, il promotore istituisce un meccanismo efficace, culturalmente consono e sensibile alla dimensione di genere per il trattamento dei reclami affinché gli addetti al progetto (e le loro eventuali organizzazioni) possano segnalare preoccupazioni ragionevoli inerenti al luogo di lavoro. Il promotore concede anche ai membri delle comunità interessate dal progetto⁴⁹ l'accesso agevole e gratuito a un meccanismo per il trattamento dei reclami indipendente, efficace e al sicuro da ritorsioni, in linea con i requisiti definiti nella norma 2. Entrambi i meccanismi devono affrontare i rispettivi problemi in materia di salute e sicurezza con tempestività ed efficacia, senza impedire l'accesso ad altri meccanismi di ricorso, quali ispettorati giudiziari, amministrativi e del lavoro o strumenti extragiudiziali di reclamo. Il promotore informa debitamente gli addetti al progetto e i membri delle comunità interessate da quest'ultimo in merito all'esistenza di tali meccanismi per il trattamento dei reclami.
62. Il promotore garantisce che gli addetti al progetto e le comunità interessate da quest'ultimo possano ricorrere ai suoi meccanismi di trattamento dei reclami per segnalare problemi inerenti alla sicurezza nonché accuse di abusi o atti illeciti da parte del personale di controllo. Il promotore deve accertare la fondatezza di tali accuse, segnalandole alle autorità pubbliche ove pertinente e adottando misure opportune per evitare che questi problemi si ripetano.

Sistema di segnalazione di incidenti

63. Prima che il progetto venga realizzato e reso operativo, il promotore stabilisce procedure e sistemi a livello di progetto per l'accertamento, la registrazione e la segnalazione di infortuni o incidenti di qualsiasi tipo, compresi quelli che causano danni a persone⁵⁰. Tali incidenti possono verificarsi presso il sito, nonché all'interno dell'area di influenza del progetto, come conseguenza diretta della realizzazione di opere o delle attività del progetto. Occorre inoltre segnalare alla BEI⁵¹ gli incidenti stradali connessi al progetto. Il meccanismo deve affrontare le preoccupazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei membri del pubblico con tempestività ed efficacia, senza impedire l'accesso ad altri meccanismi di ricorso, quali strumenti giudiziari, amministrativi o extragiudiziali di reclamo.
64. In caso di incidenti, «quasi incidenti», eventi pericolosi, violazione della legislazione pertinente in materia di salute e sicurezza, infortuni, disabilità permanenti, problemi di salute o decessi avvenuti in relazione al progetto, il promotore deve accertare, documentare e analizzare le conclusioni, nonché intervenire debitamente per prevenire che i fatti summenzionati si ripetano e, qualora il diritto nazionale lo richieda, informare le autorità competenti e collaborare con loro.
65. Successivamente al verificarsi di un incidente rilevante deve essere effettuata un'indagine a cura del promotore e/o dell'autorità competente. La Banca può richiedere al promotore che un terzo indipendente indaghi sulla cause

⁴⁹ In base alla norma 2.

⁵⁰ In tale fase, il promotore tiene conto del fatto che autorità diverse possono essere responsabili di incidenti che occorrono agli addetti al progetto e incidenti che riguardano il pubblico.

⁵¹ L'accertamento deve esaminare approfonditamente le circostanze, al fine di confermare l'avvenuta individuazione di cause immediate e casuali, e deve essere reso noto alla Banca nell'ambito degli obblighi da quest'ultima stabiliti in materia di comunicazione e monitoraggio.

all'origine dell'incidente e definisca con il promotore un piano d'azione per correggere potenziali carenze, ove pertinente.

Lavoratori di terzi

66. Il promotore garantisce che i requisiti della presente norma si applichino nei confronti di tutti i lavoratori, inclusi quelli impiegati o assunti da appaltatori, subappaltatori e da qualsiasi altro terzo o intermediario. A tal fine il promotore:

- prima di avvalersene, valuta la capacità di tali appaltatori o intermediari di attuare i requisiti della presente norma;
- richiede formalmente a tali appaltatori o intermediari, attraverso opportune clausole contrattuali, di applicare i requisiti della presente norma e di esigere un impegno analogo da parte dei loro subappaltatori;⁵²
- qualora l'appaltatore o gli intermediari non dispongano della capacità di attuare i requisiti della presente norma, richiederà loro formalmente di delegare ad agenzie competenti la garanzia della conformità.

67. Il promotore mette in atto politiche e procedure adeguate per gestire e monitorare le prestazioni dei datori di lavoro terzi. Tali politiche e procedure devono essere commisurate all'entità del progetto e della forza lavoro.

Lavoratori della catena di approvvigionamento

- 1 Il promotore compie sforzi ragionevoli per valutare la presenza di rischi rilevanti per la salute e la sicurezza associati ai fornitori primari dei beni e dei materiali essenziali per le funzioni fondamentali del progetto. In presenza di tali rischi rilevanti per quanto concerne i lavoratori della catena di approvvigionamento, il promotore ricorre a un fornitore primario che possa dimostrare la propria conformità alla presente norma⁵³. Il promotore richiede al fornitore primario pertinente di introdurre procedure e misure di mitigazione per far fronte ai suddetti rischi. Il promotore monitora e verifica periodicamente l'efficacia di tali procedure e misure di mitigazione.
- 2 Qualora si individuino rischi per la sicurezza e la salute in relazione a un fornitore primario esistente, il promotore interagisce con quest'ultimo al fine di adottare i provvedimenti opportuni per correggere ed eliminare tali prassi in modo soddisfacente ed entro un lasso di tempo ragionevole. In tale processo, la capacità del promotore di indurre il fornitore primario ad affrontare detti rischi dipende dal livello di influenza e di controllo del promotore sui suoi fornitori primari. Qualora non riceva prove di azioni correttive o si dimostri l'impossibilità di queste ultime, il promotore ricorre, entro un termine ragionevole concordato con la BEI tenendo conto dei rapporti contrattuali in essere, ad altri fornitori primari che possano dimostrare la propria conformità ai requisiti stabiliti nella presente norma.

⁵² Per quanto concerne i progetti al di fuori dell'UE, i promotori sono tenuti ad allegare una dichiarazione ambientale e sociale, come previsto dalla Guida alle procedure d'appalto della BEI, paragrafo 3.8.

⁵³ Per quanto concerne i progetti al di fuori dell'UE, i promotori sono tenuti ad allegare una dichiarazione ambientale e sociale, come previsto dalla Guida alle procedure d'appalto della BEI, paragrafo 3.8.

NORMA 10 – PATRIMONIO CULTURALE

Introduzione

1. La presente norma riconosce che la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, che costituisce una fonte di preziose informazioni storiche e scientifiche, una risorsa per lo sviluppo economico e sociale e una parte integrante dei diritti, dell'identità e delle pratiche culturali delle persone, sono fondamentali per la sostenibilità ambientale e sociale.
2. La norma riconosce che il patrimonio culturale abbraccia tutti i vari aspetti del passato e del presente di una comunità riconosciuti come riflesso ed espressione della costante evoluzione dei valori, delle credenze, delle conoscenze e delle tradizioni di tale comunità e che quest'ultima considera preziosi e intende mantenere e trasmettere alle generazioni future.

Obiettivo

3. La presente norma descrive le responsabilità del promotore in materia di individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli impatti e dei rischi sul patrimonio culturale associati a progetti per i quali è richiesto il finanziamento della BEI.
4. L'obiettivo della presente norma è stabilire requisiti applicabili ai progetti finanziati dalla BEI che il promotore deve rispettare. Tali requisiti mirano a favorire:
 - a. l'applicazione di un approccio precauzionale alla gestione e all'uso sostenibile del patrimonio culturale;
 - b. la protezione del patrimonio culturale dai potenziali effetti negativi delle attività legate al progetto;
 - c. l'equa condivisione con le comunità locali dei benefici finanziari e/o socio-economici derivanti dalla commercializzazione del patrimonio culturale; e
- c. la conoscenza, l'apprezzamento e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Ambito d'applicazione

5. La presente norma si applica a un progetto specifico quando la sua pertinenza è stabilita durante la procedura di valutazione dell'impatto ambientale/valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIA/VIAS) (descritta nella norma 1), e specificamente a progetti finanziati dalla BEI che possono incidere sul patrimonio culturale conosciuto, a prescindere che sia legalmente protetto e/o sia stato alterato in precedenza o meno.
6. La presente norma si applica inoltre ai progetti in corso di realizzazione che possono avere un impatto significativo sul patrimonio culturale, ma che non sono stati individuati precedentemente come tali e ai quali si applicano le procedure relative alle scoperte fortuite (cfr. par. 22).
7. Ai fini della presente norma, il patrimonio culturale include il patrimonio sia materiale che immateriale. Il patrimonio culturale materiale¹ designa monumenti², singoli edifici, gruppi di edifici³ e siti⁴. Il patrimonio

¹ Convenzione dell'UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (<https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>).

² Opere opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore per le comunità o le popolazioni locali.

³ Gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio, hanno un valore per le comunità e le popolazioni locali.

⁴ Opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone, ivi compresi i siti archeologici, che hanno un valore per le comunità o le popolazioni locali.

culturale immateriale⁵ designa le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che i titolari di diritti (le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui) riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale e che sono trasmessi di generazione in generazione.

8. La presente norma si applica al patrimonio naturale⁶ riconosciuto dalle comunità e dalle popolazioni come parte integrante della loro storia, dei valori, delle credenze, delle conoscenze e delle tradizioni che tali comunità e popolazioni considerano preziosi e intendono preservare e trasmettere alle generazioni future.
9. Quando è probabile che un progetto abbia un impatto significativo sul patrimonio naturale, sia culturale che di biodiversità, si deve tenere conto anche degli aspetti relativi ai servizi ecosistemici e si applicano i requisiti di cui alla norma 4 unitamente a quelli stabiliti nella presente norma.

Requisiti generali

10. Tutti i progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA e nei paesi candidati e potenziali candidati devono essere conformi alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile. Tutti i progetti ubicati nel resto del mondo devono rispettare la legislazione nazionale applicabile e la presente norma, che riflette i principi fondamentali e gli elementi procedurali essenziali previsti dalla legislazione dell'UE che la BEI considera pertinenti in materia di valutazione e gestione degli impatti e dei rischi ambientali, climatici e/o sociali, in particolare quelli contenuti nella direttiva VIA, definiti nei paragrafi da 14 a 31 e negli allegati della norma 1. I progetti che possono avere impatti significativi sul patrimonio culturale sono soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale e/o sociale (VIAS) e dovrebbero tenere conto dei potenziali rischi per i diritti umani. Tutti i progetti devono inoltre essere allineati ai principi e alle norme previsti nei pertinenti strumenti internazionali relativi alla protezione del patrimonio culturale:

- Convenzione dell'UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale⁷;
- Convenzione dell'UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo⁸;
- Convenzione dell'UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale⁹;
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa¹⁰;
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 1992 per la protezione del patrimonio architettonico (Convenzione di La Valletta)¹¹;
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 2000 sul paesaggio¹²;
- Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro)¹³.

⁵ Convenzione dell'UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (<https://ich.unesco.org/en/convention>).

⁶ Sono considerati «patrimonio naturale»: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale (articolo 2 della Convenzione dell'UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (<https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>)).

⁷ <https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf>.

⁸ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124687.page=56>.

⁹ <https://ich.unesco.org/en/convention>.

¹⁰ <https://rm.coe.int/168007a087>.

¹¹ <https://rm.coe.int/168007bd25>.

¹² <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/176>.

¹³ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746>.

Requisiti specifici¹⁴

11. Il promotore deve localizzare e concepire un progetto in modo tale da evitare impatti negativi significativi sul patrimonio culturale. Quando può dimostrare che non è possibile evitare gli impatti per motivi diversi da considerazioni relative ai costi, il promotore valuta in modo adeguato se il progetto può avere impatti significativi su qualsiasi patrimonio culturale e/o se esistono indicazioni della probabilità di scoperte fortuite (cfr. par. 22). Quando il progetto può potenzialmente impedire l'accesso a siti di patrimonio culturale fino a quel momento accessibili, il promotore consente il mantenimento dell'accesso a tali siti o fornisce un accesso alternativo durante la fase di costruzione e di sviluppo.
12. A tal fine, il promotore coinvolge le autorità di regolamentazione nazionali o locali competenti in materia di protezione del patrimonio culturale, le comunità locali e altri soggetti interessati pertinenti, se del caso (cfr. par. 20).

Progetti ubicati nell'UE, nell'EFTA e nei paesi candidati e potenziali candidati

13. Il promotore valuta i potenziali impatti sul patrimonio culturale durante l'intera procedura di VIA, tenendo conto dei punti di vista dei principali soggetti interessati pertinenti (cfr. par. 19) e, se le autorità competenti hanno ritenuto necessaria una valutazione d'impatto sul patrimonio culturale, fornisce le informazioni indicate di seguito, preparate da professionisti in possesso di adeguate competenze, esperienze e qualifiche in materia di patrimonio culturale:
 - le condizioni originarie, con attenzione sulla necessità di individuare chiaramente tutto il patrimonio culturale;
 - uno studio preliminare che contenga un inventario esaustivo dei beni del patrimonio culturale, supportato da una descrizione completa della loro importanza culturale nella zona proposta per il progetto;
 - la previsione e la valutazione dell'importanza degli impatti diretti (perdita, distruzione o alterazione diretta di un elemento del patrimonio culturale) e indiretti che possono pregiudicare la conservazione del patrimonio culturale;
 - l'applicazione della gerarchia della mitigazione individuando le misure che consentono di evitare, prevenire e ridurre qualsiasi effetto negativo significativo specifico sui beni del patrimonio culturale da proteggere;
 - un piano di gestione e monitoraggio inteso a garantire l'attuazione corretta delle misure di mitigazione proposte e la conservazione del bene del patrimonio culturale nello stato auspicato.
14. Se il progetto non è sottoposto a una procedura di VIA, in funzione della natura e del contesto del progetto, e se vi è motivo di ritenere che esistano beni del patrimonio culturale nella zona proposta per il progetto, la BEI può richiedere al promotore di fornire informazioni supplementari su tali beni, ovvero i dati minimi indicati nell'Allegato 1. Sulla base di tali informazioni, la BEI può richiedere al promotore di presentare una valutazione dettagliata.

Progetti ubicati nel resto del mondo

15. Il promotore garantisce che l'impatto sul patrimonio culturale sia debitamente preso in considerazione nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIAS), tenendo conto dei punti di vista dei principali soggetti interessati pertinenti (cfr. par. 20) e ricorrendo a professionisti in possesso di adeguate competenze, esperienze e qualifiche in materia di patrimonio culturale per contribuire alla preparazione della valutazione.

¹⁴ Salvo indicazione contraria, i requisiti specifici si applicano a tutti i progetti, indipendentemente dalla loro ubicazione.

16. La valutazione del patrimonio culturale, sotto forma di studio indipendente nell'ambito del rapporto di VIAS, deve fornire, come minimo, le informazioni seguenti:

- a. la descrizione del progetto e le alternative ragionevoli studiate durante le fasi di preparazione del progetto, indicando se l'impatto sul patrimonio culturale sia stato preso in considerazione al momento della selezione dell'opzione prescelta;
- b. uno studio preliminare che contenga un inventario esaustivo dei beni del patrimonio culturale, supportato da una descrizione completa della loro importanza culturale ricorrendo a ricerche documentali e indagini sul campo;
- c. la previsione e la valutazione dell'importanza degli impatti diretti (perdita, distruzione o alterazione diretta di un elemento del patrimonio culturale) e indiretti che possono pregiudicare la conservazione del patrimonio culturale, compresi gli impatti visivi;
- d. l'applicazione della gerarchia della mitigazione individuando le misure che consentono di evitare, prevenire e ridurre qualsiasi effetto negativo significativo sul patrimonio culturale, definite in un piano di gestione del patrimonio culturale;
- e. un piano di gestione del patrimonio culturale inteso a garantire l'attuazione corretta delle misure di mitigazione proposte e la conservazione del bene del patrimonio culturale nello stato auspicato.

17. Al momento della definizione delle misure di mitigazione occorre prendere in considerazione l'ordine seguente:

- a. ridurre al minimo gli impatti negativi attraverso adeguate misure tecniche e/o di gestione specifiche per il bene del patrimonio culturale da proteggere;
- b. ove ciò non sia possibile, procedere al ripristino *in situ* dopo che si siano prodotti gli impatti negativi, per garantire il recupero totale della funzionalità e dell'importanza del patrimonio culturale per le comunità interessate;
- c. quando il promotore può dimostrare che non è possibile minimizzare gli impatti né effettuare un ripristino per motivi diversi da considerazioni relative ai costi, riparare/compensare la perdita di patrimonio culturale secondo modalità accettabili e concordate con le comunità interessate prima dell'inizio dei lavori che incidono sul patrimonio culturale.

18. Il piano di gestione del patrimonio culturale proposto (cfr. par. 16, lettera e) è integrato nel piano globale di gestione ambientale e sociale del promotore (descritto nella norma 1). Il promotore garantisce la disponibilità di personale formato e qualificato per supervisionare l'attuazione del piano, direttamente o tramite appaltatori che lavorano sul progetto, applicando pratiche riconosciute a livello internazionale per le indagini sul campo, la documentazione e la protezione del patrimonio culturale.

19. Se il progetto non è sottoposto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIAS), in funzione della sua natura e del suo contesto, e se vi è motivo di ritenere che esistano beni del patrimonio culturale nella zona proposta per il progetto, la BEI può richiedere al promotore di fornire informazioni supplementari su tali beni, ovvero i dati minimi indicati nell'Allegato 1. Sulla base di tali informazioni, la BEI può richiedere al promotore di presentare una valutazione dettagliata.

Coinvolgimento dei soggetti interessati

20. Il promotore procede a una consultazione significativa e fornisce informazioni tempestive e adeguate alle comunità interessate che utilizzano o hanno utilizzato il patrimonio culturale in un passato recente a fini culturali di lunga data, prestando debita attenzione al patrimonio culturale immateriale. Sono effettuate consultazioni per individuare il patrimonio culturale importante e integrare i punti di vista delle comunità interessate su tale patrimonio nella concezione del progetto, valutando al contempo i rischi e gli impatti, applicando la gerarchia della mitigazione e determinando le opportunità di potenziali accordi di condivisione dei benefici per le comunità interessate. Le consultazioni coinvolgono anche altri soggetti interessati pertinenti, comprese le autorità di regolamentazione nazionali o locali incaricate della protezione del patrimonio culturale materiale e/o immateriale. La procedura di coinvolgimento è condotta e documentata conformemente ai requisiti della norma 2 e della norma 7 nei casi in cui possano essere interessati gruppi vulnerabili o popoli indigeni.

Zone di patrimonio culturale protette

21. Le zone di patrimonio culturale protette legalmente sono importanti per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale e, di conseguenza, devono essere applicate misure supplementari a qualsiasi progetto autorizzato in tali zone in virtù della legislazione nazionale applicabile. Nei casi in cui un progetto proposto è ubicato in una zona legalmente protetta o in una zona cuscinetto legalmente definita, il promotore soddisfa i requisiti supplementari seguenti:

- a. garantire il rispetto delle normative internazionali, nazionali e/o locali definite in materia di patrimonio culturale o dei piani di gestione della zona protetta;
- b. effettuare una consultazione significativa in merito al progetto proposto con gli sponsor e i gestori della zona protetta, le comunità locali e gli altri principali soggetti interessati; e
- c. adottare e attuare programmi supplementari, se del caso, per ridurre gli impatti del progetto, compresi quelli visivi, e promuovere e rafforzare gli obiettivi di conservazione della zona protetta.

Procedure in caso di scoperte fortuite

22. Il promotore garantisce la previsione e l'inclusione nei contratti, se del caso, di disposizioni relative alla gestione delle scoperte fortuite, definite come elementi del patrimonio culturale trovati in modo inatteso durante l'esecuzione del progetto. Tali disposizioni riguardano in particolare la notifica alle autorità competenti degli oggetti o dei siti scoperti; la formazione del personale addetto al progetto, compresi i dipendenti degli appaltatori e subappaltatori; le procedure da seguire in caso di scoperta fortuita; e la messa in sicurezza della zona della scoperta per evitare qualsiasi ulteriore perturbazione o distruzione. Il promotore non interferisce nelle scoperte fortuite fino all'effettuazione di una valutazione da parte di un esperto designato e qualificato e all'individuazione delle misure conformi alla legislazione nazionale e alla presente norma.

Uso del patrimonio culturale nell'ambito del progetto

23. Quando un progetto prevede l'uso, a fini commerciali, di risorse culturali, conoscenze, innovazioni o pratiche di una comunità locale che incarnano stili di vita tradizionali, il promotore mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti in tempo utile e in maniera adeguata al contesto, in un luogo accessibile e in una forma e una o più lingue comprensibili per la comunità. Tali informazioni includono, come minimo: i) i suoi

diritti ai sensi della legislazione nazionale, ii) la portata e la natura dello sviluppo commerciale proposto, e iii) le potenziali conseguenze di tale sviluppo.

24. Il promotore procede a tale commercializzazione nel rispetto delle condizioni seguenti:

- a. conduce negoziazioni in buona fede con le comunità locali interessate;
- b. documenta la loro partecipazione informata e l'esito positivo delle negoziazioni; e
- c. prevede una giusta ed equa condivisione con le comunità locali interessate dei benefici derivanti dalla commercializzazione delle conoscenze, innovazioni o pratiche, nel rispetto delle loro usanze e tradizioni.

25. Nei casi in cui un progetto preveda l'uso di risorse culturali, conoscenze, innovazioni o pratiche di popoli indigeni, si applicano anche i requisiti di cui alla norma 7.

ALLEGATO 1 – Informazioni minime da fornire sulle valutazioni del patrimonio culturale

1. Una descrizione e una mappa della zona del progetto, comprese informazioni sulle sovrapposizioni o sulla vicinanza immediata con qualsiasi sito o elemento protetto a livello internazionale, nazionale o locale a motivo della sua importanza in termini di patrimonio culturale (ad esempio un sito appartenente al patrimonio mondiale dell'UNESCO).
2. Le caratteristiche paesaggistiche della zona del progetto, quali:
 - a. monumenti¹⁵;
 - b. gruppi di edifici¹⁶;
 - c. siti¹⁷;
 - d. le prove di altre alterazioni del paesaggio naturale realizzate dall'uomo (sentieri, segnali di delimitazione o delineatori, terrapieni, terrazzamenti, coltivazioni, specie esotiche, ecc.);
 - e. le caratteristiche naturali preminenti che possono avere un valore speciale per le persone (cascate, terreni rocciosi, grandi alberi esemplari, grotte, ecc.).
3. Prove derivanti da fonti documentali (ad esempio storia locale, un programma locale di riconoscimento, studi di ricerca, precedenti rapporti di valutazione degli impatti sul patrimonio, ecc.) o da conoscenze locali che associano la zona del progetto a luoghi, eventi, attività e/o personaggi di importanza storica e/o culturale.
4. La presenza di elementi del patrimonio culturale immateriale, quali le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi o gli individui della zona del progetto riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale e che sono trasmessi di generazione in generazione.
5. I potenziali impatti dell'iniziativa o del progetto proposti, tra cui:
 - a. la distruzione, l'eliminazione o il trasferimento di qualsiasi attributo o caratteristica del patrimonio o di parte di esso;
 - b. l'alterazione di qualsiasi attributo o caratteristica del patrimonio o di parte di esso (ossia una modifica in qualsiasi modo, compresi il ripristino, il rinnovo, la riparazione o la perturbazione);
 - c. ombre create che alterano l'aspetto di un attributo del patrimonio o modificano l'esposizione o la visibilità di un elemento naturale o piantagioni, come un giardino;
 - d. l'isolamento di un attributo del patrimonio dal suo ambiente circostante, dal suo contesto o da un rapporto significativo;
 - e. l'ostruzione diretta o indiretta di visuali o panorami significativi da, all'interno o verso una caratteristica del patrimonio costruito o naturale;
 - f. una variazione d'uso dei terreni, come una rizonizzazione;
 - g. l'alterazione del suolo, tra cui un cambiamento della qualità, un'alterazione del drenaggio o scavi, ecc.

¹⁵ Opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore per le comunità o le popolazioni locali.

¹⁶ Gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio, hanno un valore per le comunità e le popolazioni locali.

¹⁷ Opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone, ivi compresi i siti archeologici, che hanno un valore per le comunità o le popolazioni locali.

6. Le informazioni sul progetto proposto fornite alle autorità competenti per la protezione dei siti e delle caratteristiche del patrimonio culturale.
7. Una descrizione delle misure di prevenzione e mitigazione concordate con i soggetti interessati su cui ricadono i potenziali impatti, comprese le norme applicate da un popolo indigeno o una comunità in relazione all'alterazione del proprio patrimonio culturale.
8. Una descrizione della procedura di approvazione o autorizzazione specifica cui il progetto è stato sottoposto in relazione a siti o caratteristiche del patrimonio culturale.
9. Una descrizione e le prove documentali della consultazione dei soggetti interessati pertinenti (comunità, gruppi o persone) su cui ricadono i potenziali impatti del progetto.
10. Se la zona del progetto è stata sottoposta in passato a una valutazione del patrimonio culturale, una copia del documento o del riferimento alla fonte, se del caso.

NORMA 11 – FINANZIAMENTI INTERMEDIATI

Introduzione

1. La BEI ricorre al finanziamento intermediato¹ attraverso un'ampia gamma di intermediari finanziari (IF)² a supporto di progetti minori ammissibili intrapresi inter alia da PMI, mid-cap ed enti pubblici che non possono essere finanziati direttamente.
2. Tutti i progetti che beneficiano del sostegno della BEI attraverso finanziamenti intermediati sono denominati sottoprogetti.

Obiettivo

3. La presente norma stabilisce le modalità per individuare gli impatti e i rischi ambientali, climatici e sociali (ECS) derivanti da sottoprogetti, valutarne la rilevanza, gestirli e monitorarli, in linea con i requisiti applicabili³ e in rapporto all'entità, alla natura, al contesto socioeconomico e all'ubicazione del sottoprogetto nonché alla sensibilità del relativo settore agli impatti e ai rischi ECS.

Ambito di applicazione

4. I requisiti imposti dalla presente norma si applicano ai finanziamenti intermediati secondo le modalità seguenti:
 - a. se il sostegno BEI perviene ai sottoprogetti per il tramite dell'IF, i requisiti imposti dalla presente norma sono applicabili, se del caso, ai sottoprogetti stessi;
 - b. se il finanziamento della BEI è trasferito dall'IF a un altro intermediario finanziario mediante ulteriore prestito, il termine «sottoprogetti» si riferisce a tutti quelli finanziati per il tramite dei singoli IF successivi e ad essi si applicheranno, se del caso, i requisiti imposti dalla presente norma;
 - c. se la BEI eroga un finanziamento a un IF costituito da un veicolo di investimento in fondi, i requisiti imposti dalla presente norma si applicano: i) alle società partecipate finanziate dalla BEI tramite l'IF dal momento in cui la BEI diventa un investitore; e ii) con la massima diligenza possibile, alle società partecipate finanziate attraverso l'IF prima che la BEI diventasse un investitore.
5. I requisiti della presente norma non si applicano ai sottoprogetti finanziati tramite gli IF ma senza sostegno BEI.

Requisiti generali validi per tutti gli intermediari finanziari

6. Per soddisfare i requisiti imposti dalla Politica ambientale e sociale del Gruppo BEI, l'IF è tenuto a rispettare i diritti dei lavoratori mettendo altresì a disposizione un ambiente di lavoro sano e sicuro secondo quanto previsto: i) se ha sede nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati, dalla legislazione nazionale

¹ Operazioni con la partecipazione di IF in qualità di «intermediari», ossia che trasferiscono i fondi ricevuti in prestito dalla BEI a beneficiari finali (compresi prestiti quadro intermediati tramite un'istituzione finanziaria) o concedono a beneficiari finali prestiti connessi a una garanzia della BEI oppure utilizzano i fondi della Banca per investire in un portafoglio di partecipazioni.

² Ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, banche commerciali, banche nazionali o regionali di promozione, società di leasing e altri istituti di credito, fondi e istituti di microfinanza. Sono inclusi i casi in cui il sostegno della BEI può pervenire all'IF per il tramite di un'istituzione o un ente pubblici.

³ Come definiti di seguito nelle sezioni Requisiti generali e specifici.

- e dell'UE applicabile⁴ cui è soggetto; e ii) se ha sede nel resto del mondo, dalla legislazione nazionale applicabile e dagli aspetti pertinenti della norma 8 della BEI in materia di diritti dei lavoratori⁵ e della norma 9 in materia di salute e sicurezza⁶.
7. Gli IF con sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese EFTA saranno tenuti a imporre ai beneficiari finali l'obbligo di cooperare, conformemente alla legislazione dell'UE, con le autorità di volta in volta competenti per garantire ai titolari di diritti⁷ l'accesso a consultazioni pubbliche significative nonché ai fini del riesame delle procedure in materia ambientale, climatica e sociale applicabili ai sottoprogetti che beneficiano del sostegno BEI.
 8. Gli IF con sede nel resto del mondo⁸ saranno tenuti a richiedere ai beneficiari finali di garantire ai titolari di diritti l'accesso a un coinvolgimento significativo dei soggetti interessati e a mezzi efficaci per presentare reclami in relazione ad aspetti ECS per quanto concerne i sottoprogetti che beneficiano del sostegno BEI⁹.
 9. Al fine di migliorare la trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario in materia di sostenibilità l'IF deve:
 - a. se ha sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese EFTA, rispettare gli obblighi di informativa in materia di sostenibilità previsti dalla legislazione nazionale e dell'UE applicabile alle sue attività; e
 - b. se ha sede nel resto del mondo, rispettare la legislazione nazionale applicabile e, in generale, divulgare al pubblico informazioni sui propri obblighi di diligenza e sulle politiche e procedure di monitoraggio, o equivalenti, ai fini della valutazione, della gestione e del monitoraggio degli impatti e dei rischi ECS dei sottoprogetti.
 10. Per quanto riguarda i sottoprogetti che beneficiano del sostegno BEI, l'IF è tenuto a prendere atto dei requisiti applicabili di cui alla Politica ambientale e sociale del Gruppo BEI e a rispettare gli obblighi specifici in ambito ECS, ad esempio per quanto riguarda la rendicontazione (in base alle disposizioni stipulate contrattualmente tra l'intermediario finanziario e la Banca), in funzione del tipo di finanziamento intermediato e di quanto risulti opportuno a seguito dell'espletamento degli obblighi di diligenza (due diligence) della BEI.
 11. L'IF deve disporre di un apposito processo per individuare, valutare, gestire e monitorare gli impatti e i rischi ECS. Esso può includere politiche e procedure in materia che devono essere commisurate i) all'entità e alla natura delle attività dell'IF nonché ii) per quanto riguarda i sottoprogetti, all'entità, alla natura, al contesto socioeconomico, all'ubicazione e alla sensibilità del relativo settore agli impatti e ai rischi ECS. Il processo può essere a sé stante oppure essere integrato in uno qualsiasi dei sistemi già precedentemente operativi all'interno dell'IF, ad esempio i suoi normali processi di credito/investimento.
 12. L'IF è tenuto a fornire alla BEI, su richiesta, le informazioni relative al proprio processo di individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli impatti e rischi ECS.
 13. Dovrà trattarsi di un processo che consenta all'IF, in particolare, di:

⁴ Legislazione dell'UE in materia di lavoro, salute e sicurezza.

⁵ Riguardante principalmente la gestione dei rapporti di lavoro, i termini e le condizioni di impiego, il trattamento equo, la non discriminazione e la parità di trattamento e di opportunità per i lavoratori, la libertà di associazione e la contrattazione collettiva.

⁶ Riguardante la gestione della salute e della sicurezza e i rischi sul luogo di lavoro.

⁷ Per «titolari di diritti» si intendono, dal punto di vista dei diritti umani, tutti gli individui e i gruppi di popolazione che possono rivendicare legittimamente i diritti fondamentali. Nell'ambito dei sottoprogetti destinatari del sostegno BEI si fa riferimento ai soggetti anche solo potenzialmente interessati dalle eventuali ripercussioni negative del sottoprogetto. Si tratta delle persone interessate dal sottoprogetto, dei membri della comunità locale, dei lavoratori ecc. Come indicato nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le organizzazioni o le entità quali Stati, sindacati o istituzioni religiose, non sono titolari di diritti umani, ma possono agire in rappresentanza delle persone fisiche in quanto titolari di diritti.

⁸ Ai fini del coinvolgimento dei soggetti interessati e dell'accesso ai mezzi di reclamo, nonché degli obblighi di informativa, i paesi candidati e potenziali candidati sono inclusi nel «resto del mondo».

⁹ In base alla norma 2, tenendo conto dell'entità, della natura, del contesto socioeconomico e dell'ubicazione dei sottoprogetti nonché della sensibilità del relativo settore agli impatti e ai rischi ambientali, climatici e sociali.

- a. vagliare tutti i sottoprogetti in base all'elenco delle attività escluse della BEI¹⁰, quale periodicamente modificato, e adempiere agli impegni contrattuali in materia ECS eventualmente assunti dall'IF nei confronti della BEI. L'ammissibilità dei sottoprogetti può essere soggetta a ulteriori restrizioni laddove le circostanze lo giustifichino;
- b. individuare il livello di rischio ECS dei sottoprogetti, valutare e monitorare le modalità di gestione degli impatti e dei rischi ECS significativi derivanti dai sottoprogetti, a seconda dei casi, nonché garantire il rispetto degli impegni concordati in proposito;
- c. imporre la conformità dei sottoprogetti alla legislazione applicabile come descritto ai successivi paragrafi 14 e 15.

14. Per i sottoprogetti ubicati nell'UE, nell'EFTA, nei paesi candidati e potenziali candidati¹¹, spetta all'IF garantire che siano attuati conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE applicabile.

15. Per i sottoprogetti ubicati al di fuori dell'Unione europea, spetta all'IF garantire che siano attuati conformemente alla legislazione nazionale applicabile e alle pertinenti norme ambientali e sociali della BEI.

16. Ove opportuno, tenuto conto anche del processo di gestione dei rischi ECS in vigore presso l'IF e della sua capacità di attuarlo, l'esame e l'approvazione dei sottoprogetti che presentano rischi ECS elevati¹² sono deferiti alla BEI. Se del caso, la BEI, in consultazione con l'IF, deve individuare le opportune misure di mitigazione da attuare.

17. Ove possibile e opportuno, la BEI può supportare l'IF nella valutazione, nella gestione, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli impatti e dei rischi ECS.

Requisiti specifici

Finanziamenti intermediati per il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e/o sociale

18. Nei casi in cui il finanziamento intermediato è totalmente o parzialmente dedicato¹³ alla promozione di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, l'IF è soggetto a requisiti aggiuntivi, ad esempio in termini di rendicontazione e impegni, atti a dimostrare che i suoi processi e sistemi sono idonei a integrare gli impatti e i rischi in materia di sostenibilità nelle decisioni di investimento, in linea con la Tassonomia dell'UE, ove pertinente.

Fondi azionari

19. L'IF deve istituire un processo di gestione ambientale e sociale commisurato all'esposizione al rischio che il fondo è tenuto a gestire.

¹⁰ <https://www.eib.org/en/about/documents/excluded-activities-2013.htm>.

¹¹ Per i progetti ubicati nei paesi candidati e potenziali candidati, sarà compito del promotore prendere in considerazione i tempi eventualmente necessari per il raggiungimento della conformità alla legislazione ambientale specifica dell'UE secondo quanto concordato con l'Unione europea mediante accordi bilaterali e/o programmi d'azione.

¹² Sottoprogetti a rischio elevato: sottoprogetti che possono avere impatti e rischi rilevanti dal punto di vista ambientale, climatico e/o sociale e richiedono l'elaborazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) / valutazione dell'impatto ambientale e sociale (VIAS) a causa dei: ii) requisiti nazionali e/o del diritto dell'UE; o della ii) determinazione effettuata caso per caso da parte delle autorità competenti nel paese ospitante e/o dagli IF.

¹³ Sottoprogetti finalizzati a determinati obiettivi comprendenti, a titolo non esaustivo, l'azione per il clima, la sostenibilità ambientale, la parità di genere, ecc.

20. L'IF deve garantire l'attuazione del summenzionato processo di gestione ambientale e sociale, comprendente procedure ambientali e sociali nonché il monitoraggio delle prestazioni ambientali e sociali delle sue società partecipate, ove pertinente.

Se l'IF ha assunto impegni specifici in merito agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, occorre monitorare i progressi relativi agli indicatori concordati e riferire in merito.

Operazioni di microfinanza

21. I fornitori di servizi di microfinanza (PSM), comprendenti banche e istituti microfinanziari (IMF) o, più in generale, fornitori finanziari inclusivi, sono caratterizzati dalle loro operazioni su piccola scala e da una missione specifica. I PSM devono garantire che il loro approccio al contrasto e alla gestione degli impatti e dei rischi ECS sia commisurato alla capacità e alle dimensioni delle microimprese finanziate, al fine di mitigare tali impatti e rischi. Poiché i PSM si concentrano di norma su clienti dei gruppi socioeconomici più poveri, che sono abitualmente vulnerabili ai rischi e agli impatti sociali, devono operare in linea con principi rigorosi di tutela dei clienti.

GLOSSARIO

<p>«abuso sessuale»</p>	<p>intrusione fisica, reale o minacciata, di natura sessuale esercitata con la forza o in condizioni di disparità o sotto coercizione. Qualsiasi attività sessuale con bambini (definiti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite come qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni) è considerata abuso sessuale, indipendentemente dalla maggiore età o dall'età del consenso stabilite a livello locale. Un'errata percezione dell'età di un bambino non costituisce una giustificazione.</p>
<p>«coinvolgimento dei soggetti interessati»</p>	<p>processo inclusivo e iterativo che comporta, a vari livelli, l'identificazione e l'analisi dei soggetti interessati, la pianificazione del coinvolgimento, la divulgazione di informazioni, una consultazione significativa e un meccanismo che garantisca l'accesso a reclami e mezzi di ricorso.</p>
<p>«genere»</p>	<p>insieme di attributi, aspettative, norme e opportunità di natura sociale, comportamentale e culturale associati all'essere maschio, femmina, oppure al sesso, all'orientamento o all'identità sessuale o all'identità di genere di un individuo.</p>
<p>«gerarchia della mitigazione»</p>	<p>misure adottate al fine di evitare e prevenire effetti negativi significativi sui soggetti, sulle comunità e sui lavoratori interessati, nonché sull'ambiente. Ove non sia possibile prevenirli, si attuano misure di riduzione e riparazione o correzione di tali effetti negativi sull'ambiente e sulle comunità interessate; come ultima risorsa si dovrebbero compensare i potenziali effetti residui dopo la piena attuazione delle misure di prevenzione, minimizzazione, riparazione e correzione. La gerarchia della mitigazione nel campo dei diritti umani si basa sui principi di protezione, rispetto e correzione.</p>
<p>«gruppi vulnerabili»</p>	<p>gruppi o individui che possono essere maggiormente interessati dagli effetti negativi del progetto rispetto ad altri a causa di discriminazione, emarginazione od esclusione esistenti in funzione delle loro caratteristiche socioeconomiche, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere, casta, origine razziale, etnica, indigena o sociale, caratteristiche genetiche, età, nascita, disabilità, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, attivismo, appartenenza a una minoranza nazionale, iscrizione a un sindacato o ad altre forme di organizzazione dei lavoratori, patrimonio, cittadinanza, lingua, stato civile, condizioni di salute, status di migrante o situazione economica.</p>
<p>«molestie sessuali»</p>	<p>qualsiasi forma di comportamento verbale, non verbale o fisico di natura sessuale indesiderato che ha il fine o l'effetto di ledere la dignità di una persona,</p>

	in particolare creando un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
«progetto»	una serie di lavori, beni, servizi e/o attività commerciali definiti per cui è richiesto il finanziamento della BEI, direttamente o attraverso una struttura di finanziamento intermediato, per uno specifico sottoprogetto/investimento sottostante approvato dagli organi direttivi della BEI.
«promotore»	controparte della BEI che attua un progetto, come definita nel contratto di finanziamento.
«questioni sociali»	questioni che interessano lavoratori, individui o gruppi interessati dal progetto, per quanto riguarda: a) le norme da 6 a 10 e b) questioni trasversali quali diritti umani, coinvolgimento dei soggetti interessati, parità di genere, rafforzamento della resilienza, in particolare in situazioni di conflitto e di fragilità, e inclusione sociale.
«sfruttamento sessuale»	qualsiasi abuso o tentato abuso, per scopi sessuali, di una condizione di vulnerabilità, di un'asimmetria di potere o di fiducia, incluso il fatto di trarre un vantaggio economico, sociale o politico dallo sfruttamento sessuale di un'altra persona.
«soggetti interessati»	individui e/o comunità che: i) sono interessati direttamente e indirettamente dal progetto, compresi i loro rappresentanti legittimi; o ii) hanno un interesse nel progetto e/o la capacità di influenzarne, positivamente o negativamente; l'esito e iii) sono lavoratori all'interno del progetto.
«titolari di diritti»	dal punto di vista dei diritti umani, tutti gli individui e i gruppi di popolazione che possono rivendicare legittimamente i diritti fondamentali. Nel contesto dei progetti della BEI, si intendono i soggetti che sono interessati, anche solo potenzialmente, dagli effetti negativi del progetto. Si tratta di persone, membri della comunità locale, lavoratori, ecc., interessati dal progetto.
«vulnerabilità»	propensione o predisposizione a essere sproporzionatamente penalizzati a causa di caratteristiche legate al contesto specifico in conseguenza dell'interrelazione di tre fattori: i) esposizione a rischi e a impatti negativi; ii) sensibilità a tali rischi e impatti; e iii) capacità di adattamento.

NORME AMBIENTALI E SOCIALI

2 FEBBRAIO 2022



Banca europea
per gli investimenti